



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

## **Bando-tipo n. 2**

### **Schema di disciplinare di gara**

**Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2018

<b>AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>DISCIPLINARE DI GARA .....</b>	<b>6</b>
1. PREMESSE .....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 Documenti di gara .....	6
2.2 Chiarimenti .....	7
2.3 Comunicazioni .....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI .....	10
4.1 Durata .....	10
4.2 Opzioni e rinnovi.....	10
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	12
6. REQUISITI GENERALI .....	13
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	14
7.1 Requisiti di idoneità .....	14
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	15
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale .....	16
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	18
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	20
8. AVVALIMENTO .....	21
9. SUBAPPALTO .....	22
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	23
11. SOPRALLUOGO .....	25
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	26
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	27
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	29
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	30
15.1 Domanda di partecipazione .....	30
15.2 Documento di gara unico europeo.....	31
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	33
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA .....	37
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	39
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	39
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica .....	40
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica .....	42
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica .....	42
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi .....	43
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	44
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	45
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	45
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	47
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	47
24. CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	49
25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	49
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	50
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	50

## AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente Disciplinare si applica a tutte le procedure aperte bandite dalle Amministrazioni che operano nei settori ordinari per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Non è obbligatorio l'utilizzo del presente Bando-tipo in caso di gare bandite dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'acquisto centralizzato dei servizi di pulizia mediante convenzioni o accordi quadro. È nella facoltà della stazione appaltante utilizzare il Bando-tipo n. 2, limitatamente alle parti compatibili con le specificità delle gare da essi bandite.

La circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento dalle previsioni del Disciplinare, pertanto, in caso di gara telematica le stazioni appaltanti apporteranno le opportune modifiche al testo del Disciplinare.

Le parti del presente Disciplinare tipo, indicate con carattere normale, rappresentano l'ipotesi base di formulazione, vincolanti nel senso indicato nella Nota illustrativa. In tale modello base sono evidenziate le parti variabili o opzionali, mediante il ricorso a simboli grafici, corsivo o parentesi quadre, come di seguito specificato. Per un corretto utilizzo del modello, si raccomanda un'attenta lettura della Nota illustrativa.

### INFORMAZIONI DA RIPORTARE IN BASE ALLE ESIGENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Gli spazi lasciati liberi devono essere compilati dalla stazione appaltante in base alle caratteristiche specifiche dell'appalto. In tali parti, talvolta evidenziate tra parentesi quadre, sono contenuti esempi o è fornita una descrizione di come potrebbe essere riempito il relativo spazio da parte delle stazioni appaltanti.

Ad esempio:

«La domanda di partecipazione è redatta, in bollo [ove la stazione appaltante abbia redatto un modello inserire la seguente frase: "preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. ...."] e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni...»

#### A. IPOTESI ALTERNATIVE

Le clausole alternative sono segnalate dalle espressioni: *[o in alternativa]* o *[oppure]*. La stazione appaltante sceglie la clausola che ritiene più opportuna.

Ad esempio:

«fatturato globale minimo annuo .....

*[o in alternativa]*

fatturato globale medio annuo.....»

#### B. PARTI EVENTUALI E FACOLTATIVE

Le clausole eventuali e facoltative sono precedute da espressioni quali *[Facoltativo]*, *[Se richiesto...]*, *[In caso di ...]* etc. La stazione appaltante sceglie se inserire o meno la clausola.

Ad esempio:

«*[Facoltativo: in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità]* La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.»

### **C. PARTI VINCOLANTI**

Le restanti parti sono vincolanti nel senso indicato nella nota illustrativa.

### **D. INDICAZIONI OPERATIVE**

In appositi riquadri contrassegnati dall'annotazione **N.B.: .....** sono fornite indicazioni operative utili alla stazione appaltante per la stesura del disciplinare. Tali riquadri andranno omessi nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

Ad esempio:

*N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.*

*La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.*

Talvolta sono fornite, tra parentesi quadre, ulteriori indicazioni operative che andranno omesse nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

Ad esempio:

«*[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice».

### **E. ISTRUZIONI RELATIVE AGLI ALLEGATI**

Gli allegati nn. 1, 2 e 3 al Disciplinare contengono esempi di schede di descrizione dei fabbisogni delle stazioni appaltanti e proposte di possibili criteri di valutazione dell'offerta tecnica, correlati ad uno schema di presentazione della medesima da fornire agli operatori economici.

Tutte le tabelle contenute nei suddetti allegati sono liberamente modificabili, senza onere di motivazione. La stazione appaltante può, in ogni caso, non utilizzare tali modelli sostituendoli con schemi propri.

Le tabelle A e B (allegato n. 1) relative alle “superfici e finiture” ed agli “elementi” oggetto del servizio devono essere opportunamente adattate e modificate in funzione della struttura dell'immobile e degli elementi ivi presenti, anche in ragione del livello di dettaglio che le stazioni appaltanti sono in grado di fornire. Le tabelle C e D (allegato n. 1) sono modificate in base agli effettivi fabbisogni della stazione appaltante.

La tabella E (allegato n. 1) è compilata sulla base degli elementi forniti dall'appaltatore uscente.

L'allegato n. 2 contiene esempi di criteri di valutazione dell'offerta tecnica, forniti esclusivamente a titolo dimostrativo. L'individuazione dei criteri di valutazione è rimessa alla totale discrezionalità della Stazione Appaltante che, nel compilare il disciplinare, potrà attingere a quelli proposti o formularne altri ritenuti più adeguati alla gara. Le tabelle C del medesimo allegato riportano criteri premianti tratti dai d.m. relativi ai CAM di riferimento, ai sensi degli articoli 34, comma 2 e 95, comma 6 del Codice.

L'allegato n. 3 contiene un esempio di schema di redazione dell'offerta tecnica correlato ai criteri di valutazione della medesima contenuti nell'allegato n. 2. Lo schema di offerta tecnica deve essere

adattato in base ai criteri prescelti per la valutazione dell'offerta tecnica.

Le stazioni appaltanti non sono tenute a fornire uno schema di offerta tecnica. L'adozione di tale documento è, tuttavia, consigliabile al fine di consentire ai concorrenti di presentare un'offerta tecnica che permetta una più facile individuazione degli elementi da valutare, agevolando la comparabilità delle offerte e la trasparenza delle operazioni dell'attribuzione dei punteggi tecnici.

## DISCIPLINARE DI GARA

### GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI ... *[sintetica descrizione dei servizi/forniture oggetto dell'appalto]*

#### 1. PREMESSE

Con determina/decreto a contrarre n. .... del ....., questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di pulizia .....*[indicare esattamente l'oggetto dell'appalto, descrivendo la prestazione principale e secondarie, se previste]*

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è .....*[codice NUTS.....]*

CIG..... CUI ..... CUP .....*[indicare solo se obbligatorio]*

#### ***[In caso di suddivisione in lotti]***

lotto 1 CIG..... CUI ..... CUP .....*[indicare solo se obbligatorio]*

lotto 2 CIG..... CUI ..... CUP .....*[indicare solo se obbligatorio]*

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è .....*[indicare nome e cognome]*.

#### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

##### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti ..... *[indicare i documenti parte del progetto tra cui obbligatoriamente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e schema di contratto];*
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) DUVRI;
- 5) *[ove presente]* Patto di integrità/protocollo di legalità ..... *[indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. ... del....., delibera n... del ... da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo];*
- 6) ..... *[indicare eventuali altri allegati].*

Il progetto di cui al n. 1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" *[Nel caso di bandi per l'affidamento dei servizi di sanificazione in strutture sanitarie sostituire il riferimento al d.m. 24 maggio 2012 con "d.m. 18 ottobre 2016 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti"]*.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www> .....[*indicare l'indirizzo completo delle pagine relative*].

**[Facoltativo]** La documentazione di gara è disponibile anche ..... [*indicare luogo, orari e condizioni. es. presso gli uffici del RUP siti in ..... nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore ..... alle ore ....., previo appuntamento telefonico al numero ..... entro il .....(data del termine per la presa visione)*]. Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo .....[*posta elettronica/PEC*], almeno .....[*indicare il numero dei giorni es. 10*] giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni [*ai sensi dell'art. 60, comma 3 del Codice, in caso di procedura accelerata sostituire con "quattro giorni"*] prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www>. .....[*indicare l'indirizzo del profilo del committente dove sono pubblicati i chiarimenti*].

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

*N.B.: in caso di appalti particolarmente complessi sotto il profilo tecnico, la stazione appaltante può stabilire un termine di risposta alle richieste di chiarimenti anteriore a quello minimo di sei giorni imposto dalla norma, contestualmente adeguando il termine per la proposizione delle richieste di chiarimento.*

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC .....[*indicare l'indirizzo PEC della stazione appaltante*] e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché: .....[motivare la mancata suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice].

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1				
2				
3				
<b>Importo totale a base di gara</b>				

L'importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € ..... Iva [indicare valore pari a € 0,00 in caso di assenza di rischi] e **non è soggetto a ribasso.**

L'appalto è finanziato con ..... [descrivere le fonti di finanziamento].

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"] comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € ..... calcolati sulla base dei seguenti elementi ..... [precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato].

**[In caso di servizi di pulizia e sanificazione in ambito sanitario]** L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i "prezzi di riferimento in ambito sanitario per i servizi di pulizia e sanificazione" di cui alla delibera dell'ANAC n. ... del ... [la stazione appaltante indica la delibera di riferimento vigente alla data di pubblicazione del bando] in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel progetto allegato al presente disciplinare.

N.B.: la stazione appaltante deve dettagliare le modalità di calcolo della base d'asta, esplicitando le componenti e le relative quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento.

**[o in alternativa, in caso di suddivisione in lotti, sostituire il testo precedente con quello seguente fino a \*\*\*]**

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

**Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti**

Numero Lotto	oggetto del lotto	CIG

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

*[Ripetere per ogni lotto]*

**Lotto n.....***[indicare il numero di lotto]* **CIG .....**

**Tabella n. 3 – Oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P <i>(principale)</i> S <i>(secondaria)</i>	Importo
1				
2				
3				
<b>Importo totale a base di gara</b>				

L'importo a base di gara è al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € ..... Iva *[indicare valore pari a € 0 in caso di assenza di rischi]* e **non è soggetto a ribasso.**

L'appalto è finanziato con ..... *[descrivere le fonti di finanziamento]*.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]* comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € ..... calcolati sulla base dei seguenti elementi ..... *[la stazione appaltante precisa gli elementi attraverso i quali è pervenuta alla determinazione del costo stimato]*.

***[In caso di servizi di pulizia e sanificazione in ambito sanitario]*** L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i "prezzi di riferimento in ambito sanitario per i servizi di pulizia e sanificazione" di cui alla delibera dell'ANAC n. ... del ... *[la stazione appaltante indica la delibera di riferimento vigente alla data di pubblicazione del bando]* in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel progetto allegato al presente disciplinare.

N.B.: la stazione appaltante deve dettagliare le modalità di calcolo della base d'asta, esplicitando le componenti e le relative quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento.

\*\*\*

**[Facoltativo: limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti]** Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di .... lotti [inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare], ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Codice. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per .....[indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, ad es. i lotti di maggiore dimensione].

**[Facoltativo: limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti]** Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. .... lotti [inserire il numero massimo di lotti aggiudicabili], che saranno individuati sulla base del criterio ..... [ai sensi dell'art. 51, co. 3 del Codice, la stazione appaltante definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati].

**[Facoltativo: associazione di lotti al medesimo offerente]** La stazione appaltante si riserva di aggiudicare in forma associata i lotti nn..... [indicare i lotti specifici] al medesimo offerente, ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Codice. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: ..... [indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa].

## 4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

### 4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di .....[indicare mesi/anni], decorrenti dalla data di .....[indicare il termine iniziale; es. la sottoscrizione del contratto].

[In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto]

**[Facoltativa: nel caso in cui oggetto dell'appalto siano anche forniture periodiche accessorie ai servizi]** La fornitura dei prodotti ..... [specificare i prodotti oppure indicare il documento in cui sono elencati] è effettuata .....[indicare i termini per l'esecuzione della fornitura es. entro 30 giorni; con cadenza quindicinale secondo quanto specificato nel progetto, etc.], decorrenti dalla data di .....[indicare il termine iniziale, es. la sottoscrizione del contratto].

[In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto].

### 4.2 OPZIONI E RINNOVI

**[Facoltativo: rinnovo del contratto]** La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a .....[indicare una durata non superiore a quella del contratto iniziale], per un importo di € ....., al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno ..... [indicare i giorni/mesi] prima della scadenza del contratto originario.

N.B. il valore dei servizi analoghi deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.

**[Facoltativo: affidamento di servizi analoghi]** La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati ..... [precisare le prestazioni oggetto dell'eventuale affidamento], per una durata pari a ..... [indicare il periodo] per un importo stimato complessivamente non superiore ad € ..... al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze [In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare se necessario il lotto al quale si riferisce tale facoltà].

N.B. il valore dei servizi analoghi deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.

**[Facoltativo: modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice]** Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi :..... [indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Le clausole di revisione dei prezzi tengono conto dei prezzi di riferimento, ove definiti, ovvero fissano il parametro da utilizzare per l'aggiornamento del prezzo. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto.

N.B.: ove quantificabile, indicare il valore massimo stimato della modifica che deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.

**[Facoltativo: opzione di proroga tecnica]** La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

N.B.: ove quantificabile, indicare il valore massimo stimato della modifica che deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.

**[In caso di inserimento di una o più delle suddette clausole facoltative]** Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad €..... al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti indicare il valore massimo stimato di ciascun lotto].

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara [*in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"*] in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara [*in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"*] in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara [*in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"*] in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara [*in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"*]. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

**[Facoltativo: in caso di limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti di cui al punto 3]** I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

*[Facoltativo: qualora la stazione appaltante richieda una forma giuridica specifica ai raggruppamenti]* I raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, dovranno assumere, ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, la forma di.....*[inserire la forma giuridica specifica]*.

*[Facoltativo: in caso di specifiche condizioni di esecuzione per i raggruppamenti]* I raggruppamenti di operatori economici, nell'esecuzione dell'appalto, dovranno rispettare, ai sensi dell'art. 45 comma 5 del Codice, le seguenti condizioni: .... *[inserire le condizioni richieste che devono essere proporzionate e giustificate da ragioni oggettive]*.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero

dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

**[In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità]** La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

*N.B: le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, qualora questi siano proporzionati, ragionevoli oltre che pertinenti e logicamente connessi all'oggetto dell'appalto e allo scopo perseguito.*

*In caso di lotto unico occorre che la stazione appaltante stabilisca criteri di partecipazione di cui all'art. 83 del Codice tali da consentire l'accesso anche alle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 30, co. 7 del Codice.*

*I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere esclusivamente elencati nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.*

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, **iscrizione** al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza **almeno alla fascia di classificazione** “.....” *[la stazione appaltante indica la fascia di classificazione]*, di cui all'art. 3 del citato decreto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) **[Se previsti altri servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia]** Per le imprese che svolgono servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia, **iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con i suddetti servizi.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) **[Facoltativo] Fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi n..... *[indicare da uno a massimo tre]* esercizi finanziari disponibili di €.....IVA esclusa; tale requisito è richiesto ..... *[indicare le precise motivazioni ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice];*

*[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente]*

### **[o in alternativa al fatturato minimo annuo]**

**Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi n. .... *[indicare da uno a massimo tre]* esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €.....IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto ..... *[indicare le precise motivazioni ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice];*

*[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente]*

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- ..... *[la stazione appaltante indica altri eventuali mezzi di prova].*

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

d) **[Facoltativo] Fatturato specifico minimo annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n..... *[indicare da uno a massimo tre]* esercizi finanziari disponibili di € ..... IVA esclusa.

Il settore di attività è .....*[il settore di attività deve essere individuato in senso ampio, quale ambito di attività in cui si inserisce l'oggetto dell'appalto e non coincidente con esso].*

Tale requisito è richiesto ..... *[indicare le precise motivazioni ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice].*

*[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente]*

### **[o in alternativa al fatturato specifico annuo]**

**Fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. .... *[indicare da uno a massimo tre]* esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €..... IVA esclusa.

Il settore di attività è .....*[il settore di attività deve essere individuato in senso ampio, quale ambito di attività in cui si inserisce l'oggetto dell'appalto e non coincidente con esso].*

Tale requisito è richiesto ..... *[indicare le precise motivazioni ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice].*

*[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente]*

La prova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante *[la stazione appaltante indica i mezzi di prova]*:

- .....
- .....

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

*N.B.: ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, il valore del fatturato annuo richiesto non può superare il doppio del valore annuo stimato dell'appalto. La stazione appaltante può derogare a tale prescrizione in circostanze adeguatamente motivate in relazione a rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture oggetto dell'affidamento.*

**e) [Facoltativo] Rispetto**, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, dei **rapporti tra attività e passività** di seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni ..... *[indicare da uno a max due esercizi di riferimento]*.

*[la stazione appaltante specifica il tipo di indicatore richiesto e il valore soglia dello stesso]*

- .....
- .....

La prova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante *[la stazione appaltante, a seconda del tipo di rapporto richiesto, indica i documenti per la dimostrazione del requisito]*:

- .....
- .....

**f) [Facoltativo] Possesso**, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente **copertura assicurativa** ..... per un massimale non inferiore a n. ....volte l'importo a base di gara *[stabilire la quantificazione del massimale assicurativo]*.

La prova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

### 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**g) [Facoltativo] Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio *[la stazione appaltante selezione una o più delle successive opzioni]*:

- **[in caso di servizio "di punta"]** un servizio analogo a ..... *[indicare il tipo di servizio analogo che si richiede]* di importo minimo pari a € ..... *[In caso di richiesta di più di un servizio di punta ripetere la dicitura per ogni servizio]*.

- **[in caso di elenco di servizi]** servizi analoghi a .....[*indicare il tipo di servizi analoghi che si richiedono*] di importo complessivo minimo pari a € .....[*In caso di richiesta di più di un elenco di servizi ripetere la dicitura per ogni servizio*].

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ..... [*indicare altri eventuali mezzi di prova*];
- ..... [*indicare altri eventuali mezzi di prova*].

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ..... [*indicare altri eventuali mezzi di prova*]
- ..... [*indicare altri eventuali mezzi di prova*]

N.B.: ai sensi dell'allegato XVII, parte II lett. a) punto ii, del Codice, al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza la stazione appaltante può prendere in considerazione un periodo più ampio degli ultimi tre anni.

**h) [Facoltativo] Tecnici o organismi tecnici** che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico (anche responsabili del controllo della qualità) con le seguenti qualifiche.....[*la stazione appaltante indica le qualifiche richieste*] per un numero di unità minime pari a n....

La comprova del requisito è fornita mediante ..... [*la stazione appaltante specifica i documenti richiesti*].

**i) [Facoltativo: in caso di richiesta della certificazione del sistema di gestione della qualità]**  
**Possesso** di una **valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (valido anche 9001:2008 fino a settembre 2018), idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1*, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti [*ad es.: UNI EN 13549*], valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati, come certificazioni rilasciate da organismi accreditati da Enti firmatari di Accordi MLA IAF/EA, che accreditano anche secondo specifiche tecniche o schemi nazionali/locali es: norme UNI o CEI, o documenti pre-normativi come PdR di UNI o CWA di CEN.

j) **[Facoltativo: in caso di richiesta della certificazione del sistema di gestione ambientale]**

**Possesso** di una **valutazione di conformità** del proprio sistema **di gestione ambientale** a ..... [indicare il sistema EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'art. 45 del Reg. CE 1221/2009 oppure indicare le norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali, ad esempio: UNI EN ISO 14001] idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.

La comprova del requisito è fornita mediante ..... [la stazione appaltante indica “registrazione EMAS” oppure, in caso di ISO 14001, “un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI-EN ISO/IEC 17021-1, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008”].

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

*N.B.: successivamente all'adozione del Regolamento UE Ecolabel per i servizi di pulizia, le stazioni appaltanti adegueranno la formulazione della clausola alle previsioni di quest'ultimo.*

k) **[Facoltativo]** Possesso di **attrezzature tecniche, materiale ed equipaggiamento** secondo le caratteristiche minime di seguito indicate ..... [descrivere le caratteristiche richieste]

La comprova del requisito è fornita mediante ..... [la stazione appaltante specifica i documenti richiesti].

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

*N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.*

*La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.*

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, il **requisito relativo all'iscrizione** al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Tutti i soggetti indicati alle lett. a) e b) devono essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo **7.1 lett. a)**. L'impresa capogruppo mandataria deve possedere detto requisito in misura maggioritaria.

**[Facoltativo]** L'impresa capogruppo mandataria deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore alla fascia ".....".

***[Se richiesti altri servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia]***

Le imprese che svolgono servizi aggiuntivi e connessi ai servizi di pulizia devono possedere il requisito relativo all'iscrizione **di cui al punto 7.1 lett. b)**.

***[Se richiesto requisito di fatturato globale]*** Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

***[o in alternativa]***

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: ..... *[la stazione appaltante indica l'eventuale percentuale/altra misura specifica richiesta per la mandataria e/o per la/le mandante/i]*. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

***[Se richiesto requisito di fatturato specifico]*** Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

***[o in alternativa]***

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati: ..... *[la stazione appaltante indica l'eventuale percentuale/altra misura specifica richiesta per la mandataria e/o per la/le mandante/i]*. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

***[Se richiesto il requisito relativi a rapporti minimi tra attività e passività]*** Il requisito relativo ai rapporti minimi tra attività e passività richiesti al precedente punto **7.2 lett. e)** deve essere soddisfatto da.....*[la stazione appaltante indica quali soggetti devono possedere il requisito]*.

*[Se richiesto requisito relativo alla copertura assicurativa]* Il requisito relativo alla copertura assicurativa ..... di cui al punto **7.2 lett. f)** deve essere soddisfatto da..... *[la stazione appaltante indica quali soggetti devono possedere il requisito].*

*[Se richiesta l'esecuzione di servizi analoghi]*

*[In caso di servizio "di punta" richiesto nella prestazione principale]* Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. g)** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

*[Nel caso in cui la stazione appaltante richieda il possesso di un servizio di punta anche in una prestazione secondaria, specificherà quale soggetto dovrà possedere tale requisito in relazione alle diverse tipologie di concorrenti, ferma restando la sua non frazionabilità].*

*[In caso di elenco di servizi analoghi richiesti nella prestazione principale]* Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. g)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

*[Nel caso in cui la stazione appaltante richieda il possesso di servizi anche in una prestazione secondaria, specificherà quale soggetto dovrà possedere tale requisito in relazione alle diverse tipologie di concorrenti, fermo restando che nel raggruppamento verticale ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire. In ogni caso la stazione appaltante può prescrivere misure minime per mandanti e mandatarie].*

*[Se previsti ulteriori requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. da b) a k)* I requisiti di cui al precedente punto **7.3 lett. ....** *[indicare i riferimenti degli ulteriori requisiti richiesti]* sono posseduti da: ..... *[la stazione appaltante indica quali soggetti devono possedere il requisito].*

## **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane** ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo **7.1 lett. a)** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..

*[Se richiesti altri servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia]*

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici dei servizi aggiuntivi e connessi.

**[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3]** I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCLAA oppure a specifici Albi]*.

**[In casi di richiesta di certificazioni del sistema di gestione della qualità e/o ambientale]** Il ricorso all'avvalimento per la certificazione ..... *[specificare la relativa valutazione di conformità]* comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara *[in alternativa, in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]* sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

**[Facoltativo]** Ai sensi dell'art. 89, comma 3 ult. periodo, del Codice, l'operatore economico sostituisce l'ausiliaria nei seguenti casi: ..... *[indicare i motivi non obbligatori di esclusione purché si tratti di requisiti tecnici]*.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

**[In caso l'appalto comprenda più tipologie di prestazione]** Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna delle seguenti prestazioni, qualora intenda subappaltarle: ..... *[la stazione appaltante identifica le prestazioni omogenee ai fini della corretta indicazione della terna per ciascuna tipologia]*. In tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a .....[2% del prezzo base dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice] e precisamente di importo pari ad € ....., salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

*N.B.: al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1% ovvero incrementarlo sino al 4%.*

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso .....[la stazione appaltante indica gli estremi per il deposito mediante bonifico bancario o postale];
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per ... giorni [*almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta come indicata al successivo paragrafo 13*] dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

**[Facoltativo: 7), 8), 9)]**

- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori [...] giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita

dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo su .....[*indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati ai servizi/forniture*] è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni.... [*indicare i giorni*].

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a ... [*indicare indirizzo mail/PEC*] e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore ..... del giorno .....

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno ..... giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

**[In caso di lotto unico]** I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € ..... secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. ....del .....[ *es., n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera*] pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

**[o in alternativa, in caso di suddivisione in lotti]** I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. ....del .....[ *es., n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera*] pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara [*in caso di suddivisione in lotti distinti aggiungere: in relazione "al lotto per il quale non è stato versato il contributo"*], ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano .... [*specificare modalità, es. tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore ..... alle ore ..... presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in ...*].

Il plico deve pervenire **entro le ore ..... del giorno .....**, **esclusivamente all'indirizzo ...** [*tenuto conto dell'obbligo di sopralluogo, la stazione appaltante è tenuta, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, a stabilire il termine per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte*].

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura:

**CIG ..... procedura aperta per .....**

**Scadenza offerte:.....Non aprire**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

**[Facoltativo]** Le dichiarazioni .....[specificare quali] potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www. ....>[indicare indirizzo completo delle pagine relative].

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

**[Facoltativo]** Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

**[Facoltativo]** È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione ..... [la stazione appaltante specifica la tipologia di documenti, avendo riguardo in particolare alla letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc.].

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per .....[*indicare il numero dei giorni pari ad almeno 180 giorni*] dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo [*ove la stazione appaltante abbia redatto un modello inserire la seguente frase: "preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. ...."*] e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura [e ove la stazione posseda un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"].

## 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su.....[*indicare dove reperire il DGUE*] secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

[*In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico*] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

### **In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

- 7) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3

maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1;
- 3) PASSOE del subappaltatore.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

*[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].*

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, *[in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell'ANAC inserire: "ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC"]* che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. *[in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità]* accetta il patto di integrità/protocollo di legalità ... *[indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. ... del, delibera n... del ... da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo]* allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);
6. *[in caso di vigenza di codice di comportamento della stazione appaltante]* dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con ..... reperibile a ..... *[indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo]* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. *[in caso di particolari condizioni di esecuzione]* accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
8. *[facoltativo]* si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

**Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”**

9. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

11. dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

12. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

13. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267**

15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 15, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Ciascun **subappaltatore** e ciascuna **ausiliaria** rendono le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 14 e, ove pertinente 15, allegandole al loro DGUE.

### **15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

16. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
17. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**

18. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
19. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

### **15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al citato d.m. 24 maggio 2012 recante “criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene” *[nel caso di bandi per l'affidamento dei servizi di sanificazione in strutture sanitarie sostituire il riferimento al d.m. 24 maggio 2012 con “d.m. 18 ottobre 2016 recante “criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti”]*, nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato speciale dell'appalto.

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
- b) elenco completo dei prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare nel rispetto del d.m. 24 maggio 2012 *[nel caso di bandi per l'affidamento dei servizi di sanificazione in strutture sanitarie sostituire con “d.m. 18 ottobre 2016];*
- c) **[facoltativo]** ..... *[la stazione appaltante indica ulteriori documenti eventualmente richiesti a complemento e corredo della relazione tecnica].*

**La relazione di cui alla lett. a)** è redatta ..... *[ove la stazione appaltante abbia predisposto un apposito schema di presentazione dell'offerta (anche utilizzando l'esempio di cui all'allegato n. 3) indicare il riferimento al relativo allegato del disciplinare; ove, invece, non intenda fornire alcuno schema, la stazione appaltante specifica in questo paragrafo il contenuto necessario della relazione precisando, per ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione indicato nella tabella di cui al successivo punto 18.1, gli elementi che il concorrente deve illustrare ai fini della valutazione].*

***[Nel caso bandi per l'affidamento di servizi di pulizia e fornitura di prodotti per l'igiene cui si applica il d.m. 24 maggio 2012 inserire la seguente descrizione dell'elenco di cui alla lett. b)]***

**L'elenco di cui alla lett. b)** contiene l'indicazione di tutti i prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare, riconducibili alle categorie di cui ai punti 5.3.1 (detergenti multiuso, per finestre e servizi sanitari) , 5.3.2 (disinfettanti e detergenti “superconcentrati), 5.3.3 (altri prodotti), **[facoltativo]** 5.3.4 (prodotti ausiliari) del d.m. 24 maggio 2012.

Tali prodotti devono, **a pena di esclusione** per irregolarità ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a), essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al capitolo 6, punto 6.1 e punto 6.2 del d.m. 24 maggio 2012.

Per i sottoelencati prodotti, il concorrente:

- 1) per ciascun prodotto della categoria 5.3.1, fornisce le informazioni di cui al punto 6.1.9 e, per i prodotti privi di marchio europeo Ecolabel, presenta l'allegato A, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.1.1 a 6.1.8 del d.m. 24 maggio 2012;
- 2) per ciascun prodotto delle categorie 5.3.2 e 5.3.3, fornisce le informazioni di cui al punto 6.2.10 e presenta l'allegato B, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.2.1 a 6.2.9 del d.m. 24 maggio 2012.
- 3) **[facoltativo]** per ciascun prodotto della categoria 5.3.4, le informazioni richieste dal medesimo paragrafo.

***[Nel caso bandi per l'affidamento di servizi di sanificazione in strutture sanitarie cui si applica il d.m. 18 ottobre 2016 inserire la seguente descrizione dell'elenco di cui alla lett. b)]***

**L'elenco di cui alla lett. b)** contiene l'indicazione di tutti i prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare, riconducibili alle categorie di cui ai punti 4.3.1 (detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari, anche superconcentrati); 4.3.2 (prodotti detergenti per impieghi specifici per le pulizie straordinarie) del d.m. 18 ottobre 2016.

Tali prodotti devono, **a pena di esclusione** per irregolarità ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a), essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al capitolo 5, punto 5.1 e punto 5.2 del d.m. 18 ottobre 2016.

Per i sottoelencati prodotti, il concorrente:

- 1) per ciascun prodotto della categoria 4.3.1, fornisce le informazioni richieste al medesimo punto ed al punto 5.1.10. Per i prodotti privi di marchio europeo Ecolabel, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 5.1.1 a 5.1.9 del d.m. 18 ottobre 2016, fornisce le ulteriori informazioni richieste ai predetti punti, presenta l'allegato A unitamente ai rapporti di prova e, per i prodotti superconcentrati, documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione.
- 2) per ciascun prodotto della categoria 4.3, fornisce le informazioni richieste al medesimo punto ed al punto 5.2.9 e, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 5.2.1 a 5.2.8 del d.m. 18 ottobre 2016, presenta l'allegato B.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

***[Facoltativo: qualora sia necessario conoscere le qualifiche professionali dei lavoratori in ragione della tipologia delle prestazioni richieste nei servizi oggetto dell'appalto]*** L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate delle seguenti specifiche prestazioni ..... *[la stazione appaltante individua le prestazioni in relazione alle quali, viste le loro peculiarità, ritiene necessario conoscere ex ante nominativo e qualifiche delle persone fisiche incaricate].*

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

**[Facoltativo]** È facoltà/obbligo del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara. I requisiti minimi che la variante deve rispettare sono i seguenti: ..... *[specificare, ai sensi dell'art. 95, comma 14 del Codice, i requisiti minimi delle varianti che devono essere comunque collegate all'oggetto dell'appalto]*. Le modalità di presentazione delle varianti sono le seguenti: .....*[specificare, ai sensi dell'art. 95, comma 14 del Codice, le modalità di presentazione]*.

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello..... *[riportare i riferimenti del modello redatto dalla stazione appaltante]* allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

a) ..... *[indicare il valore che la stazione appaltante intende richiedere, ad es.: prezzo complessivo, ribasso percentuale, prezzi unitari, etc. In caso di richiesta di offerta su una pluralità di beni o servizi, la stazione appaltante indica i singoli valori da richiedere per ciascuno di essi]*, al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

d) **[Facoltativo]** ..... *[indicare gli ulteriori elementi che gli operatori devono valorizzare i quali pur non concorrendo alla formazione dell'offerta economica oggetto di valutazione, servono a fissare alcuni prezzi unitari utili per eventuali proroghe/opzioni]*.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta *[in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto dell'appalto, aggiungere il periodo che segue: ... “o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare”]*.

**N.B.:** *quando la stazione appaltante richiede più valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo e ribasso) indica anche un criterio di prevalenza.*

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi *[la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis del Codice, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo]*.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	.....[indicare punteggio]
Offerta economica	.....[indicare punteggio max 30]
TOTALE	<b>100</b>

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

A							
n°	criteri di valutazione	max punti		sub-criteri di valutazione	max punti D	max punti Q	max punti T
1	..... [indicare criterio]	....	1.1	..... [indicare sub-criterio]	....		....
			1.2	..... [indicare sub-criterio]	....		....
2	..... [indicare criterio]	....	2.1	..... [indicare sub-criterio]	....		....
			2.2	..... [indicare sub-criterio]	....		....
Totale.					....		....

<b>B</b> .....							
<i>n°</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>max punti</i>		<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti Q</i>	<i>max punti T</i>
1	..... [indicare criterio]	....	1.1	..... [indicare sub-criterio]	....		....
			1.2	..... [indicare sub-criterio]	....		....
2	..... [indicare criterio]	....	2.1	..... [indicare sub-criterio]	....		....
			2.2	..... [indicare sub-criterio]	....		....
Totale.					....		....

*[Ove previsti criteri premiali volti a valorizzare il minore impatto sull'ambiente, ai sensi dell'art. 95, comma 13 del Codice, inserire il seguente elemento]*

<b>C</b> PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO FINALIZZATO A RIDURRE/CONTENERE GLI IMPATTI AMBIENTALI AI SENSI DEL D.M. .... [inserire il riferimento]							
<i>n°</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>max punti</i>		<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti Q</i>	<i>max punti T</i>
...	....	....	...	..... [indicare sub-criterio]			
			...	..... [indicare sub-criterio]			
Totale.					....		....

*[La stazione appaltante stabilisce i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, secondo quanto previsto all'articolo 95, comma 6 del Codice. In particolare, individua l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali di cui all'art. 34 del Codice, o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Se la ponderazione dei criteri non è possibile per ragioni oggettive, indicare l'ordine decrescente di importanza dei criteri.*

*Tra i criteri individuati dalla stazione appaltante possono essere previsti i criteri premiali di cui all'articolo 95, comma 13 del Codice indicando i relativi punteggi.*

*In caso di varianti, ai sensi dell'art. 95, comma 14 lett.b) del Codice, i criteri di aggiudicazione devono poter essere applicati sia alle varianti sia alle offerte conformi che non sono varianti]*

**[Facoltativo: soglia di sbarramento al punteggio tecnico]** Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a ..... [indicare la/le soglie di punteggio] per ..... [indicare "il punteggio tecnico complessivo" oppure indicare "i seguenti criteri: .....", specificando i criteri su cui applicare lo sbarramento]. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

**[In caso di criteri qualitativi]** A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo .... [indicare il metodo prescelto – cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. V - ad esempio: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario oppure confronto a coppie, etc.].

N.B.: Ove la stazione appaltante ricorra al metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, deve specificare nel bando il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione (ad es.: Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6 etc.) precisando, inoltre, il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato (ad es.: “la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo”).

**[In caso di criteri quantitativi]** A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo .... [indicare il metodo prescelto – cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. IV - ad esempio: interpolazione lineare, metodo bilineare, formule non lineari, formule indipendenti, etc.].

**[In caso di criteri tabellari]** Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

## 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la [selezionare una delle formule di seguito indicate]:

### Formula “quadratica”

$$C_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo

$R_i$  = ribasso offerto dal concorrente  $i$ -esimo

$R_{max}$  = ribasso dell'offerta più conveniente

$\alpha$  = ..... [si suggerisce di indicare, per il coefficiente  $\alpha$  un valore compreso tra 0 e 1]

**[o in alternativa]**

### Formula “bilineare”

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X (A_i / A_{soglia})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo

$A_i$  = ribasso percentuale del concorrente  $i$ -esimo

$A$  soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

$X$  = 0,90

$A_{max}$  = valore del ribasso più conveniente

[o in alternativa]

Formula con interpolazione lineare

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

$V_{ai}$  = coefficiente attribuito al concorrente ( $a$ ) rispetto al requisito ( $i$ )

$R_a$  = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente ( $a$ )

$R_{max}$  = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

[o in alternativa]

Formula “.....” [Riportare la formula non lineare/indipendente prescelta tra quelle riportate nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. IV o altre].

#### 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:.....[indicare, motivando la scelta, uno dei metodi - aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri- secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI].

[In caso di scelta del metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1] Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

$P_i$  = punteggio concorrente  $i$

$C_{ai}$  = coefficiente criterio di valutazione  $a$ , del concorrente  $i$

$C_{bi}$  = coefficiente criterio di valutazione  $b$ , del concorrente  $i$

.....

$C_{ni}$  = coefficiente criterio di valutazione  $n$ , del concorrente  $i$

$P_a$  = peso criterio di valutazione  $a$

$P_b$  = peso criterio di valutazione  $b$

.....

$P_n$  = peso criterio di valutazione  $n$

**[In caso di criteri con punteggi tabellari]** Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

**[In caso di scelta di un metodo diverso dall'aggregativo compensatore]**

Il punteggio è dato.....[indicare il metodo di calcolo prescelto, che deve rispettare i principi contenuti nelle linee guida n. 2 del 2016 par. VI, e le relative modalità di applicazione].

**[Facoltativo: I riparametrazione]** Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

**[Facoltativo: II riparametrazione]** Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

## **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno ....., alle ore ..... presso ... [indicare l'indirizzo] e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo ..... [specificare mezzo: es. pubblicazione sul sito informatico/PEC] almeno .....[indicare il numero] giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo ..... [specificare mezzo: ad es. pubblicazione sul sito informatico/PEC, etc.] almeno .....[indicare il numero] giorni prima della data fissata.

Il ..... [scegliere tra RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc ovvero, se presente nell'organico della stazione appaltante, apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante - cfr. Linee Guida ANAC n.3/2016] procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il .....[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: ..... [indicare le relative modalità].

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

*N.B.: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.*

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

*N.B.: le prescrizioni che seguono sono applicabili al periodo transitorio in attesa dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all'art. 77 del Codice. Pertanto, i commissari continueranno ad essere scelti dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice. Al momento di entrata in vigore dell'Albo tali prescrizioni verranno aggiornate.*

*Le incompatibilità di cui all'art. 77 comma 4 del Codice trovano una deroga dal secondo cpv. del comma 4 che consente la nomina del RUP in seno alla commissione, previa valutazione con riferimento alla singola procedura.*

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.....[min. 3 max 5] membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il.....[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

**[In caso di riparametrazione]** La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

**[In caso di soglia di sbarramento al punteggio tecnico]** La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 18.1 e li comunica al.....[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi *[già riparametrati, ove sia prevista la riparametrazione]* attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti *[ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento, etc.]*.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul .....*[scegliere tra prezzo o offerta tecnica]*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al.....[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

**[Facoltativo]** Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

**Prima dell'aggiudicazione**, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto.**

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

**L'aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

**La stipula** ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni [*la stazione appaltante può stabilire un termine diverso*] dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato..... [*indicare "con atto pubblico notarile informatico" oppure "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante" oppure "in modalità elettronica, mediante scrittura privata"*].

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

*N.B.: nei casi di cui all'art. 103, comma 11 del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata prevedendo l'esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.*

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di

stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € ..... La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**[Facoltativa: in caso di suddivisione dell'appalto in lotti]** Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore, secondo il seguente metodo .....*[prevedere il metodo esatto di calcolo della proporzione]*.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

#### **24. CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" *[nel caso di bandi per l'affidamento dei servizi di sanificazione in strutture sanitarie sostituire con "d.m. 18 ottobre 2016 recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti"]*.

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

*N.B.: le stazioni appaltanti sono tenute, ai sensi degli articoli 34 e 71 del Codice, ad introdurre nel Progetto del servizio di cui all'art. 23 commi 14 e 15 del Codice (in particolare nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nello schema di contratto) le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nel d.m. 24 maggio 2012 e s.m.i., recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" oppure, nel caso di bandi per l'affidamento dei servizi di sanificazione in strutture sanitarie, nel d.m. 18 ottobre 2016 recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti".*

#### **25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

**[Facoltativo]** A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato, riportati nella Tabella E dell'Allegato 1.

**[Facoltativo]** Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati.

**[Facoltativo: inserimento dei lavoratori svantaggiati]** Oltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali, la stazione appaltante intende perseguire, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381, anche lo scopo di promuovere l'inserimento di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della citata legge. A tal fine, l'aggiudicatario ha l'obbligo – una volta adempiuto quello relativo alla salvaguardia dei livelli occupazionali – di riservare una quota percentuale nell'ambito delle nuove assunzioni ai soggetti svantaggiati. Tale quota sarà definita in sede contrattuale d'accordo con la stazione appaltante, tenendo conto delle esigenze organizzative dell'aggiudicatario.

**[Facoltativo: qualora per l'espletamento del servizio o della fornitura siano richieste particolari condizioni]** Per l'esecuzione del servizio/fornitura oggetto del presente appalto è richiesto.....[specificare la condizione particolare di esecuzione richiesta], la cui accettazione è stata dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta (punto 15.3.1, n. 7). In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto.

## **26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

**[Nel caso si escluda la competenza arbitrale ex art. 209 del Codice]** Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di ..... [indicare il foro competente], rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

**[In alternativa, nel caso di clausola compromissoria ex art. 209 del Codice]** Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli artt. 205 e 206, sono deferite alla competenza arbitrale, mediante clausola compromissoria che è inserita nel contratto, salvo ricusazione da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 209, comma 3 del Codice, l'autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con .....n.....del.....[indicare il provvedimento, con numero e data, adottato dell'organo di governo, di autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria].

## **27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

**Tabella A –Superfici e finiture**

Tipologia di aree	Descrizione	N.	Mq per tipologia di materiale						Mq totali
			<i>parquet</i>	<i>marmo</i>	<i>linoleum</i>	<i>ceramica</i>	<i>moquette</i>	<i>metallo</i>	
Aree comuni	Ingressi principali								
	Sale attesa								
	Corridoi, atri, scale e pianerottoli								
	Ascensori								
	.....								
Uffici di rappresentanza	Aula Magna								
	Uffici del dirigente generale								
	.....								
Aule/uffici e aree lavoro	Uffici personale								
	Biblioteca								
	Sale riunioni								
	Aule didattiche								
	.....								
Aree tecniche	Palestre, impianti sportivi coperti e spogliatoi								
	Impianti sportivi scoperti								
	Piscina								
	Laboratori								
	Archivi, Magazzini e Ripostigli								
	Locali tecnici con impianti, Stanze server e macchinari informatici								
	Autorimessa								
	.....								
Servizi igienici	Area WC								
	Area antibagno								
	Rivestimenti bagni								
	.....								
Cucine e mense	Cucine, Mense								
	Rivestimenti cucine								
	.....								
Superfici scoperte	Balconi, terrazze, camminamenti								
	Scale esterne e di sicurezza								

ALLEGATO 1 – ESEMPIO DI RILEVAZIONI UTILI A DEFINIRE L'AMBITO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Tipologia di aree	Descrizione	N.	Mq per tipologia di materiale						Mq totali
			<i>parquet</i>	<i>marmo</i>	<i>linoleum</i>	<i>ceramica</i>	<i>moquette</i>	<i>metallo</i>	
	Terrazzo di copertura								
	Cortili, vialetti, marciapiedi, accessi, parcheggi								
.....	.....								

**Tabella B –Elementi oggetto del servizio**

Descrizione	Aree comuni	Uffici di rappresentanza	Aule/uffici e aree lavoro	Aree tecniche	.....
Superfici vetrate (finestre/porte/pareti)	mq	mq	mq	mq	mq
Facciate continue	mq	mq	mq	mq	mq
Finestre	n. .... mq	n. .... mq	n. .... mq	n. .... mq	n. .... mq
balconi	n.	n.	n.	n.	n.
Serrande	n. .... mq	n. .... mq	n. .... mq	n. .... mq	n. .... mq
Persiane	n. .... mq	n. .... mq	n. .... mq	n. .... mq	n. .... mq
Tende	n. .... mq	n. .... mq	n. .... mq	n. .... mq	n. .... mq
Porte in legno	n.	n.	n.	n.	n.
Porte ignifughe	n.	n.	n.	n.	n.
Portoni	n.	n.	n.	n.	n.
Maniglie in ottone	n.	n.	n.	n.	n.
Scaffalature metalliche	mq	mq	mq	mq	mq
Scaffalature in legno	mq	mq	mq	mq	mq
Scrivanie/tavoli	n.	n.	n.	n.	n.
Computer	n.	n.	n.	n.	n.
Corpi illuminanti (a incasso/applique)	n.	n.	n.	n.	n.
Lampade a sospensione	n.	n.	n.	n.	n.
Termosifoni e/o apparecchi di condizionamento	n.	n.	n.	n.	n.
Targhe	n.	n.	n.	n.	n.
Cartelli e segnaletica	n.	n.	n.	n.	n.
Tappeti	n. .... mq	n. .... mq	n. .... mq	n. .... mq	n. .... mq
Quadri	n.	n.	n.	n.	n.
.....					

.....					
-------	--	--	--	--	--

**Tabella C - Descrizione sigle delle frequenze**

Descrizione frequenza	Sigla
Tri, bi- giornaliera	3/G, 2/G
Giornaliera	G
Tre, due volte a settimana	3/S, 2/S
Settimanale	S
Due, tre, quattro, .... n volte al mese	2/M, 3/M ..... n/M
Mensile	M
Bi, tri, quadri e semestrale	M/2, M/3, M/4 e M/6
Annuale	A
Cadenza continua	CC

**Tabella D.1 - Frequenze dei servizi per tipologia di ambiente**

Prestazioni da eseguire	Tipologia di ambiente	Arece comuni	Uffici di rappresentanza	Aule/ uffici e aree lavoro	Arece tecniche	....
	Svuotamento cestini gettacarte, sostituzione sacchetti, separazione dei rifiuti da destinare alla raccolta differenziata					
Spolveratura a umido fino ad altezza operatore di arredi (tavoli, scrivanie, cassettiere, sedie, armadi, poltrone, divani, scaffalature, etc.) e suppellettili (telefoni, computer, apparecchiature informatiche, lampade da tavolo, piantane, etc.)						
Pulizia e sanificazione, con apposito prodotto anti-batterico idoneo alle apparecchiature elettroniche delle parti di contatto delle apparecchiature e degli impianti tecnologici (telefono, tastiera, mouse, pulsantiere, interruttori, ecc.)						
Spolveratura a umido superiore ad altezza operatore di arredi (scaffalature, armadi, etc.), suppellettili (bacheche, targhe e segnaletica, etc.)						
Spolveratura con strumenti idonei di arredi di pregio (suppellettili, quadri, statue, stampe, etc.)						

ALLEGATO 1 – ESEMPIO DI RILEVAZIONI UTILI A DEFINIRE L'AMBITO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Prestazioni da eseguire	Tipologia di ambiente	Aree comuni	Uffici di rappresentanza	Aule/uffici e aree lavoro	Aree tecniche	....
Spolveratura ringhiere, mancorrenti, battiscopa						
Spolveratura corpi illuminanti (lampade a soffitto – sospese e ad incasso – e applique a parete)						
Spolveratura con panno umido degli elementi radianti e delle superfici esterne degli split, dei fan-coils e di ogni apparecchiatura visibile, sia posizionata a terra che sospesa a parete						
Spolveratura con panno umido di griglie e bocchette impianti di aerazione						
Spolveratura con panno umido ed eventuale aspirazione delle tende alla veneziana, delle tende scorrevoli in tessuto a pannelli verticali e di ogni altra tipologia di tendaggio fisso eventualmente presente						
Spolveratura controsoffitti, con eventuale rimozione ad umido di macchie di sporco ove esistenti						
Spolveratura e lucidatura di pareti e soffitto della cabine ascensori, con eliminazione delle macchie di sporco ove esistenti, compresa pulitura delle specchiature interne e delle pulsantiere interne ed esterne con prodotto anti-batterico						
Spolveratura ed eventuale lavaggio (secondo necessità) di ringhiere e corrimano delle scale interne						
Spazzatura superfici di calpestio						
Spazzatura con panno morbido autolucidante di pavimenti in marmo compresa rimozione puntuale di macchie di sporco						
Battitura ed aspirazione elettromeccanica di pavimenti in moquette, stuoie e zerbini, compresa rimozione puntuale macchie di sporco						
Battitura ed aspirazione elettromeccanica di sedie, divani, poltrone in tessuto						
Detersione di arredi (tavoli, scrivanie, cassettiere, sedie, armadi, poltrone, divani, scaffalature, suppellettili ( bacheche, targhe e segnaletica, etc.)						

Tipologia di ambiente	Aree comuni	Uffici di rappresentanza	Aule/uffici e aree lavoro	Aree tecniche	....
Prestazioni da eseguire					
Rimozione di macchie ed impronte da superfici orizzontali e verticali lavabili					
Detersione porte in materiale lavabile					
Detersione e lucidatura targhe e maniglie					
Detersione ringhiere, mancorrenti, battiscopa					
Lavaggio superfici di calpestio					
Spazzatura e successivo lavaggio, senza uso di cere, di pavimenti in marmo					
Lavaggio a fondo della moquette effettuato a macchina, con utilizzo di apposita schiuma detergente e disinfettante e/o smacchiatori specifici.					
Spazzatura e lavaggio pavimento ascensori/montacarichi					
Deceratura/ceratura con lucidatura a macchina, di tutti i pavimenti in marmo con idoneo prodotto antisdrucchiolo					
Lavaggio vetri finestre e porte-finestra (su entrambi i lati se accessibili dall'interno), compreso lavaggio di relativi telai metallici, profili, coprifili e maniglie e lavaggio, con eventuale raschiatura, di davanzali esterni ed interni, ringhiere e corrimano di finestre e balconi					
Detersione infissi esterni non raggiungibili dall'interno					
Lavaggio delle tende in tessuto					
Deragnatura soffitti e pareti					
.....					

**Tabella D.2 - Frequenze per servizi igienici e cucina**

Descrizione Attività	Frequenza servizi igienici	Frequenza cucine e mense
----------------------	----------------------------	--------------------------

ALLEGATO 1 – ESEMPIO DI RILEVAZIONI UTILI A DEFINIRE L'AMBITO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Svuotamento cestini con cambio sacchetto e separazione dei rifiuti da destinare alla raccolta differenziata		
Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti degli apparecchi di distribuzione prodotti igienici		
Spazzatura e lavaggio pavimenti con idoneo prodotto igienizzante		
Lavaggio piastrelle di rivestimento pareti - in prossimità di w.c. e lavandini - con apposito prodotto igienizzante		
Lavaggio e disinfezione sanitari, rubinetterie, accessori, top con prodotto germicida		
Detersione specchi		
Detersione e disinfezione dei distributori igienici vari (salviette, carta igienica, sapone, ecc.)		
Detersione e disinfezione rivestimenti, lavandino, elettrodomestici, arredi e piani di lavoro della cucina con prodotti specifici igienizzanti		
Spolveratura corpi illuminanti ad incasso e bocchette di estrazione aria		
Detersione superfici lavabili delle porte e lucidatura relative maniglie		
Spolveratura controsoffitti		
Trattamento degli scarichi con apposito prodotto disincrostante, per eliminare l'insorgere di eventuali occlusioni		
Disincrostazione dei sanitari		
Deragnatura		
Raccolta differenziata e conferimento di rifiuti ai punti di raccolta		
Detersione raggiungibili dall'interno (infissi compresi vetri, tapparelle, persiane, veneziane ed altri frangisole lavabili )		
Verifica funzionamento impianti di segnalazione emergenze		
Segnalazione guasti o malfunzionamento impianti		
Detersione infissi esterni non raggiungibili dall'interno		
.....		

**Tabella D.3- Frequenze dei servizi aree esterne**

Descrizione Attività	Frequenza
Svuotamento contenitori portarifiuti con eventuale sostituzione sacchetti	
Raccolta e conferimento ai punti di raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo	

ALLEGATO 1 – ESEMPIO DI RILEVAZIONI UTILI A DEFINIRE L'AMBITO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Spazzatura balconi, terrazze, camminamenti	
Spazzatura delle scale esterne con pulizia delle relative ringhiere	
Spazzatura e pulizia delle parti esterne (cortili, vialetti, marciapiedi, accessi, parcheggi, etc), da piccoli rifiuti e foglie ed altri ingombri	
Spazzatura terrazzo di copertura, con controllo e pulizia griglie di imboccatura pluviali	
Pulizia delle griglie e dei chiusini di smaltimento delle acque meteoriche	
Lavaggio balconi, terrazze, camminamenti	
Lavaggio scale esterne	
Lavaggio parti esterne pavimentate	
Rimozione di macchie e scritte da superfici orizzontali e verticali lavabili	
Pulizia cartellonistica e segnaletica	
Pulizia coperture, sporgenze ed altri elementi architettonici da escrementi aviari ed altri rifiuti	
Pulizia grate, inferriate, cancelli esterni, suppellettili, arredi etc.	
Segnalazione guasti, malfunzionamento impianti o interventi di manutenzione e ripristino di suppellettili, cartellonistica e segnaletica	
.....	

**Tabella E - Personale attualmente impegnato nel servizio di pulizia – CCNL ..... [indicare il contratto applicato dall'appaltatore uscente]**

N. unità di personale	Qualifica/Categoria	Livello	Anzianità	Monte ore settimanale	Sede di lavoro	Lavoratori di cui alla l. 68/1999

**Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica**

N.B.: I criteri di seguito indicati sono esclusivamente dimostrativi e costituiscono meri esempi a supporto della Stazione appaltante, alla cui totale discrezionalità è rimessa la scelta dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica ritenuti più adeguati alla gara. I criteri di cui alle tabelle C sono tratti dai d.m. relativi ai CAM di riferimento.

A ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO							
	<i>critero</i>	<i>max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti Q</i>	<i>max punti T</i>
1	Qualità della struttura organizzativa del personale	...	1.1	Adeguatezza della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro proposto	...	...	...
			1.2	Messa a disposizione e reperibilità di un supervisore/coordinatore con formazione tecnica su sistemi di pulizia e tipologia di materiali	...	...	...
			1.3	Ampliamento delle fasce di reperibilità del responsabile del servizio	...	...	...
			1.4	Messa a disposizione di un ispettore della qualità con specifica formazione professionale	...	...	...
			1.5	Qualità della formazione specialistica dedicata al personale anche in relazione a quanto previsto dal d.lgs 81/2008 e dal d.m. 24.5.2012 (CAM) [in caso di bandi per l'affidamento dei servizi di sanificazione in strutture sanitarie sostituire il riferimento al d.m. 24.5.2012 con il d.m. 18.10.2016]	...	...	...
			1.6	Numero di ore dedicate alla formazione del personale	...	...	...
			...	.....	...	...	...
2	Qualità del piano di lavoro e delle apparecchiature utilizzate	...	2.1	Adeguatezza del piano di lavoro ed efficienza della struttura logistica	...	...	...
			2.2	efficacia delle metodologie e dei sistemi proposti	...	...	...
			2.3	Coerenza del monte ore proposto per tipologia di addetto con il piano di lavoro e i macchinari utilizzati	...	...	...
			2.4	Caratteristiche dei macchinari in termini di capacità operativa e rumorosità	...	...	...
			2.5	Efficienza della pulizia e manutenzione dei macchinari e delle attrezzature	...	...	...
			2.6	Minimizzazione dell’interferenza con le attività lavorative della stazione appaltante derivante dalla calendarizzazione degli interventi/fasce orarie proposte	...	...	...

ALLEGATO 2 – ESEMPIO DI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

A ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO							
	<i>critério</i>	<i>max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti Q</i>	<i>max punti T</i>
			2.7	Disponibilità ad effettuare interventi specifici in giorni non lavorativi	...	...	...
			2.8	Disponibilità, in caso di particolari esigenze, a modificare l’orario di esecuzione del servizio in funzione dell’andamento delle attività lavorative	...	...	...
			2.9	Incremento della frequenza di esecuzione delle attività	...	...	...
			2.10	Efficienza del sistema di gestione delle attività extra-canone, dalla richiesta alla rendicontazione	...	...	...
			...	.....	...	...	...
3	Qualità dei servizi migliorativi	...	3.1	Disponibilità e funzionalità di un sistema informatico che gestisca la pianificazione degli interventi (giornalieri e periodici) e la relativa rendicontazione	...	...	...
			3.2	Funzionalità delle soluzioni tecnologiche innovative derivanti da software e implementazioni informatiche applicate al servizio	...	...	...
			3.3	Efficienza delle modalità e dei tempi di sostituzione degli addetti assenti	...	...	...
			3.4	Efficienza dei sistemi di segnalazione e riduzione del tempo di intervento per la risoluzione di problematiche specifiche	...	...	...
			...	.....	...	...	...
TOTALE PUNTI					...	...	...

B SISTEMI DI AUTOVERIFICA							
	<i>critério</i>	<i>max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti Q</i>	<i>max punti T</i>
1	Efficacia del sistema di autoverifica degli standard di qualità del servizio (controllo di risultato)	...	1.1	Adeguatezza delle figure professionali adibite al controllo	...	...	...
			1.2	Funzionalità ed efficacia del sistema di controllo per verificare il rispetto degli standard di qualità richiesti dal capitolato e della relativa rendicontazione	...	...	...
			1.3	Funzionalità ed efficienza di apparecchiature/ strumenti o di sistemi tecnologici utilizzati per la verifica degli standard di qualità	...	...	...

<b>B SISTEMI DI AUTOVERIFICA</b>							
	<i>critério</i>	<i>max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti Q</i>	<i>max punti T</i>
			1.4	Frequenza delle ispezioni a campione/ controlli	...	...	...
			...	.....	...	...	...
2	Efficacia del sistema di autoverifica delle modalità di esecuzione del servizio (controllo di processo)	...	2.1	Funzionalità ed efficacia del sistema di controllo di processo e relativa rendicontazione	...	...	...
			2.2	Funzionalità ed efficienza di apparecchiature/strumenti o di sistemi tecnologici utilizzati per la verifica delle modalità di esecuzione del servizio	...	...	...
			...	.....	...	...	...
<b>TOTALE PUNTI</b>					...	...	...

<b>C PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO FINALIZZATO A RIDURRE GLI IMPATTI AMBIENTALI AI SENSI DEL D.M. 24 MAGGIO 2012</b>							
	<i>critério</i>	<i>max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti Q</i>	<i>max punti T</i>
Efficacia del piano gestionale del servizio finalizzato a ridurre l'impatto ambientale			1	Efficacia delle procedure proposte per ridurre il consumo di sostanze chimiche (uso di prodotti riutilizzabili in microfibra; efficienza dei sistemi di dosaggio e relativa formazione del personale, etc.)	...	...	...
			2	Efficienza energetica delle apparecchiature utilizzate in relazione al consumo al mq	...	...	...
			3	Efficacia delle soluzioni proposte per minimizzare i consumi di acqua ed energia	...	...	...
			4	Efficacia del sistema proposto per la riduzione dei rifiuti e per incentivare la raccolta differenziata da parte degli utenti	...	...	...
			5	Efficacia di ulteriori soluzioni proposte per la riduzione dell'impatto ambientale	...	...	...
			6	Incidenza percentuale dei prodotti di pulizia conformi ai criteri di assegnazione delle etichette ambientali ISO di tipo I sulla quantità totale di prodotti di pulizia utilizzati	...	...	...
			7	Efficacia dei macchinari nel trattenere PM10 (anche tenuto conto della periodicità di sostituzione dei filtri)	...	...	...
<b>TOTALE PUNTI</b>					...	...	...

[Nel caso di bandi per l'affidamento dei servizi di sanificazione in strutture sanitarie sostituire la tabella di cui punto B con la seguente tabella, redatta sulla base del d.m. 18 ottobre 2016 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

ALLEGATO 2 – ESEMPIO DI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti”]

<b>C PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE FINALIZZATO A RIDURRE GLI IMPATTI AMBIENTALI AI SENSI DEL D.M. 18 OTTOBRE 2016</b>						
<i>critero</i>	<i>max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti Q</i>	<i>max punti T</i>
Efficacia del piano di gestione ambientale	...	1	Riduzione dei consumi energetici, efficacia dei macchinari nel trattenere PM10 (anche tenuto conto della periodicità di sostituzione dei filtri) nonché riduzione di altri impatti ambientali derivanti dalla capacità del macchinario di procrastinare altre operazioni di pulizia	...	...	...
		2	Efficacia di sistemi e tecnologie utilizzati per garantire il mantenimento dei livelli di qualità delle prestazioni di macchinari e attrezzature al fine di ridurre la variabilità di utilizzo e gli sprechi dovuti all’errore umano	...	...	...
		3	Efficacia delle ulteriori soluzioni/misure di gestione per minimizzare i consumi energetici e idrici	...	...	...
		4	Efficacia delle ulteriori soluzioni/misure di gestione per minimizzare la produzione dei rifiuti e migliorare la raccolta differenziata	...	...	...
		5	Efficacia delle caratteristiche supplementari, rispetto ai minimi richiesti nel capitolato e nel d.m. 18.10.2016, dei sistemi di dosaggio e/o delle tecniche di pulizia e/o delle procedure atte a ridurre il consumo di sostanze chimiche e/o prodotti	...	...	...
<b>TOTALE PUNTI</b>				...		...

## SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

La relazione tecnica di cui alla lett. a) del punto 16 contiene:

### A. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il concorrente illustra la proposta di organizzazione e il piano di lavoro che intende attuare per l’esecuzione del servizio fornendo, in particolare, gli elementi di seguito indicati.

#### 1. Con riferimento al criterio “qualità della struttura organizzativa del personale”

- 1.1. descrivere la struttura organizzativa del personale e il gruppo di lavoro preposti all’erogazione del servizio;
- 1.2. indicare l’eventuale presenza di un supervisore/coordinatore specificandone la formazione tecnica e le fasce di reperibilità;
- 1.3. indicare l’eventuale ampliamento delle fasce di reperibilità del responsabile del servizio;
- 1.4. indicare l’eventuale presenza di un ispettore della qualità specificandone la formazione professionale;
- 1.5. descrivere il programma formativo dedicato al personale, anche in relazione alle disposizioni del d. lgs 81/2008 e del d.m. 24.5.2012 (CAM) *[in caso di bandi per l’affidamento dei servizi di sanificazione in strutture sanitarie sostituire il riferimento al d.m. 24.5.2012 con il d.m. 18.10.2016]*;
- 1.6. indicare il numero di ore dedicate alla formazione del personale.

#### 2. Con riferimento al criterio “qualità del piano di lavoro e delle apparecchiature utilizzate”:

- 2.1. illustrare, nel dettaglio, il piano di lavoro proposto e la struttura logistica in termini di organizzazione del lavoro e delle modalità di erogazione delle prestazioni
- 2.2. descrivere le metodologie e i sistemi proposti per l’esecuzione del servizio;
- 2.3. indicare il numero di monte ore per tipologia di addetto, in relazione al piano di lavoro ed ai macchinari utilizzati;
- 2.4. illustrare i macchinari utilizzati, con indicazione della capacità operativa e della rumorosità;
- 2.5. indicare i sistemi di pulizia e manutenzione dei macchinari e delle attrezzature;
- 2.6. indicare le fasce orarie di esecuzione del servizio in termini di minimizzazione dell’impatto sull’attività lavorativa della stazione appaltante;
- 2.7. indicare l’eventuale disponibilità ad effettuare interventi specifici in giorni non lavorativi;
- 2.8. indicare l’eventuale disponibilità, in caso di particolari esigenze, a modificare l’orario di esecuzione del servizio in funzione dell’andamento delle attività lavorative;
- 2.9. indicare l’eventuale incremento della frequenza di esecuzione delle attività;
- 2.10. descrivere il sistema di gestione delle attività extra-canone, dalla richiesta alla rendicontazione.

#### 3. Con riferimento al criterio “qualità dei servizi migliorativi”:

- 3.1. illustrare l’eventuale sistema informatico che gestisca la pianificazione degli interventi (giornalieri e periodici) e la relativa rendicontazione;
- 3.2. descrivere le eventuali soluzioni tecnologiche innovative in termini di software ed implementazioni informatiche applicate al servizio;

- 3.3. indicare le modalità e i tempi proposti per garantire la sostituzione degli addetti assenti;
- 3.4. indicare i sistemi di segnalazione e i tempi di intervento per la risoluzione di problematiche specifiche.

## **B. SISTEMI DI AUTOVERIFICA**

Il concorrente illustra metodologie e sistemi di verifica che intende attuare fornendo, in particolare, gli elementi di seguito indicati.

### **1. Con riferimento al criterio “efficacia del sistema di autoverifica degli standard di qualità del servizio (controllo di risultato)”:**

- 1.1. indicare le figure professionali dedicate al controllo e la relativa formazione professionale;
- 1.2. descrivere il sistema di controllo proposto per effettuare le verifiche degli standard di qualità del servizio e la relativa rendicontazione;
- 1.3. descrivere le apparecchiature/strumenti o i sistemi tecnologici utilizzati per le verifiche degli standard di qualità;
- 1.4. indicare quante ispezioni a campione/controlli si propone di effettuare.

### **2. Con riferimento al criterio “efficacia del sistema di autoverifica delle modalità di esecuzione del servizio (controllo di processo)”:**

- 2.1. descrivere il sistema di controllo del processo utilizzato per verificare le modalità di esecuzione del servizio (in termini di rispetto, da parte del personale esecutore, delle fasce orarie, della programmazione prevista, etc.) e la relativa rendicontazione;
- 2.2. descrivere le apparecchiature/strumenti o i sistemi tecnologici utilizzati per la verifica delle modalità di esecuzione del servizio.

## **C. PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO FINALIZZATO A RIDURRE GLI IMPATTI AMBIENTALI AI SENSI DEL D.M. 24 MAGGIO 2012**

Il concorrente illustra, nel piano gestionale, le misure di gestione ambientale che si impegna ad adottare durante l’esecuzione del servizio, descrivendo in particolare, gli elementi di seguito indicati.

### **Con riferimento al criterio relativo all’efficacia del piano gestionale del servizio finalizzato a ridurre l’impatto ambientale:**

1. illustrare le procedure proposte per garantire la riduzione del consumo di sostanze chimiche, specificando anche l’eventuale ricorso a prodotti riutilizzabili in tessuto microfibra, i sistemi di dosaggio utilizzati (manuali, automatici etc.) e l’eventuale formazione specifica al personale in merito alla diluizione dei prodotti;
2. specificare marca, modello, potenza (KW) di apparecchiature e macchinari elettrici utilizzati, indicando il numero di ore di utilizzo nell’arco del ..... [la stazione appaltante deve indicare l’arco temporale di riferimento, ad es.: mese/semestre/anno, etc.] con riferimento ai luoghi in cui il servizio sarà erogato, al fine di calcolare il consumo energetico previsto al mq;
3. illustrare le soluzioni proposte per minimizzare i consumi di acqua ed energia;
4. illustrare il sistema proposto per la riduzione dei rifiuti e per incentivare la raccolta differenziata da parte degli utenti;
5. descrivere le eventuali ulteriori iniziative proposte per la riduzione dell’impatto ambientale;

6. indicare la quota percentuale della quantità di prodotti con etichetta ISO di tipo I utilizzati rispetto alla quantità totale dei prodotti utilizzati;
7. indicare la tipologia di filtri usati in relazione al trattenimento di PM10, quante macchine utilizzano tali filtri e con quale frequenza vengono sostituiti.

*[Nel caso di bandi per l'affidamento dei servizi di sanificazione in strutture sanitarie sostituire la parte C dello schema di presentazione dell'offerta con la seguente tabella, redatta sulla base del d.m. 18 ottobre 2016 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti"]*

### **C. PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE FINALIZZATO A RIDURRE GLI IMPATTI AMBIENTALI**

Il concorrente illustra, nel piano di gestione ambientale, le misure di gestione ambientale che si impegna ad adottare durante l'esecuzione del servizio, con particolare riferimento agli elementi di seguito indicati.

#### **Con riferimento al criterio relativo all'efficacia del piano di gestione ambientale**

1. Elencare i macchinari e le apparecchiature elettriche (tipologia, marca e modelli e potenza in kW, livello di rumorosità) indicando tempi di utilizzo al mese per un mq "tipo" ovvero in riferimento alle aree omogenee più rappresentative (aree di rischio clinico); con riferimento alle macchine che puliscono in aspirazione, indicare le caratteristiche dei filtri con riguardo alla capacità di trattenere PM10, quante macchine utilizzano tali filtri e con quale frequenza vengono sostituiti; illustrare eventuali ulteriori vantaggi, in termini di riduzione di impatto ambientale, derivanti dall'utilizzo di specifici macchinari che consentano di procrastinare altre operazioni di pulizia;
2. illustrare eventuali sistemi e tecnologie utilizzati per garantire il mantenimento dei livelli di qualità delle prestazioni di macchinari e attrezzature al fine di ridurre la variabilità di utilizzo e gli sprechi dovuti all'errore umano.
3. illustrare eventuali ulteriori soluzioni/misure di gestione proposte per minimizzare i consumi energetici e idrici;
4. illustrare eventuali ulteriori soluzioni/misure di gestione proposte per minimizzare la produzione di rifiuti e migliorare la raccolta differenziata;
5. illustrare le eventuali caratteristiche supplementari - rispetto ai minimi richiesti dal capitolato e dal d.m. 18 ottobre 2016 – di: sistemi di dosaggio; tecniche di pulizia; procedure per ridurre il consumo di sostanze chimiche e/o dei prodotti.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

**Bando-tipo n. 2**

**Nota illustrativa**

**Schema di disciplinare di gara**

**Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**

1. Premessa .....	3
2. Criteri ambientali minimi - CAM .....	4
3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti (art. 3) .....	5
4. Requisiti speciali e mezzi di prova (art. 7) .....	6
5. Contenuto della busta B – offerta tecnica (art. 16) .....	7
6. Criterio di aggiudicazione (art. 18) .....	9
7. Clausola Sociale (art. 25) .....	10

## **1. Premessa**

Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito, Codice) dispone che “L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunemente denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti” (art. 213, comma 2) e che «successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi» (art. 71), precisando ulteriormente che “le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo” (*ibidem*).

L’Autorità, dopo l’adozione del Bando-tipo n. 1 sui servizi e le forniture in generale, ha proceduto all’aggiornamento del Bando-tipo sui servizi di pulizia, tenendo conto delle novità del Codice e del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo).

Tale atto prende le mosse dal citato Bando tipo n. 1, opportunamente integrato con clausole di dettaglio mirate alla disciplina di aspetti specifici e tipici dei servizi di pulizia. In tale ottica, a differenza di tale modello, il Bando-tipo sui servizi di pulizia è corredato di allegati, costituenti parte integrante della *lex specialis*, volti a fornire elementi di indirizzo per l’esatta individuazione dei fabbisogni nonché a declinare (possibili) criteri qualitativi per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il presente lavoro – alla luce del nuovo Codice – adotta il Bando-tipo n. 2 sui servizi di pulizia nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, così perseguendo l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento a garanzia di efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti (art. 213). Si tratta, invero, dello schema di Disciplinare di gara, che presenta aspetti di complessità maggiore rispetto al mero bando di gara e, dunque, esigenze di orientamento e standardizzazione più avvertite dalle stazioni appaltanti.

Il Disciplinare prende in considerazione la sola procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, del Codice. Tale scelta si impone come doverosa alla luce dell’obbligatorio utilizzo del criterio citato, imposto dall’art. 95, comma 3, lett. a) del Codice. Il criterio prescelto appare, invero, di particolare significato anche per il legislatore comunitario al fine di contemperare i fattori qualitativi accanto agli aspetti meramente economici (*cf.* artt. 67 e 68 della direttiva 2014/24/UE).

Il Disciplinare in commento riguarda la gestione di gare per l’approvvigionamento del servizio di pulizia per tutte le amministrazioni non soggette all’obbligo di acquisto centralizzato per le categorie merceologiche di cui al d.m. 24 dicembre 2015 (valido per il biennio 2016-2017), emanato in attuazione dell’art. 9, comma 3, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con modificazioni dalla legge n. 23 giugno 2014, n. 89), nonché per tutte le amministrazioni che, pur essendo tenute all’obbligatorio acquisto centralizzato, non avendo disponibilità di convenzioni e/o accordi quadro, necessitano di bandire autonomamente la gara.

Il Disciplinare in parola è vincolante nei settori ordinari e per gli enti aggiudicatori aventi natura di amministrazioni aggiudicatrici che operano nei settori speciali. Tuttavia, si invitano anche gli altri enti ad utilizzare le parti dello schema proposto, qualora compatibili con la disciplina dei suddetti settori, al fine di ottenere una maggiore standardizzazione dei documenti di gara.

Non è obbligatorio l’utilizzo del Disciplinare tipo nel caso di gare bandite dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l’acquisto centralizzato dei servizi di pulizia mediante convenzioni o accordi quadro. È nella

facoltà della stazione appaltante utilizzare il Bando-tipo n. 2, limitatamente alle parti compatibili con le specificità delle gare da essi bandite.

Il modello deve essere letto alla luce sia della nota illustrativa allegata al Bando-tipo n. 1 sui servizi e le forniture in generale, sia della presente nota illustrativa che fornisce chiarimenti e precisazioni sulle clausole del disciplinare che costituiscono espressione delle peculiarità del servizio di pulizia.

## **2. Criteri ambientali minimi - CAM**

L'art. 34 del Codice stabilisce che le stazioni appaltanti contribuiscano al *“conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi”*. Per l'attuazione di tale piano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato, nel settore delle pulizie, il d.m. 24 maggio 2012 recante *“criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene”* e il d.m. del 18 ottobre 2016 recante *“criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti”* (CAM).

Il primo comma dell'art. 34 citato impone alle stazioni appaltanti di inserire, nella documentazione progettuale e di gara, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei citati d.m..

Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che le stazioni appaltanti, qualora intendano valorizzare, tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto, gli aspetti ambientali (cfr. art. 95, comma 6 del Codice), debbano tenere in considerazione i criteri premianti definiti nei suddetti decreti.

Nel Disciplinare-tipo è stata data attuazione all'obbligo di cui al comma 1, sia richiamando l'obbligo di rispettare tali criteri nell'esecuzione del servizio (cfr. art 24 del Disciplinare), sia obbligando i concorrenti a fornire, nell'offerta tecnica, l'elenco dei prodotti (adempimento richiesto dalle specifiche tecniche contenute nei citati d.m. - cfr. più ampiamente par. n. 5).

Si evidenzia che il Disciplinare-tipo tiene conto delle modifiche operate dal d.lgs. n. 56/2017 (cd. decreto correttivo) all'art. 34 del Codice. La precedente versione del citato articolo, infatti, conteneva l'indicazione di una percentuale minima (pari al 50% dell'importo a base di gara) di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM). La versione attuale dell'articolo, modificato dal decreto correttivo, impone l'obbligatoria applicazione per la totalità dell'appalto. Infatti, la norma del comma 1 dell'art. 34, alla luce di ciò che anche la Relazione illustrativa del d.lgs. n. 56/2017 prevede, deve essere intesa come riferita alle specifiche tecniche e alle condizioni contrattuali relative all'intero appalto.

La citata Relazione chiarisce, infatti, che *“Le modifiche apportate sono volte a far applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM (Criteri Ambientali Minimi), per l'intero valore delle forniture, dei servizi e dei lavori oggetto di criteri ambientali minimi sia nei casi degli appalti sopra che sotto la soglia comunitaria, ivi inclusi gli affidamenti diretti. Si ritiene opportuno eliminare il riferimento all'obbligo di introdurre specifiche tecniche e clausole contrattuali per un valore "parziale". La formulazione che si intende modificare genera confusione e interpretazioni differenti, soprattutto nel settore degli appalti di servizi, ma anche nel caso di appalti di forniture, specie laddove le stazioni appaltanti sono tenute ad approvvigionarsi da convenzioni effettuate da centrali di committenza e non possono tecnicamente suddividere l'appalto prevedendo prodotti con caratteristiche diverse. Inoltre, per le forniture, si sottolinea una importante criticità derivante dal fatto che si genera un divario di trattamento tra destinatari di prodotti verdi (per esempio con minori emissioni anche di sostanze pericolose in fase di uso) e destinatari con prodotti privi di tali caratteristiche”*.

Nel Disciplinare-tipo è stata data, inoltre, attuazione all'obbligo di cui al comma 2 dell'art. 34, inserendo tra gli esempi di criteri di aggiudicazione, i criteri premianti di cui ai citati d.m. (vds. tabelle C dell'allegato n. 2 – cfr. successivi paragrafi 3 e 4).

### **3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti (art. 3)**

#### *3.1 Oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti*

L'art. 3 del disciplinare di gara è dedicato all'oggetto dell'appalto, che comprende sia i servizi sia la fornitura di prodotti strumentali all'espletamento dei primi. I servizi e, ove necessario, le relative forniture, devono obbligatoriamente essere specificati mediante indicazione del *Common Procurement Vocabulary* (in seguito, CPV), che dovrà essere dettagliato e quanto più prossimo all'oggetto della gara. La stazione appaltante avrà cura di specificare con esattezza le eventuali prestazioni di carattere principale e secondario. Tale scomposizione rileva, come noto, anche ai fini della costituzione di eventuali raggruppamenti temporanei di tipo verticale o misto.

Ai fini dell'esatta individuazione dei fabbisogni della stazione appaltante e della chiara descrizione dei servizi oggetto di approvvigionamento potrà essere utilizzato l'Allegato n. 1, composto da diverse schede, che forniscono indicazioni di massima sulle caratteristiche degli immobili in ragione della tipologia di superficie (la diversa natura e i relativi metri quadri) e della destinazione d'uso dei diversi locali/luoghi su cui il servizio ricade; sulla tipologia di servizio e la relativa frequenza in ragione della citata destinazione d'uso; sul personale impiegato dal fornitore uscente. Quest'ultima si appalesa operazione non solo utile per l'esatta determinazione della base d'asta ma anche necessaria per una stima separata (art. 23, comma 16, ult. per., Codice) del costo della manodopera, nonché per la corretta applicazione della clausola sociale (art. 50 del Codice), per la quale si rinvia al par. 7 della presente nota illustrativa.

Anche per i servizi di pulizia, naturalmente, laddove ve ne fosse la possibilità/necessità, sono state introdotte specifiche clausole per la suddivisione dell'oggetto dell'appalto in lotti. Al riguardo, si richiama l'obbligo delle stazioni appaltanti, ove possibile ed economicamente conveniente, di suddividere gli appalti in lotti. Tale suddivisione è finalizzata a favorire l'accesso al mercato dei contratti pubblici delle micro, piccole e medie imprese e deve avvenire nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti (art. 51 del Codice). A titolo esemplificativo, l'opportunità di tale suddivisione potrebbe essere valutata nel caso in cui il servizio debba essere svolto – o le forniture debbano essere consegnate – su più immobili o sedi, eventualmente dislocati sul territorio (es. più plessi scolastici, diverse facoltà/sedi della stessa Università, diverse sedi di uffici comunali/provinciali/regionali), per i quali sono necessarie prestazioni in tutto o in parte diverse o comunque una capacità economica ed organizzativa che non tutti gli operatori economici potrebbero essere in grado di garantire.

È stata ipotizzata la suddivisione in lotti sia prestazionali che funzionali. In realtà l'ipotesi più probabile (tranne ipotesi rare in cui il servizio di pulizia comprenda attività molto eterogenee, per es. pulizia di aree interne, da un lato, e di ampie aree verdi, dall'altro) è quella della distinzione in lotti funzionali, da intendersi come specifici oggetti di appalto aggiudicabili anche con separata ed autonoma procedura, così come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. qq) del Codice, perché riguardanti, per es., autonomi e distinti immobili, talvolta anche collocati a distanza tra loro.

#### *3.2 Importo a base di gara*

L'importo posto a base di gara per i servizi di pulizia oggetto d'appalto deve essere calcolato per tutta la durata contrattuale, al netto dell'Iva e degli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. I costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante, pur rientrando nell'importo complessivo dell'appalto e come tali soggetti a ribasso, dovranno essere indicati da quest'ultima anche separatamente (art. 23, comma 16, ult. per., Codice). Per le peculiarità dei servizi di pulizia, caratterizzati da alta intensità di

manodopera, il calcolo dell'importo a base d'asta è fortemente condizionato dall'esatta stima della manodopera necessaria per l'erogazione del servizio richiesto. A tal fine la scheda E dell'allegato 1 fornisce indicazioni utili per la determinazione della base d'asta contenendo un "censimento" delle unità di personale dell'appaltatore uscente, distinte per qualifica/categoria e livello, con indicazione del contratto collettivo di settore applicato.

Anche le altre informazioni contenute nelle altre schede dell'allegato 1 – indirizzando verso un'analisi di dettaglio nella stima dei fabbisogni, anche attraverso un'esatta rilevazione delle superficie e della relativa finitura – costituiscono un valido ausilio per l'esatta determinazione del servizio e, quindi, della stima dei costi del personale necessario per l'esecuzione del medesimo.

La natura delle prestazioni del servizio in questione, ad alta intensità di manodopera, infatti, induce a prestare molta attenzione al problema del rispetto del costo del lavoro, in una prospettiva in cui la salvaguardia della libertà organizzativa di impresa e la libera concorrenza devono coniugarsi con il necessario rispetto di regole minimali fissate dalle leggi e dai contratti collettivi in materia di rapporto di lavoro.

Una criticità tipica del settore è proprio rappresentata dal fatto che agli addetti al servizio di pulizia vengono talvolta riconosciute remunerazioni inferiori alle previsioni dei contratti collettivi, il che costituisce anche un significativo elemento di alterazione del libero gioco della concorrenza, a danno delle imprese che rispettano i minimi contrattuali. È pertanto necessario procedere a un'esatta stima delle unità di personale necessarie ai fini della determinazione della base d'asta e del costo della manodopera, in applicazione della contrattazione di settore. Ciò consente di operare, a valle, una corretta verifica di sostenibilità/congruità dell'offerta in base all'omologo, separato dato sul costo del personale, indicato in offerta dal concorrente.

#### **4. Requisiti speciali e mezzi di prova (art. 7)**

Il Disciplinare contiene indicazioni in ordine ai requisiti speciali di partecipazione alla gara e alle modalità con cui gli stessi possono essere richiesti e comprovati, tenendo conto anche delle previsioni dell'allegato XVII del Codice.

Le stazioni appaltanti possono richiedere, in coerenza con un principio ampiamente consolidato in giurisprudenza, requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, qualora questi siano proporzionati e ragionevoli, oltre che pertinenti e logicamente connessi all'oggetto dell'appalto e allo scopo perseguito (*cf. ex multis*: T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, 29 aprile 2015, n. 1423; Cons. Stato Sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3740).

In tema di idoneità professionale si è prevista: a) per le imprese che svolgono servizi di pulizia, l'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione (di cui all'art. 3 del citato decreto), determinata dalla stazione appaltante nella propria *lex specialis* di gara, in base all'importo del servizio; b) per le imprese che svolgono servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia – associate agli operatori economici esercenti servizi di pulizia – l'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane per attività inerenti al servizio da svolgere; ciò beninteso, nei casi in cui si tratti di appalto misto di servizi di pulizia e altre attività ausiliarie o accessorie/complementari ma, comunque, di diversa natura.

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il modello riporta alcuni dei requisiti previsti dall'art. 83 del Codice, alla luce di quanto dettagliato anche nell'allegato

XVII. È facoltà della stazione appaltante inserire uno o più degli esempi riportati (ad esempio: il fatturato aziendale, globale o specifico, l'esecuzione di servizi analoghi, le certificazioni, ecc.) ovvero prevedere ulteriori requisiti, considerato che l'articolo richiamato e l'allegato XVII non individuano requisiti predefiniti ma semplicemente uno o più modi per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione, la cui concreta declinazione è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

In tema di requisiti di capacità tecnica e professionale, il Disciplinare riporta il requisito relativo allo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, prevedendo la possibilità di richiedere ulteriori servizi analoghi anche per prestazioni secondarie.

Il dettaglio degli altri requisiti tecnici non riporta, diversamente da quanto previsto nel Bando-tipo n. 1, tutte le opzioni offerte dal citato allegato XVII non risultando, alcune specifiche indicazioni in esso contenute, pertinenti alla tipologia del servizio oggetto del disciplinare tipo. Ci si riferisce, in particolare, a: strumenti di studio e ricerca secondo determinati livelli minimi; superamento con esito positivo di verifiche (da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, di un organismo ufficiale competente dello Stato in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito) sulle capacità di produzione (del fornitore) e/o sulla capacità tecnica (del prestatore di servizi) e sugli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone il concorrente, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità; elenco dei titoli di studio e/o professionali di cui sono in possesso il prestatore di servizio/imprenditore e/o i componenti della struttura tecnica; organico medio annuo; presentazione di campioni; possesso di certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali, di riconosciuta competenza, incaricati del controllo della qualità che attestino la conformità del prodotto a determinate specifiche tecniche/norme (questi ultimi requisiti, peraltro, sono riferiti solo alle forniture).

Il Disciplinare ha previsto la facoltà di richiedere, quale requisito di partecipazione, eventuali certificazioni del sistema di gestione della qualità, che la stazione appaltante potrebbe ritenere necessarie per lo svolgimento dei servizi. Tale facoltà è generalmente riconosciuta alle stazioni appaltanti in virtù della discrezionalità che connota l'azione amministrativa ed è espressamente ammessa dall'art. 87 del Codice. In tale ottica è stata mantenuta anche la certificazione del sistema di gestione ambientale che, ai sensi dell'art. 87, comma 2, ha come riferimento il sistema comunitario di *Eco-Management and Audit Scheme* (EMAS) o altri sistemi che siano riconosciuti a livello europeo o internazionale (cfr. art. 62 Dir. 24/2014/UE). Ciò in considerazione del fatto che, prossimamente, il marchio di qualità ambientale (e prestazionale) Ecolabel dell'Unione Europea sarà previsto anche per il servizio di *cleaning*. La Commissione europea ha, infatti, già svolto un'ampia consultazione per l'individuazione dei criteri che presiedono al rilascio della certificazione Ecolabel per i servizi di pulizia. Per maggiori informazioni al riguardo si può consultare il sito della Commissione alla sezione Product Policy Bureau > Product Bureau Home > Cleaning Services, dal titolo "*EU Ecolabel development and revision of Green Public Procurement criteria for Cleaning Services*" (<http://susproc.jrc.ec.europa.eu/cleaning%20services/stakeholders.html>).

Successivamente all'adozione del Regolamento UE Ecolabel, le stazioni appaltanti adegueranno la formulazione della clausola alle previsioni di quest'ultimo.

### **5. Contenuto della busta B – offerta tecnica (art. 16)**

Lo schema di presentazione dell'offerta tecnica (cfr. allegato n. 3) costituisce una traccia per la redazione dell'offerta tecnica. Tale schema riporta i dati utili a fare emergere gli elementi oggetto di valutazione in base ai criteri motivazionali (cfr. allegato n. 2).

La standardizzazione della scheda di presentazione dell'offerta costituisce un indispensabile strumento per la corretta gestione della procedura di gara. La presentazione dell'offerta tecnica secondo un modello che garantisca la completezza e l'eshaustività di tutte le informazioni necessarie ad una sua coerente valutazione, rispetto ai criteri motivazionali stabiliti nel bando, può essere ritenuto uno strumento idoneo a garantire trasparenza e imparzialità delle operazioni di attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica. L'esatta corrispondenza, infatti, degli elementi oggetto di valutazione dell'offerta (da descrivere e illustrare all'interno della Busta B) con i criteri motivazionali (e i relativi sub-criteri) stabiliti nel disciplinare per l'attribuzione dei punteggi, garantisce che le valutazioni siano effettuate sulla base di elementi uniformi e oggettivi, che la commissione può facilmente individuare e correttamente comparare, in modo trasparente e quindi imparziale.

L'articolazione dello schema segue la stessa elencazione dei criteri motivazionali contenuti nelle tabelle **A** "organizzazione del servizio", **B** "sistemi di autoverifica" e **C** relative ai piani finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali. Le tabelle C sono state elaborate sulla base dei criteri premianti riportati nei decreti relativi ai CAM, rispettivamente, del 24 maggio 2012 e del 18 ottobre 2016, menzionati in precedenza.

Con riferimento ai citati decreti, si ricorda, inoltre, come l'art. 34, comma 1 del Codice, imponga alle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione progettuale e di gara, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali ivi contenute e riferite ai criteri ambientali minimi.

I decreti stabiliscono, nell'ambito della descrizione delle specifiche tecniche, che l'offerente fornisca una lista completa dei prodotti (detergenti, disinfettanti, altri prodotti, prodotti ausiliari) che si impegna ad utilizzare. Pertanto, in linea con tale previsione, nel Disciplinare-tipo è stato previsto che, all'interno della busta contenente l'offerta tecnica, i concorrenti inseriscano l'elenco completo dei prodotti, pena l'esclusione dalla procedura di gara per irregolarità ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a) del Codice.

L'elenco citato deve contenere l'indicazione di tutti i prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare, riconducibili alle categorie di cui ai punti 5.3.1 (detergenti multiuso, per finestre e servizi sanitari) , 5.3.2 (disinfettanti e detergenti "super-concentrati), 5.3.3 (altri prodotti), e, in via facoltativa, di cui al punto 5.3.4 (prodotti ausiliari). Tali prodotti devono, a pena di esclusione, essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al capitolo 6, punto 6.1 e punto 6.2 d.m. 24 maggio 2012.

In considerazione del fatto che le caratteristiche dei prodotti forniti potrebbero essere contemplate quali "criteri premiali" di cui all'art. 95, comma 6 - con attribuzione di specifico punteggio in caso di possesso di requisiti superiori rispetto a quelli minimi prescritti (es. etichettature ambientali ISO di tipo I) - il previsto inserimento nella busta B è stato deciso anche in ossequio ai principi di segretezza dell'offerta, parità di trattamento nonché di imparzialità delle valutazioni operate dalla commissione giudicatrice.

Con riferimento alla clausola facoltativa che prevede la possibilità di chiedere al concorrente di indicare, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, i nominativi e le qualifiche professionali dei lavoratori, si precisa che tale richiesta deve essere riferita non alla generalità dei dipendenti ma a quelli impiegati in specifiche tipologie di servizi per i quali, in ragione delle loro peculiarità e del ruolo svolto dai dipendenti alle medesime dedicati, è necessario conoscere *ex ante* nominativi e qualifiche. In tale ottica è stata rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante sia l'utilizzo della clausola, in quanto facoltativa, sia il contenuto della medesima, dovendo essere dettagliati nello specifico appalto i servizi in relazione ai quali l'esigenza conoscitiva in parola si appalesa come necessaria.

## **6. Criterio di aggiudicazione (art. 18)**

I servizi di pulizia, che per la loro caratteristica ontologica di vedere impiegata un'elevata componente di forza lavoro rientrano sicuramente nei servizi ad alta intensità di manodopera, la cui definizione è data dall'art. 50, comma 1, del Codice, sono da aggiudicarsi obbligatoriamente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del Codice.

### *6.3 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica*

La specificità che connota i servizi di pulizia sotto il profilo dell'impatto ambientale, che implica la loro sottoposizione alle disposizioni sui criteri ambientali minimi, si riflette anche sulla possibilità di valutare, in funzione premiante dell'offerta, una serie di aspetti che attengono a misure e caratteristiche incrementali rispetto ai criteri ambientali minimi previsti nel d.m. 24 maggio 2012. Ci si riferisce, in particolare, alla minimizzazione dei consumi di energia e acqua, alla minimizzazione dell'impatto ambientale (per la riduzione dei rifiuti o di altre esternalità ambientali negative), alla qualità delle macchine aspiratrici e dei prodotti di pulizia (quale può essere, per es., la conformità ai criteri di assegnazione delle etichette ambientali ISO di tipo I).

Nell'allegato 2 al disciplinare, sono stati dettagliati alcuni esempi di criteri motivazionali da leggere in combinazione con l'indice dell'offerta tecnica di cui all'allegato 3, secondo il quale l'operatore è tenuto a dichiarare, nel dettaglio, gli elementi oggetto di valutazione.

Particolare attenzione è stata data alla qualità della struttura organizzativa e all'efficienza dell'organizzazione operativa del servizio e del piano di lavoro, attraverso una serie di sub-criteri che tengono conto degli aspetti più significativi sotto il profilo dell'efficienza e della qualità.

Con riferimento alla definizione dei criteri che la stazione appaltante deve inserire nel disciplinare si evidenzia che, tranne alcuni casi in cui la natura del criterio non può che essere che inequivocabilmente discrezionale, quantitativa o tabellare, in altri la natura del criterio (D/Q/T) dipende dalla formulazione del medesimo scelta dalla stazione appaltante anche in relazione alle specifiche tecniche del capitolato.

Tuttavia, si segnala alle stazioni appaltanti la necessità di bilanciare l'utilizzo dei criteri discrezionali e quantitativo/tabellari in funzione dei miglioramenti che le medesime intendono ottenere. Ciò, avendo cura di individuare quelli quantitativo/tabellari per specifici aspetti correlati a precise e inderogabili esigenze che hanno trovato esaustiva declinazione all'interno del progetto (o capitolato tecnico) posto a base di gara – e rispetto ai quali è legittimo incentivare la concorrenza con criteri di tipo on/off ovvero con punteggi di tipo incrementale rispetto ad uno *standard* base - e di definire quelli discrezionali, con riferimento ad ambiti progettuali in ordine ai quali ammettere un confronto competitivo pieno che consenta agli operatori la proposta di soluzioni progettuali migliorative ma, soprattutto, innovative di cui può ampiamente beneficiare anche la stazione appaltante.

### *6.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dell'offerta economica*

Relativamente alla formula per la determinazione del punteggio economico, si evidenzia che è stata espressamente riportata, tra le altre di cui alle Linee guida n. 2/2016, anche la formula non lineare *quadratica* (suggerendo un coefficiente  $\alpha < 1$ ).

Ciò al fine di introdurre uno strumento che riduca il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di prezzo e di incentivare i ribassi "eccessivi" da parte degli operatori economici in un settore in cui il costo della manodopera è molto alto, al fine di impedire

conseguenze nefaste per i lavoratori, per le condizioni di lavoro, per la sostenibilità delle offerte presentate per le diverse gare, per la qualità dei servizi ottenuti dalle stazioni appaltanti.

In conformità con quanto già chiarito con le Linee guida n. 2/2016, si ritiene infatti che tale rischio possa essere fugato, oltre che con la formula bilineare con coefficiente X pari a 0,90, anche con quella non lineare “cd. quadratica” con  $\alpha < 1$ .

### **7. Clausola Sociale (art. 25)**

La peculiarità dei servizi di pulizia si riflette anche sulla formulazione della clausola sociale che, inevitabilmente, risente della specificità degli stessi e soprattutto delle modalità della loro erogazione, la quale richiede la presenza di personale sul luogo in orari tali da non interferire con le normali attività degli uffici e che, quindi, possano assicurare continuità di prestazioni con lo stesso *standard* di *performance*, in luoghi a loro già conosciuti.

Pertanto, in conformità agli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, al fine di promuovere, in particolare, la stabilità occupazionale, si è specificamente previsto che l’appalto sui servizi di pulizia è sottoposto all’osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio di appalto.

Tra i diversi CCNL di riferimento applicabili ai servizi di pulizia, non può non citarsi il CCNL relativo al personale dipendente dalle aziende del settore “imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi”, ed in particolare il comma 3 dell’art. 4, secondo cui “*Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi:*

*a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l’impresa subentrante si impegna a garantire l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull’appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;*

*b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l’impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l’Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell’ambito dell’attività dell’impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità”.*

È evidente come in entrambi i casi la norma del contratto collettivo miri al mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti, mediante l’assunzione di tutto il personale impiegato dal fornitore uscente.

La ragione di tale approccio garantista, nei servizi di pulizia, è ben esplicitata anche dallo stesso art. 4, che al comma 1, testualmente recita: “*Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell’impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell’impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall’altro, dell’obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione”*

Strumentale alla corretta applicazione della clausola sociale e a garanzia del puntuale rispetto della previsione di cui all’art. 4, del CCNL citato, è la Tabella E dell’Allegato 1 al Disciplinare, nella quale

vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato, distinti per qualifica, livello, anzianità di servizio, rientranti o meno nel campo di applicazione della l. n. 68/1999, con l'indicazione del monte ore settimanale, della sede di lavoro.

Secondo il CCNL di riferimento, nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante è tenuta ad assumere gli addetti dell'azienda cessante.

Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà dell'addetto di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio, cui deve, comunque, essere garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL applicabile alle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi.

Oltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali, il Disciplinare ha previsto la facoltà di promuovere, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'inserimento di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 5 della citata legge.

Resta inteso che il rispetto degli obblighi sociali, anche quando gli stessi siano imposti in termini molto stringenti dalla normativa interna, anche di fonte pattizia, come avviene nei servizi di pulizia nel nostro ordinamento, deve in ogni caso avvenire in armonia con i principi europei di libera concorrenza e libertà d'impresa. A questi ultimi deve essere, pertanto, informata, l'interpretazione delle disposizioni interne, siano esse di rango primario, secondario oppure derivanti dai contratti collettivi, onde evitare un contrasto con il diritto dell'Unione. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. In tal senso si è costantemente pronunciata la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, III, n. 1255/2016; Consiglio di Stato, III, n. 1896/2013), anche in tempi recentissimi e vagliando i suddetti profili alla luce della stessa novella normativa del d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Tar Toscana, del 13 febbraio 2017, n. 231; Consiglio Stato, Sez. III, 5 maggio 2017, n. 2078).



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

**Bando-tipo n. 2**

**Relazione AIR**

**Schema di disciplinare di gara**

**Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**

PARTE PRIMA/GENERALE .....	3
Analisi di Impatto della Regolazione.....	3
1. Premessa.....	3
2. Il quadro normativo di riferimento.....	4
3. Le ragioni dell'intervento dell'Autorità.....	4
4. Esiti attesi del Disciplinare-tipo.....	5
5. Procedura di consultazione effettuata.....	5
6. Sviluppi della procedura di consultazione.....	6
PARTE SECONDA SPECIALE .....	7
1. Premesse .....	7
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni....	9
3. Oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti.....	9
4. Durata dell'appalto, importo a base di gara, opzioni.....	10
5. Soggetti ammessi in forma singola ed associata e condizioni di partecipazione.....	12
6. Requisiti generali.....	14
7. Requisiti speciali e mezzi di prova.....	14
8. Avvalimento .....	28
9. Subappalto .....	30
10. Garanzia provvisoria .....	30
11. Sopralluogo .....	30
12. Pagamento a favore dell'Autorità.....	32
13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara.....	32
14. Soccorso istruttorio .....	32
15. Contenuto della busta "A" – documentazione amministrativa.....	32
16. Contenuto della busta "B" – offerta tecnica .....	32
17. Contenuto della busta "C" - offerta economica .....	33
18. Criterio di aggiudicazione .....	34
19. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta "A" – verifica documentazione amministrativa .....	39
20. Commissione giudicatrice.....	39
21. Apertura delle buste "B" e "C" – valutazione delle offerte tecniche ed economiche .....	39
22. Verifica di anomalia delle offerte.....	39
23. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto .....	40
24. CAM - Criteri ambientali minimi .....	40
25. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione.....	40
26. Definizione delle controversie.....	42
27. Trattamento dei dati personali.....	42
Allegato 1 - Quantificazioni ambienti superfici e frequenze .....	42
Allegato 2 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	42
Allegato 3 - Schema di presentazione dell'offerta tecnica.....	45

## **PARTE PRIMA/GENERALE**

### **Analisi di Impatto della Regolazione**

#### **1. Premessa**

L'Autorità ha adottato, ai sensi dell'art. 213, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice), il secondo schema tipo del disciplinare di gara finalizzato a regolare lo svolgimento della procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia. Si tratta, come già avvenuto per il Bando tipo di servizi e forniture in generale, di gare di importo pari o superiore alla soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La suddetta approvazione rappresenta il proseguimento dell'attività di aggiornamento e rivisitazione dei Bandi – tipo, predisposti nella vigenza del D. lgs 163/2006 e, successivamente, sospesi prima della pubblicazione, a causa del recepimento delle Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE.

Il lavoro di aggiornamento, iniziato sulla scorta del Codice, ha ricompreso le modifiche intervenute anche ad opera del D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 (Decreto correttivo). Pertanto, il documento è predisposto alla luce della normativa vigente e tiene conto sia delle prescrizioni contenute nelle diverse Linee guida adottate dall'Autorità, sia degli orientamenti giurisprudenziali formati sotto la vigenza del Codice abrogato, che rivestono ancora carattere di attualità, in ragione dell'identità di disciplina, in relazione ai singoli istituti o a singoli aspetti dei medesimi. Il Disciplinare sui servizi di pulizia deriva, più in particolare, dal coordinamento del modello redatto nella vigenza della disciplina previgente, del Bando tipo generale, nei limiti di compatibilità con le specificità dei servizi, e dell'esito della relativa consultazione.

A differenza del Disciplinare generale, Il Disciplinare dei servizi di pulizia è opportunamente integrato da clausole di dettaglio mirate ad affrontare aspetti specifici e tipici del servizio stesso. Il Bando tipo 2, ad esempio, introduce e applica i Criteri Ambientali Minimi (CAM) specificamente adottati dal Ministero dell'ambiente per i servizi di pulizia, sia con riguardo alle specifiche tecniche, sia con riguardo agli eventuali criteri premiali; regola le certificazioni di qualità più adatte al servizio stesso; introduce scelte di opportunità quali l'obbligatorietà del sopralluogo e le modalità di svolgimento dello stesso, relativamente ai termini, ai soggetti, anche associati etc.; valorizza le più idonee formule matematiche per il calcolo dei punteggi dell'offerta tecnica tenuto conto delle specificità di settore; applica la clausola sociale specifica del settore servizi di pulizia, caratterizzato da particolare intensità di manodopera; affronta e risolve questioni relative ai requisiti di iscrizione al Registro delle Imprese per le imprese di pulizia e ne disciplina il possesso anche in relazione ai soggetti associati. Il modello è corredato, infine, di allegati, costituenti parte integrante della *lex specialis*, volti a fornire elementi di indirizzo per l'esatta individuazione dei fabbisogni nonché a declinare (possibili) criteri qualitativi per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il presente documento – in ossequio agli obblighi di legge previsti con riguardo alle attività regolatorie delle Autorità amministrative indipendenti (l. 29 luglio 2003, n. 229) e ai relativi Regolamenti adottati a tal fine (in particolare, Anac Regolamento recante «Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), pubblicato in G.U.R.I. n. 278 del 27 novembre 2013, di seguito, "Regolamento AIR") - descrive il contesto normativo, le motivazioni, gli obiettivi e le fasi del procedimento che hanno condotto all'adozione del Bando- tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia, dando evidenza delle ragioni che hanno guidato l'Autorità nell'adozione delle scelte effettuate, in relazione alle osservazioni pertinenti ricevute, con particolare riguardo a quelle che presentano elementi di difformità rispetto all'atto definitivo adottato (art. 8, Regolamento AIR). In tal senso, conformemente a quanto richiesto dal Regolamento AIR, il mancato accoglimento delle osservazioni è stato sottoposto a uno stringente obbligo di motivazione, che ha esplicitato - articolo per articolo e osservazione per osservazione - le ragioni che hanno portato l'Autorità a non accogliere determinate proposte, mentre ha direttamente recepito nell'articolato le osservazioni ritenute meritevoli.

A tal proposito, preme osservare che – diversamente da altre attività regolatorie, che richiedono scelte dettate esclusivamente o prevalentemente da criteri di analisi costi/benefici di carattere economico – la redazione dei Bandi tipo appare largamente condizionata dall'applicazione di norme preesistenti e implica scelte che comportano di aderire o meno a orientamenti interpretativi diversi e talvolta contrastanti. Pertanto, la lettura dell'analisi, oggetto della presente AIR - oltre a tener conto della fase di consultazione pubblica, svolta secondo il metodo *notice and comment*, nel quale si motivano le singole scelte rispetto ai contributi dei soggetti interessati che hanno proposto osservazioni – dovrà essere opportunamente integrata dalla considerazione di quanto espresso in nota illustrativa al fine di ricostruire la più completa comprensione delle scelte regolatorie.

La relazione di analisi di impatto della regolazione contiene, nella tabella che segue la presente parte introduttiva, il resoconto dettagliato dei motivi per cui non sono stati accolti i singoli suggerimenti.

## **2. Il quadro normativo di riferimento**

Il Codice dispone che “(l')ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitoli-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti?” (art. 213, comma 2) e che «*successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi*» (art. 71), precisando ulteriormente che “*le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando- tipo*” (ibidem).

La scelta di adottare i bandi- tipo, nella forma del disciplinare di gara, nasce dall'opportunità di fornire, alle stazioni appaltanti, indicazioni per l'affidamento dei contratti pubblici, più puntali ed articolate rispetto a quelle riportate nei formulari resi disponibili dalla Commissione Europea. Tale insieme di regole è contenuto proprio nel disciplinare di gara – anche noto come “norme integrative del bando di gara”, e a cui lo stesso bando rinvia – che consiste in un *corpus* di disposizioni di dettaglio volto a regolare le modalità di partecipazione alla gara degli operatori economici e di aggiudicazione del contratto pubblico.

## **3. Le ragioni dell'intervento dell'Autorità**

La scelta di procedere all'adozione del disciplinare- tipo in materia di affidamenti di contratti pubblici di servizi di pulizia è dettata dalla necessità di adottare un modello standard utilizzabile per tutti gli affidamenti in argomento.

Il Disciplinare è predisposto per venire incontro alle criticità riscontrate dalle stazioni appaltanti non tenute all'acquisto centralizzato (cfr. art. 9 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito dalla L. n. 89 del 23 giugno 2014 nonché D.P.C.M. 11 novembre 2014 e D.M. 24 dicembre 2015), tra cui gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, ovvero dalle stesse stazioni appaltanti che seppur tenute a rivolgersi ai soggetti aggregatori di riferimento possono aver necessità di bandire in autonomia, in caso di assenza di convenzioni o accordi quadro stipulati dai soggetti aggregatori medesimi, ovvero sospensioni o ritardi delle gare per il relativo affidamento.

In particolare, l'aggiornamento del Disciplinare sui servizi di pulizia trova, tra i suoi destinatari certi, le scuole di ogni ordine e grado, soggetti pubblici esclusi dall'obbligo di acquisto centralizzato. In tal senso, esso intende rispondere all'esigenza concreta di fornire un pratico ausilio per ovviare al fenomeno delle proroghe, ancorché previste per legge dal D. L. n. 58/2014 convertito dalla legge n. 87/2014, particolarmente diffuso in tale ambito dell'amministrazione statale e già oggetto di segnalazione da parte dell'ANAC al Governo e al Parlamento (cfr Delibera n. 376 del 2 marzo 2016).

Per la redazione del presente atto, l'Autorità ha proceduto alla rielaborazione e revisione sistematica del precedente lavoro svolto sul Bando tipo servizi di pulizia n. 1/2014. Le scelte regolatorie di fondo sono state oggetto di approfondimenti e analisi, anche alla luce della disciplina, comunitaria e nazionale, sopravvenuta.

#### **4. Esiti attesi del Disciplinare-tipo**

L'adozione del Disciplinare- tipo agevolerà le stazioni appaltanti nella predisposizione dei documenti di gara, semplificando altresì gli adempimenti connessi alla partecipazione da parte degli operatori economici. Tale prassi favorirà, inoltre, la standardizzazione delle procedure di gara, riducendo scelte discrezionali della stazione appaltante con conseguenti maggiori garanzie in termini di legittimità, imparzialità, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

L'utilizzazione del disciplinare- tipo potrà in tal senso comportare vantaggi apprezzabili anche in termini di riduzione del contenzioso, con particolare riferimento alle ipotesi di impugnazione dei bandi di gara e dei provvedimenti di esclusione.

#### **5. Procedura di consultazione effettuata**

Nell'adunanza del 5 settembre 2017, il Consiglio dell'Autorità ha disposto l'avvio della consultazione relativa al Bando-tipo sui contratti pubblici di servizi di pulizia al fine di acquisire osservazioni e commenti da parte degli operatori del mercato. La documentazione posta in consultazione è costituita da un disciplinare- tipo, di carattere vincolante, e tre allegati, con finalità meramente indicative, liberamente adattabili alle esigenze delle stazioni appaltanti, nonché da una nota illustrativa che fornisce istruzioni operative per l'utilizzo del modello. Il disciplinare ha ad oggetto l'affidamento degli appalti di servizi di pulizia nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La consultazione si è svolta, sulla piattaforma informatica on line dell'Autorità, dalla data del 11 settembre 2017 alla data del 10 ottobre 2017. Sono pervenuti all'Autorità n. 11 contributi. Più esattamente hanno presentato osservazioni:

- a) soggetti pubblici, quali pubbliche amministrazioni e/o società pubbliche, come in appresso indicati: Consip S.p.A.;
- b) associazioni ed enti di categoria, comunque denominati, come in appresso indicati: Confartigianato Imprese, Accredia – Ente Unico Italiano di Accreditamento, Legacoop Servizi, ANIP - Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e Servizi Integrati;
- c) operatori economici o altri enti, comunque denominati, come in appresso indicati: Dussmann Service S.r.l, Pegaso S.r.l., S. Lucia società cooperativa sociale di solidarietà Onlus, nonché tre soggetti che hanno chiesto l'oscuramento sui dati identificativi.

L'Autorità ha preso atto di tutti i contributi pervenuti, così come sopra elencati, procedendo all'esame analitico di ciascuna osservazione presente nei documenti citati.

All'esito dell'esame dei contributi, in considerazione della rilevanza delle scelte operate, dell'entità delle novità introdotte e dell'impatto che le stesse possono avere sul mercato, l'Autorità ritiene di approvare con carattere di definitività il Bando servizi di pulizia e di procedere alla pubblicazione.

La presente relazione dà atto delle modifiche intervenute a seguito delle osservazioni della consultazione. In modo particolare, conformemente all'art. 8 del Regolamento AIR, preme evidenziare che in alcuni casi sono pervenuti contributi che contengono mere istanze di chiarimento o suggerimenti di approfondimento, privi di alcun carattere di innovatività rispetto all'atto in consultazione, oppure contributi non chiari o non comprensibili rispetto all'argomento trattato e quindi non idonei a essere valutati o, ancora, non sufficientemente argomentati o anche assorbiti da precedenti indicazioni di modifica o contenenti meri auspici o indicazioni di indirizzo. In tali casi non è stato fornito riscontro alcuno alle osservazioni da considerarsi non pertinenti.

## **6. Sviluppi della procedura di consultazione**

L'impostazione del documento di consultazione sarà oggetto di una ulteriore verifica di impatto della regolazione, a dodici mesi dalla pubblicazione in GURI, in modo tale da rendere lo strumento coerente con gli obiettivi di fondo e con i principi di efficienza e standard di qualità dell'azione amministrativa.

## PARTE SECONDA SPECIALE

### 2. OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE

OSSERVAZIONI		VALUTAZIONE
1. Premesse		
<p>CONSIP S.p.A.</p>	<p>Preliminarmente si richiamano le considerazioni già svolte in sede di consultazione relativa al Bando-tipo n. 1/2017.</p> <p>Con riguardo allo schema tipo in oggetto, e relativamente ai soggetti vincolati all'utilizzo dello stesso in oggetto si richiede di chiarire in via preliminare la portata della previsione contenuta nella nota illustrativa, secondo cui "Il Disciplinare in commento riguarda la gestione di gare per l'approvvigionamento del servizio di pulizia per tutte le amministrazioni non soggette all'obbligo di acquisto centralizzato per le categorie merceologiche di cui al D.M. 24 dicembre 2015 ... nonché per tutte le amministrazioni che, pur essendo tenute all'obbligatorio acquisto centralizzato, non avendo disponibilità di convenzioni e/o accordi quadro (il cui affidamento fosse in atto), necessitano di bandire autonomamente la gara". Dal tenore letterale della suddetta previsione, sembrerebbe doversi escludere l'obbligatorietà di utilizzo del presente Bando tipo in caso di gare bandite dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'acquisto centralizzato dei servizi di pulizia mediante convenzioni o accordi quadro. Tale interpretazione sembra avvalorata anche dal fatto che talune previsioni ivi contenute (es. le schede A-B-C e D previste all'Allegato 1 per il rilevamento del fabbisogno, la tabella E per l'applicazione della clausola sociale, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze, il sopralluogo obbligatorio, etc.) difficilmente possono trovare applicazione in presenza di una domanda meramente presuntiva che non consente di conoscere in maniera certa il soggetto ordinante; la tipologia ed estensione dell'immobile/i; l'accessibilità al pubblico, l'esistenza di ambienti con esigenze particolari; ecc..</p>	<p>Si accoglie. La specificazione è stata inserita nella nota illustrativa, precisando che non è obbligatorio l'utilizzo del presente Bando tipo in caso di gare bandite dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'acquisto centralizzato dei servizi di pulizia mediante convenzioni o accordi quadro. La medesima è stata riportata anche nel paragrafo relativo all'ambito di applicazione e istruzioni per la compilazione del Disciplinare.</p>
	<p>Resta in ogni caso auspicabile per la scrivente l'utilizzo del presente bando tipo anche per i soggetti aggregatori, limitatamente alle parti compatibili con le peculiarità degli stessi.</p> <p>Si chiede pertanto di confermare quanto sopra esposto.</p>	<p>Si accoglie. La specificazione è stata inserita nella nota illustrativa, precisando che, in caso di gare bandite dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'acquisto centralizzato dei servizi di pulizia mediante convenzioni o accordi quadro, è nella facoltà della stazione appaltante utilizzare il Bando tipo n. 2, limitatamente alle parti compatibili con le specificità delle gare da essi bandite.</p>
<p>Dusmann Service S.r.l..</p>	<p>P- Nella delibera n. 396 del 12.4.2017 resa da ANAC in ordine ad un'istanza di parere relativa alla lex specialis di una gara in cui non era prevista la possibilità per i concorrenti di formulare nell'offerta tecnica proposte di soluzioni progettuali migliorative nella quale si richiamano appunto le Linee Guida n. 2 si afferma che i</p>	<p>Si prende atto di quanto evidenziato. Non trattandosi di una specifica osservazione sul disciplinare tipo, non si è proceduto ad integrazioni dello stesso.</p>

	<p>parametri di attribuzione dei punteggi ivi previsti possono “realizzare un appiattimento delle offerte su medesimi valori, ponendo l’evidente rischio di vedere vanificato l’obiettivo previsto dal legislatore, quale quello di ricercare il miglior rapporto prezzo/qualità insito nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la conseguenza che l’offerta economica, espressa in termini di ribasso, con attribuzione di punteggio massimo pari a 40, rilevi quale elemento per determinare la migliore offerta”.</p> <p>- l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, imposta dall’art. 95 comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016, risponde ad una precisa scelta legislativa volta a garantire per tale tipologia di appalti “la piena espressione della progettualità degli operatori economici e del terzo settore, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale” (VII Commissione Permanente della Camera dei Deputati, in sede consultiva, 6 ottobre 2015)</p>	
ANIP	<p>ANIP CONFINDUSTRIA si onora di collaborare con l’Autorità nazionale anticorruzione attraverso la presentazione di proprie osservazioni al bando tipo sui servizi di pulizia, ora in consultazione.</p> <p>Il comparto dei Servizi integrati e Multiservizi per la gestione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari e urbani pubblici (manutenzione, pulizia, igiene ambientale, energia, security, logistica, ecc.) è un settore di mercato “labour intensive”, cui appartengono migliaia di PMI e diversi grandi e medi operatori, in continua e costante crescita (+10,4 % in termini di fatturato nel solo 2012 – dati ANAC e addirittura +68% dal 2005 al 2012, passando da 27.399 imprese coinvolte a 46.027), nonostante la crisi che ha portato alla contrazione di altri settori, con un impatto enorme in termini occupazionali: 2,5 milioni di occupati potenziali del comparto, 135 miliardi di euro è il mercato potenziale complessivo stimato per il settore.</p> <p>Dal 23 luglio 2015 la nostra Associazione è entrata a far parte del Sistema confederale nella qualità di socio diretto di Confindustria, attraverso un percorso avviato sin dal 2013. ANIP è membro fondatore di EFCI-FENI, Federazione Europea delle Imprese di Pulizia, con sede e uffici a Bruxelles, che rappresenta le Associazioni nazionali della categoria di 17 Paesi europei e partecipa al Dialogo Sociale settoriale presso la Commissione europea.</p> <p>L’oggetto principale delle osservazioni può essere sintetizzato nel modo seguente: occorre garantire al meglio legalità e qualità, obiettivi prioritari dell’azione di ANIP CONFINDUSTRIA ed essenziali in un settore di mercato che è esposto a fenomeni di lavoro nero, di mancato rispetto dei diritti dei lavoratori, di forme di concorrenza sleale o poco coerenti con gli standard di qualità richiesti.</p> <p>Per questo ANIP CONFINDUSTRIA ha salutato con piacere le innovazioni contenute nel codice dei contratti del 2016 in materia di "progetto di servizio", criteri minimi ambientali, costo legale della</p>	<p>Si prende atto di quanto evidenziato. Non trattandosi di una specifica osservazione sul disciplinare tipo, non si è proceduto ad integrazioni dello stesso.</p>

	manodopera, offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di aggiudicazione in luogo del prezzo più basso, requisiti di legalità e di qualità delle imprese.	
	Cogliamo l'opportunità, gradita quanto utile, di partecipare alla consultazione indetta da codesta Spettabile Autorità in ordine al "Bando-tipo n. 2/2017 – Schema di disciplinare di gara procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", riportando di seguito alcuni contributi in merito a specifici punti dei documenti in consultazione.	Si prende atto di quanto evidenziato. Non trattandosi di una specifica osservazione sul disciplinare tipo, non si è proceduto ad integrazioni dello stesso.
Legacoop Servizi	Il bando non dice niente riguardo al numero di pagine, dimensione carattere, ecc. Sarebbe utile che gli enti fossero guidati nell'indicare le poche regole da fissare nel disciplinare. In caso di limite di pagine dovrebbe essere indicato per l'intera offerta senza vincolare ogni singolo criterio.	Non accolta. Un vincolo al numero delle pagine ed al carattere con cui redigere l'offerta non è previsto dalla norma. Per altro verso, una standardizzazione in tal senso prevista nel Bando tipo rischierebbe di ingessare eccessivamente la discrezionalità delle stazioni appaltanti, le uniche deputate a valutare, caso per caso, tenuto conto della complessità dell'offerta, quale siano le giuste dimensioni della documentazione da presentare.
<b>2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni</b>		
ANIP	Il "progetto di servizio" è un fondamentale presupposto dell'efficienza della gara poiché solo un committente consapevole di ciò che è opportuno pretendere, alle concrete condizioni di mercato, può contrattare le migliori prestazioni per costi e qualità. È noto che, nella maggioranza dei casi, questa cultura risulta carente nelle amministrazioni pubbliche che da tempo conoscono il "progetto dell'opera pubblica" ma assai meno il "progetto di servizio". Dunque essa va implementata, anche attraverso l'acquisizione di elementi di conoscenza utili tramite le "consultazioni di mercato", previste dall'art. 66 del codice dei contratti. "Progetto di servizio" e "consultazione di mercato" sono istituti stabiliti ora dal Codice e dunque devono essere richiamati nel bando tipo.	Si tratta di istituti già esaurientemente disciplinati dal Codice. La progettazione obbligatoriamente prevista, in genere in un solo livello, dall'art. 23, commi 15 e 16 del Codice, il secondo rimesso alla facoltà della stazione appaltante circa il suo utilizzo, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per le ragioni espressamente indicate nell'art 66. Il richiamo al progetto di servizio è, peraltro, contenuto nel disciplinare al punto 16 - Busta B offerta tecnica.
<b>3. Oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti</b>		
CONSIP S.p.A.	A pag. 7 del bando tipo, quale modalità esemplificativa di suddivisione in lotti viene indicata: "geografica; lotti funzionali di cui all'art. 3, comma 1, lett. qq); lotti prestazionali di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice, etc.)". Dal dettato letterale, il bando tipo sembrerebbe quindi individuare differenti tipologie di lotti, in aggiunta a quelli funzionali e prestazionali previsti dal Codice. Nella nota illustrativa (pagg. 4/5), nel prediligere la suddivisione in lotti funzionali, codesta Autorità individua "l'opportunità di tale suddivisione nel caso in cui il servizio debba essere svolto su più immobili o sedi eventualmente dislocati sul territorio". Tale previsione sembrerebbe al contrario ricondurre i lotti suddivisi in base a criteri territoriali o geografici tra	Il lotto geografico non è un <i>tertium genus</i> ma è da ritenersi rientrante tra i lotti di tipo funzionale e come tale, sarà necessario motivare solo nel caso in cui non si ricorra alla suddivisione dell'appalto in lotti neanche geografici. Qualora questi siano stati previsti non sussiste obbligo di motivazione.

	<p>quelli funzionali.</p> <p>Alla luce di ciò, ed in considerazione del fatto che l'art. 51 del Codice impone l'obbligo motivazionale per la mancata suddivisione in lotti di natura prestazionale e funzionale si chiede di chiarire se:</p> <p>1) Il lotto geografico o territoriale debba essere ritenuto un <i>tertium genus</i> rispetto ai lotti prestazionali e funzionali previsti espressamente dal Codice, (e quindi soggetto a motivazione in ogni caso);</p>	
	<p>2) In alternativa, se, così come sembrerebbe doversi intendere nella nota illustrativa, il criterio territoriale o geografico debba esser inteso come articolazione dei lotti funzionali o prestazionali, da intendersi pertanto (alla luce anche di quanto stabilito dal Codice) come le uniche tipologie di lotti ammesse. Ne conseguirebbe pertanto che la motivazione, anche in caso di lotti territoriali o geografici, sia dovuta solo in caso di mancata suddivisione in lotti.</p>	<p>La specificazione proposta è conforme alle indicazioni fornite nella nota illustrativa e nel bando tipo, come sopra esplicitato.</p>
ANIP	<p>Fermi i principi del diritto comunitario che favoriscono l'accesso delle PMI ai mercati, è necessario che sia precisato che nell'esercizio discrezionale della suddivisione in lotti degli appalti sia tenuto nel debito conto che "sia evitato l'aumento dei costi finali e la diminuzione della qualità", obiettivo prioritario sia ai fini della miglior cura dell'interesse pubblico che di mercati efficienti e competitivi.</p>	<p>Non accolta. Diversamente da quanto previsto nel Codice previgente (cfr. art. 2, comma 1-<i>bis</i>), l'attuale Codice non contiene più alcun riferimento alla necessità che la suddivisione in lotti sia effettuata "<i>ove possibile ed economicamente conveniente</i>". È da ritenersi, pertanto, rimessa alla stazione appaltante ogni valutazione circa l'opportunità di procedere o meno alla suddetta suddivisione, tenendo conto, tuttavia, che l'indirizzo comunitario e della legislazione interna è di netto <i>favor</i> per la citata suddivisione.</p>
Legacoop Servizi	<p><b>3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</b></p> <p>Al fine di una completa rappresentazione delle possibilità e delle modalità di partecipazione in caso di appalto suddiviso in lotti, si propone di inserire la seguente tabella contenente le diverse opzioni da scegliere (la tabella è riportata nell'allegato 1 in calce al presente atto).</p>	<p>Non accolta. Pur apprezzando il contributo fornito, non è possibile recepire la tabella all'interno del disciplinare in quanto, in alcune parti non perfettamente allineata con le clausole del bando che non prevedono, neanche facoltativamente, l'imposizione di un vincolo alla forma di partecipazione dei soggetti associati qualora sia previsto un limite ai lotti contendibili. Inoltre la tabella, in alcune parti, ha una natura meramente esemplificativa - e come tale sarà pubblicata tra i contributi - ciò che la rende inadeguata ad essere adottata come schema prescrittivo volto ad instradare l'esercizio della discrezionalità delle stazioni appaltanti; ciò soprattutto se si considera che gli esempi non possono ritenersi esaustivi delle diverse casistiche che la realtà può presentare.</p>
<p><b>4. Durata dell'appalto, importo a base di gara, opzioni</b></p>		
CONSIP S.p.A.	<p><b>4.1 Durata</b></p> <p>Non è chiaro se la specifica relativa alla fornitura dei prodotti igienico-sanitari debba intendersi obbligatoria</p>	<p>La clausola è stata riformulata in modo facoltativo ed è da ritenersi riferita alle ipotesi di forniture accessorie al servizio</p>

	<p>o facoltativa. Deve infatti rilevarsi che di norma la fornitura dei prodotti indicati è meramente accessorio all'esecuzione del servizio di pulizia, non avendo carattere autonomo rispetto all'espletamento del servizio di pulizia. Pertanto anche la stessa fornitura dei prodotti non richiede l'esplicitazione dei tempi di consegna, ma più semplicemente segue le tempistiche di esecuzione del servizio.</p>	<p>di pulizia (es. fornitura di carta asciugamani, detersivi per le mani, ecc.)</p>
	<p>4.2 Importo a base di gara Con riferimento al par. 2 della Nota si precisa che per la stima del più corretto valore dell'appalto in relazione al servizio di pulizia progettato, oltre ai dati di censimento indicati nella Tabella E, la SA deve anche valutare altre variabili, quali, a titolo di esempio, la resa media teorica di ogni singola operazione di pulizia rilevata o desunta dalla letteratura in materia, il coefficiente di ponderazione da utilizzare nelle diverse aree omogenee, le frequenze degli interventi che possono cambiare da appalto ad appalto, ecc. In ogni caso si ritiene che alcuni dati della Tabella E dell'allegato 1, siano eccessivamente dettagliati ai fini di cui sopra.</p>	<p>Le osservazioni sul livello di dettaglio dei dati posti nella Tabella E (ma ciò vale anche per la Tabella E-bis, redatta per la stima della manodopera nell'appalto bandito) hanno una loro ragion d'essere se si ha riguardo alle gare bandite da centrali di committenza. Dal momento che il Bando è tarato sulle stazioni appaltanti non sottoposte all'obbligo di acquisto centralizzato (ed è utilizzabile dalle centrali di committenza nei limiti di compatibilità con le specificità delle gare da essi bandite) l'osservazione non può essere accolta.</p>
	<p>Inoltre, alla luce di quanto sopra, la SA potrebbe arrivare ad una stima del costo della manodopera diversa da quella risultante dai dati della Tabella E riguardanti il personale attualmente impiegato.</p>	<p>Osservazione non pertinente, dal momento che per la stima del personale nell'appalto bandito si deve utilizzare la tabella E-bis.</p>
	<p>Si suggerisce di alleggerire il dettaglio da pubblicare nel bando, relativamente ai dati di cui alla "Tabella A – Rilevazione superfici e finitura" e "Tabella B – Rilevazioni elementi oggetto del servizio" dell'allegato 1, in quanto le informazioni così dettagliate sono di difficile reperimento per le SA, e comunque poco significative ai fini della definizione della base d'asta.</p>	<p>Premesso che le tabelle richiamate hanno natura esemplificativa, nel merito vale richiamare l'osservazione fornita in ordine al punto 4.2 sopra descritta.</p>
	<p>4.3 Opzioni Si propone di integrare le modifiche del contratto consentite ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice (oggetto, durata e prezzo), anche con la voce quantità.</p>	<p>È stata riformulata la clausola, analogamente a quanto già previsto dal bando tipo n. 1, attraverso l'indicazione di "portata e natura" delle modifiche. La nuova formulazione ricomprende concettualmente anche la "quantità".</p>
<p>S. Lucia soc. Cooperativa sociale di solidarietà Onlus</p>	<p>4.2 Importo a base di gara. "Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze – non soggetti a ribasso- sono pari ad €.....iva esclusa (indicare valore pari ad € 0 in caso di assenza di rischi)" – Si ritiene di dover eliminare l'indicazione inserita tra parentesi al fine di non trarre in inganno la PA nella quantificazione degli oneri per la sicurezza. Trattasi della fornitura di un servizio da svolgersi nei locali di proprietà della PA, tale presupposto fa ritenere quindi che l'interferenza ci sia e pertanto il rischio 0 non possa esistere.</p>	<p>Accolto. la clausola è stata modificata nel senso di espungere dalla stessa il riferimento ad un valore pari a "0".</p>
<p>Legacoop Servizi</p>	<p>4.2 Importo a base di gara Sarebbe opportuno specificare, magari con l'inserimento di una nota a piè pagina, che "a base di gara" non va inteso come tetto massimo rispetto al quale presentare ribassi.</p>	<p>Non accolta. L'importo a base di gara costituisce il tetto massimo del prezzo contrattuale, che potrà essere più basso se vi è stato, in gara, rilancio competitivo sul prezzo.</p>
	<p>Per appalti in ambito sanitario è fatto esplicito richiamo</p>	<p>Si sottolinea al riguardo che il metodo di</p>

	<p>ai prezzi di riferimento di cui alla delibera ANAC n° 213 del 2 marzo 2016; è assolutamente necessario che la stazione appaltante verifichi comunque la compatibilità tra questi e il costo della manodopera ai sensi dell'articolo 23, comma 16 del Codice e degli oneri per la sicurezza.</p>	<p>calcolo dei prezzi di riferimento è esplicitamente definito sulla base di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a) del d.l. 98/2011 e s.m.i., il quale prevede che “Per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il 5° percentile, ovvero il 10° percentile, ovvero il 20° percentile, ovvero il 25° percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o servizio oggetto di analisi sulla base della significatività statistica e della eterogeneità dei beni e dei servizi riscontrate. Il percentile è tanto più piccolo quanto maggiore risulta essere l'omogeneità del bene o del servizio. Il prezzo è rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni?”. È quindi la stessa norma a prevedere in maniera circostanziata che i prezzi di riferimento siano elaborati sulla base dei valori presenti sul mercato, derivanti dall'incontro tra la domanda espressa dalle stazioni appaltanti e l'offerta prodotta dagli operatori economici, e non su metodologie di stima delle singole componenti del costo di produzione, operazione che sarebbe peraltro di ardua praticabilità, essendo a tal fine necessarie informazioni molto specifiche e dettagliate, assai difficili da reperire e trattare, su tutta la struttura dei costi del servizio.</p>
<b>5. Soggetti ammessi in forma singola ed associata e condizioni di partecipazione</b>		
<p>CONSIP S.p.A.</p>	<p>In considerazione della rilevanza che ne scaturisce relativamente alle regole di partecipazione (possibilità di partecipare alla stessa procedura, in lotti distinti, in forma singola e/o associata), è di primaria importanza chiarire in modo inequivocabile cosa debba intendersi per lotti ‘distinti ed indipendenti’, e a quale tipologia di lotti (prestazionali, funzionali, e geografici, laddove questi ultimi non siano riconducibili ad alcuno di essi, come argomentato al precedente punto 3) debbano ricondursi.</p>	<p>La problematica sollevata trova soluzione nella prevista sussunzione del concetto di lotto geografico all'interno del più ampio <i>genus</i> di lotto funzionale. In relazione alla definizione dei lotti come “<i>distinti e indipendenti</i>”, tenuto conto che la stessa può generare confusione, il disciplinare è stato modificato, espungendo gli aggettivi “<i>distinti e indipendenti</i>” dalla clausola in questione, dal momento che, peraltro, la regola vale in tutti i casi in cui vi siano semplicemente dei lotti a prescindere da eventuale interdipendenze (che possano sussistere) tra loro.</p>
	<p>Inoltre, in aggiunta a quanto già evidenziato in occasione della precedente consultazione circa la proposta di eliminazione della motivazione, qualora “in caso di limitazione della partecipazione/aggiudicazione ad un numero massimo di lotti” si imponga “ai concorrenti che presentano offerta per più lotti, di partecipare nella medesima forma (singola o associata)”, si richiede, nell'ipotesi in cui l'attuale formulazione dovesse essere confermata, di indicare, anche solo a titolo esemplificativo, le ragioni che possono essere sottese a tale scelta.</p>	<p>Le ragioni della previsione in commento sono state esplicitate nella nota illustrativa di cui al Bando tipo n. 1. Essere risiedono, essenzialmente, nella necessità di evitare che possa essere aggirato il limite di aggiudicazione dei lotti, attraverso la partecipazione dello stesso concorrente a diversi lotti sotto varie forme (cfr. par. 8, terzultimo capovero della nota illustrativa)</p>
<p>Legacoop</p>	<p>Nel caso dei consorzi di cui all'art. 45 lettera b) e c),</p>	<p>Osservazione accolta. Al riguardo il</p>

<p>Servizi</p>	<p>occorre specificare che gli stessi sono tenuti a presentarsi nella medesima forma su più lotti ma che, rispetto alle cooperative indicate a valle, è possibile coinvolgere su lotti diversi assegnatarie diverse.</p>	<p>Disciplinare contiene specifica clausola (facoltativa) dal seguente tenore: “I concorrenti che presentano offerta per più lotti devono partecipare nella medesima forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto, ma alle medesime è vietato partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese”</p>
	<p>Inoltre, il disciplinare tipo prevede che: “ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, ..... salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata”.</p> <p>Tale clausola non è in linea con quanto stabilito dall'articolo 48, comma 7 bis, del Codice dei Contratti Pubblici, introdotto dal d.lgs. 56/17, che ha previsto una generale possibilità di sostituzione della consorziata esecutrice, in ragione della natura del rapporto esistente tra consorzio e consorziata, che anche ANAC così descrive nel suo parere 7/2013: “eventuali mutamenti interni della struttura rilevano come mutamenti di rapporti interorganici interni alla struttura, senza assumere valenza intersoggettiva a rilevanza esterna. A differenza della riunioni temporanee di imprese, infatti il Consorzio è l'unica controparte del rapporto d'appalto sia nella fase di gara che in quella di esecuzione del contratto...”</p> <p>Ancora: la designazione dell'impresa esecutrice “è un atto meramente interno al consorzio, che non vale ad instaurare un rapporto contrattuale tra la consorziata e la stazione appaltante ... ne deriva che l'autonoma soggettività del consorzio consente la possibilità di designare una nuova cooperativa come esecutrice ove per motivi sopravvenuti la prima designata non sia in condizione di svolgere compiutamente la prestazione”.</p> <p>Infatti il comma 7-bis dell'articolo 48 recita “E' consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata”</p> <p>Riterremo pertanto necessario riformulare la clausola tenendo maggiormente in considerazione il dato normativo, che consente ampiamente la sostituzione del consorzio esecutore, fatto salvo quando tale sostituzione serva ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione.</p>	<p>L'osservazione è accolta. Il Bando non contiene più tale divieto. Nessuna clausola al riguardo è stata inserita, in quanto si è ritenuto di evitare una reiterazione di norma chiaramente formulata, rispetto alla quale vale il mero rinvio contenuto al punto 5, secondo capoverso, del Disciplinare che rimanda alle disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, ivi compreso il comma 7-bis cit.</p>
	<p>Si suggerisce di modificare l'art. 5 del Disciplinare inserendo la seguente clausola: “nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del</p>	<p>Accolta</p>

	<p>contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione, fatto salvo il caso in cui il soggetto designato non sia anch'esso un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c). In tal caso anche quest'ultimo è tenuto a indicare in gara il consorziato esecutore per cui concorre.</p> <p>E' consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata”.</p> <p><u>Motivazione</u></p> <p>La correzione serve a chiarire che nel caso in cui il socio indicato per l'esecuzione dal consorzio cooperativo, artigiano o stabile che abbia partecipato alla gara sia anch'esso un consorzio della stessa natura, anche quest'ultimo è tenuto già in sede di gara ad indicare l'esecutore designato. Rimane salva ovviamente la possibilità di sostituzione dell'esecutore indicato così come previsto e disciplinato dall'articolo 48, comma 7-bis, disposizione che sarebbe, inoltre, opportuno riportare nel bando tipo.</p> <p>L'Autorità già nella delibera n. 1 del 10/01/2007 PREC41/06 aveva stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un consorzio di cooperative costituito ai sensi della legge n. 422/1909 può designare quale soggetto esecutore dell'appalto un consorziato che è a sua volta un consorzio, il quale deve individuare, fin dalla presentazione dell'offerta, l'impresa esecutrice dell'appalto.</li> </ul> <p>Infine, più recentemente, la stessa Autorità (delibera AG 49/2013 del 09/10/2013) aveva stabilito che non sono ammissibili quelle designazioni cd “a cascata”, rivolte a soggetti terzi (quindi non ai consorziati), non concorrenti direttamente alla gara (quindi non indicati in sede di gara).</p>	<p>Non accolta in quanto afferente alla fase dell'esecuzione.</p>
<b>6. Requisiti generali</b>		
Anonimo	Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.	Il bando prevede già l'esclusione dalla gara di quegli operatori per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80.
Legacoop Servizi	Sarebbe opportuno richiedere che ANAC predisponesse un format standard del patto di integrità (come già fatto in sede Ministero degli Interni - CCASGO in passato), in modo da ridurre le forme di discrezionalità delle stazioni appaltanti e contenere clausole non vessatorie nei confronti delle imprese.	Non accolta. Osservazione che non implica modifiche al disciplinare che potrà essere tenuta in considerazione ad altri fini.
<b>7. Requisiti speciali e mezzi di prova</b>		
CONSIP S.p.A.	7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili. Fermo restando che il requisito dell'iscrizione di cui al punto 7.1, lett. a) (iscrizione nel registro CCIA per una determinata fascia) può essere soddisfatto dalla	Accolta. La clausola del Disciplinare è stata modificata nel senso suggerito.

	<p>sommatoria delle fasce possedute dalle singole imprese consorziate indicate come esecutrici, si suggerisce di specificare che, in ogni caso, costituisce condizione necessaria al fine del possesso del requisito il fatto che la totalità delle imprese che eseguono servizi di pulizia debbono essere in possesso dell'iscrizione, a prescindere dal valore della fascia.</p>	
<p>Anonimo</p>	<p>Il rapporto debiti finanziari/margine operativo lordo e Totale Debiti/(totale Patrimonio – Attività Immateriali) (di cui all'art. 7.2 lett. e) non sembrano conformi ai principi di proporzionalità, concorrenza, parità di trattamento e <i>favor participationis</i>, come imposti dagli artt. 30 e 83 del d.lgs. 50/2016, producendo degli effetti distorsivi nella valutazione della solidità delle aziende.</p> <p>Detti rapporti non sono, in realtà, di per sé indicativi della concreta solidità economico finanziaria di un'azienda; sarebbe più attendibile una valutazione attraverso la valutazione complessiva dei debiti e non solo di quelli finanziari. I debiti finanziari rappresentano infatti soltanto una parte dei debiti di un'azienda e quindi la solidità finanziaria va valutata attraverso l'analisi complessiva dell'indebitamento.</p> <p>Si segnala dunque l'opportunità di espungere la lett. e) dell'art. 7.2 della bozza di bando tipo che, se utilizzato in futuro dalle stazioni appaltanti (già di recente utilizzato per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali dell'aeroporto di Bergamo — Orio al Serio” - CIG 7179644DA5), costringerebbe la quasi totalità delle imprese operanti nel settore a partecipare alla gara esclusivamente attraverso lo strumento dell'avvalimento, rendendone ingiustificatamente gravosa ed onerosa la partecipazione.</p> <p>In subordine, si chiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) aumentare l'indice del rapporto Debiti Finanziari/Margine Operativo Lordo ad un valore di 7, più correttamente in grado di qualificare l'affidabilità e la solidità globale di un concorrente e abitualmente utilizzato nella valutazione delle aziende di servizi da parte degli istituti bancari;</li> <li>ii) adottare un sistema di valutazione economico – finanziaria basato su indicatori multipli che attribuisca un rating alle aziende sulla base di un punteggio differenziato, per singolo indicatore, alla stregua dei sistemi di valutazione del rating utilizzati dagli istituti bancari per affidare i clienti.</li> </ul> <p>L'utilizzo dei debiti finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) a prescindere dalla scadenza, porta a valutare allo stesso modo Soc. con forte indebitamento a breve rispetto a quelle che fanno ricorso a finanziamenti a medio-lungo termine;</li> <li>ii) è fuorviante rispetto all'utilizzo della Posizione Finanziaria Netta (i.e. debiti finanziari meno disponibilità liquide) che esprime l'effettivo indebitamento finanziario.</li> </ul> <p>Si pensi ai seguenti effetti distorsivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) le scelte adottate da alcune Soc. attraverso il ritardato pagamento di tasse, personale e fornitori, possono rendere in apparenza virtuose Soc. con minori debiti finanziari a fronte di elevati debiti totali. Tali Soc.</li> </ul>	<p>In considerazione delle posizioni contrastanti assunte dai diversi <i>Stakeholders</i> che hanno fornito contributi alla consultazione, in un'ottica di semplificazione e con l'intento di fugare ogni rischio di uso improprio degli indici finanziari (in quanto non correttamente attagliati alla struttura del mercato), i relativi esempi sono stati espunti dal testo del Disciplinare. Si è ritenuto, pertanto, di riservare il tema alla più ampia discrezionalità della stazione appaltante, tenuta a declinare il requisito in parola secondo le necessità e le specificità del caso, in considerazione della struttura del mercato e delle caratteristiche degli operatori.</p>

	<p>soddisfarebbero il requisito richiesto, a differenza di altre (quali la Nostra) che si avvalgono delle banche in un'ottica di seria gestione d'impresa. Parimenti Soc. con ricavi in crescita (quali la Nostra), atteso che i nuovi appalti comportano oneri iniziali a fronte di incassi differiti, necessitano di finanziare il "gap" temporale. Per le stesse ragioni, benché gli oneri finanziari, compatibili con l'indebitamento, non determinino ricadute sul risultato economico e non rappresentino un segnale di difficoltà dell'azienda, anche il rapporto Totale Debiti/(totale Patrimonio – Att. Immateriali) e Margine Op.Lordo/Interessi passivi potrà essere non sufficiente rispetto al valore richiesto dalla bozza (&gt; di 5 e &gt; di 2,5).</p> <p>Si consideri che la Scrivente risulterebbe fortemente penalizzata dai predetti indici, sebbene sia valutata da CRIBIS con un rating "1A", ossia un rischio minimo.</p> <p>2) l'ambito pulizie ha un'alta incidenza di costi del personale (Noi &gt; del 70% dei ricavi), con effetti finanziari rilevanti: il personale viene pagato a mese e gli incassi avvengono a 90/120 gg. Tale discrasia viene finanziata con il ricorso al credito bancario, che aumenta i debiti finanziari. Diversamente, una Soc che ricorre al subappalto, con pagamenti dilazionati, presenterà bilanci con debiti finanziari minori a parità di indebitamento totale.</p>	
<p>S. Lucia soc. Cooperativa sociale di solidarietà Onlus</p>	<p><i>“[Facoltativo]</i>  <i>e) rispetto dei seguenti rapporti tra attività e passività (indici finanziari) di seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni ..... [indicare da uno a max due esercizi di riferimento]</i>  <i>[specificare il tipo di indicatore richiesto e il valore soglia dello stesso, ad esempio]</i>  <i>Debiti Finanziari/Margine Operativo Lordo: minore o uguale a 5</i>  <i>Margine Operativo Lordo/Interessi Passivi: maggiore di 2,5</i>  <i>Totale Debiti/(totale Patrimonio - Attività Immateriali): inferiore a 5]”.</i></p> <p>Si ritiene che tali indici siano validi ed utili ad evidenziare un eventuale stato di squilibrio finanziario dell'impresa ed un eccessivo indebitamento, pertanto l'indicazione di tali requisiti deve essere resa obbligatoria e non facoltativa al fine di una più corretta valutazione di capacità economica finanziaria dell'operatore economico.</p> <p>Inoltre si segnala l'opportunità di indicare anche il seguente indice al fine di evidenziare eventuali fragilità dell'impresa. L'indice è il seguente:  Autonomia finanziaria (Equity assets ratio)= Patrimonio netto/Totale attivo (Patrimonio netto = Capitale sociale al netto di eventuali versamenti ancora da effettuare + riserve patrimoniali diverse + risultato di esercizio)- Indice medio di riferimento &gt;= 35%.</p>	<p>In considerazione delle posizioni contrastanti assunte dai diversi Stakeholders che hanno fornito contributi alla consultazione, in un'ottica di semplificazione e con l'intento di fugare ogni rischio di uso improprio degli indici finanziari (in quanto non correttamente attagliati alla struttura del mercato), i relativi esempi sono stati espunti dal testo del Disciplinare. Si è ritenuto, pertanto, di riservare il tema alla più ampia discrezionalità della stazione appaltante, tenuta a declinare il requisito in parola secondo le necessità e le specificità del caso, in considerazione della struttura del mercato e delle caratteristiche degli operatori.</p>
	<p>Si ritiene infine che gli esercizi finanziari di riferimento debbano essere almeno tre e non da uno a max due come indicato.</p>	<p>Non accolta. Analogamente al bando tipo n. 1 servizi e forniture. L'estensione temporale a tre anni del periodo cui riferire gli indici richiesti non risulta particolarmente utile a capire lo stato di</p>

		salute dell'azienda e, per contro, può avere effetti anticoncorrenziali.
Accredia	<p>7. 3 sostituire la lettera i) con quanto segue:</p> <p>i) possesso di valutazioni di conformità – rilasciate da Organismo o Laboratorio accreditato da un Ente unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA - indicare dettagliatamente quali tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- certificazioni (di sistemi di gestione, prodotto/servizio, professionisti)</li> <li>- rapporti di ispezione</li> <li>- rapporti di prova</li> <li>- certificati di taratura</li> <li>- dichiarazioni ambientali di prodotto</li> <li>- verifiche dei gas effetto serra</li> <li>- verifiche di sistemi di calcolo Carbon Footprint</li> </ul> <p>oppure possesso di prove equivalenti, come certificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accreditate da Enti firmatari di Accordi MLA IAF/EA, che accreditano anche secondo specifiche tecniche o schemi nazionali/locali es: norme UNI o CEI, o documenti pre-normativi come PdR di UNI o CWA di CEN;</li> <li>- riconosciute da Enti autorizzati dall'Unione o per legge da uno Stato Membro (es. EMAS);</li> <li>- riconosciute da Enti che stipulano Accordi di Mutuo Riconoscimento con EA/IAF/ILAC (es. IEC);</li> <li>- riconosciute da Enti riconosciuti dall'ISO, IEC, o dai sui Membri, es. Enti di Normazione nazionali, europei o internazionali (es. ANFIA per le norme automotive ISO/TS 16949);</li> </ul> <p>Note</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli Organismi che certificano SA 8000, schema proprietario, sono accreditati solo dall'organismo privato SAI</li> <li>2. Nel sistema AVCPass confluiscono solo le certificazioni ISO 9001 sett. EA 28, in attuazione della convenzione in essere tra ACCREDIA e AVCP (ora ANAC)</li> <li>3. La banca dati ACCREDIA fornisce informazioni al mercato, che potranno esser confermate esclusivamente dagli OdC che restano gli unici responsabili dei dati ivi contenuti</li> </ol>	<p>La clausola del bando è stata riformulata analogamente a quanto previsto nel Bando n. 1.</p> <p>L'osservazione è stata accolta nelle parti compatibili con la natura dei servizi oggetto del Bando tipo n. 2.</p>
Anonimo	<p>con riferimento alla richiesta del possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, si chiede che il bando non contenga tale previsione neppure facoltativamente in considerazione della tipologia di prestazione cui si riferisce il presente bando tipo, i cui rischi possono essere coperti esclusivamente da una polizza RCT/RCO. Infatti, sentiti più assicuratori, l'assicurazione per rischio professionale può essere riferita solo a persone fisiche che svolgono una professione.</p>	<p>Non accolta. La previsione della polizza è contenuta nell'art. 83 comma 4 lett. c) del Codice.</p>
Legacoop Servizi	<p>7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria</p> <p>d) fatturato specifico minimo o medio annuo</p> <p>Tale requisito può essere dimostrato con le medesime modalità alternative di comprova dei servizi analoghi previste al punto g) del paragrafo 7.3 sui requisiti di</p>	<p>Non accolta. In ordine alla comprova del requisito si è optato per un rinvio chiaro alle previsioni di cui all'art. 86, comma 4 e all'allegato XVII, parte I, rimettendo alla discrezionalità della stazione</p>

	<p>capacità tecnica e professionale ovvero anche alternativamente attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione) o professionista terzo, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;</li> <li>- copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;</li> <li>- copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono;</li> <li>- produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni eseguite dal concorrente a proprio favore - con indicazione dei relativi importi e date coerenti con la misura (importo) e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.</li> </ul>	<p>appaltante l'individuazione dell'esatto mezzo di prova. In tal senso nulla osta all'utilizzo degli stessi mezzi di prova previsti per i servizi analoghi, dal momento che gli stessi concorrono alla formazione del fatturato specifico dell'operatore, riferito al "<i>settore di attività oggetto dell'appalto</i>". Non è sempre, invece, vero il contrario: ciò che è spendibile come fatturato specifico non è detto che sia utile ai fini della dimostrazione dei servizi analoghi, essendo gli stessi dimostrativi di una esperienza più specificamente affine all'oggetto dell'appalto e non al settore di attività, come avviene per il fatturato specifico.</p>
	<p>7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale La lettera h) richiede la comprova dei requisiti dell'elenco dei tecnici o organismi tecnici con l'inserimento nel portale AVCP: occorre specificare quali siano i certificati richiesti a comprova.</p>	<p>Non accolta. È stata rimessa alla stazione appaltante la scelta di indicare il mezzo di prova idoneo rispetto al tipo di qualifica richiesta.</p>
	<p>Alla lettera l) occorre specificare quali documenti produrre a comprova del requisito e, in caso di subappalto qualificante, quali sono i requisiti che devono essere dimostrati dal subappaltatore.</p>	<p>Non accolta. È stata rimessa alla stazione appaltante la scelta di indicare il mezzo di prova idoneo rispetto alle attrezzature tecniche, al materiale ed all'equipaggiamento richiesti. Il subappalto qualificante è stato eliminato.</p>
	<p>7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE. Nel caso di raggruppamento orizzontale deve essere specificato l'obbligo della stazione appaltante di indicare la percentuale minima dei requisiti di cui al punto 7.3 lettera g) posseduti dall'impresa mandante, specificando altresì – nella nota illustrativa – se sia ammissibile un RTI con impresa mandante che non ha alcun requisito.</p>	<p>Accolta. È stata riformulata la clausola, analogamente a quanto già previsto dal bando tipo n. 1. Si è previsto che, in un RTI orizzontale, il requisito di cui al punto 7.3 lettera g) (elenco servizi analoghi) debba essere posseduto dalla mandataria e dalle mandanti. È stata lasciata alla stazione appaltante la facoltà di indicare la misura minima del requisito che deve essere posseduto dalla mandataria e dalle mandanti, fermo restando che queste ultime debbono essere in possesso di una percentuale del requisito (non è ammesso il requisito pari a zero). A tale proposito si ribadisce quanto chiarito nella Nota illustrativa del bando tipo n. 1 circa la distinzione tra i requisiti economico-finanziari (fatturato specifico)</p>

		<p>e requisiti tecnici (l'elenco servizi analoghi).</p> <p>Riguardo al requisito economico ed in particolare al fatturato specifico, si è consentita la cumulabilità piena per i RTI orizzontali e parziale (limitatamente al fatturato richiesto per le prestazioni secondarie) per quelli verticali. Per i requisiti di carattere tecnico organizzativo, invece, in particolare per l'elenco dei servizi analoghi, si è consentita comunque la cumulabilità ma con regole più stringenti, legate in ogni caso al tipo di RTI. Nel caso di raggruppamento orizzontale, è ammessa una certa cumulabilità in quanto, di fatto, le prestazioni sono omogenee e, in ordine alle medesime, scatta una responsabilità di tipo solidale tra tutti i componenti del RTI; ciò comporta una più agevole attività di direzione e coordinamento in capo alla mandataria nonché un altrettanto agevole intervento sostitutivo della medesima in forza della perfetta solidarietà che la astringe alle imprese raggruppate. Tale cumulabilità tuttavia non esclude che la mandante debba essere in possesso del requisito seppur in minima percentuale (non è dunque ammessa l'ipotesi di zero requisiti).</p> <p>Nel caso di RTI verticali, l'elenco dei servizi deve essere richiesto sia alla mandataria che alle mandanti in relazione alle attività di competenza.</p>
	<p>Nel medesimo punto inserire che in caso di pluralità di servizi il contratto di punta può essere soddisfatto dalla mandataria e/o (va aggiunta la "o" prevedendo alternativamente le due opzioni) dalle imprese mandanti.</p>	<p>Il rilievo è superato dalla nuova formulazione analoga a quanto previsto dal bando tipo n. 1. Il Disciplinare prescrive, in caso di richiesta di unico servizio di punta nella prestazione principale, che questo sia posseduto dalla mandataria e che, in caso di più servizi di punta, richiesti anche in prestazioni secondarie, sarà la stazione appaltante a indicare quali soggetti devono possederli.</p>
	<p>7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.</p> <p>Riteniamo corretta l'indicazione fornita dal bando tipo su chi debba possedere l'iscrizione al registro delle imprese di pulizia presso la CCIAA ovvero il consorzio o in alternativa il consorziato.</p>	<p>Confermata la clausola del Disciplinare.</p>
	<p>7.2 lett. e) Rapporti tra attività e passività (indici finanziari)</p> <p>Occorre premettere che, in materia di requisiti di capacità economica e finanziaria, le Stazioni Appaltanti possono richiedere nel bando di gara, ai sensi del quarto comma dell'art. 83 del Codice, che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro</p>	<p>Non accolta. Per non vincolare la stazione appaltante, ed in analogia con il bando tipo n. 1, gli indici finanziari sono stati tolti dal disciplinare ed inseriti, nella nota illustrativa quali esempi utilizzabili a sua scelta dalla stazione appaltante.</p> <p>Si è ritenuto infatti che la sede più</p>

	<p>conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività, senza ulteriore indicazione su parametri minimi di qualificazione.</p> <p>Anche la direttiva europea 2014/14/UE prevede all'articolo 58 (Criteri di selezione), paragrafo 3, terzo periodo, che "... è possibile tenere conto del rapporto tra attività e passività se l'amministrazione aggiudicatrice specifica, nei documenti di gara, i metodi e i criteri per prendere in considerazione tale rapporto. Tali metodi e criteri sono trasparenti, oggettivi e non discriminatori".</p> <p>Pertanto, per quanto la normativa vigente non precluda alle Stazioni appaltanti la possibilità di richiedere requisiti di qualificazione ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, tale discrezionalità deve, comunque, manifestarsi all'interno di limiti di logicità e ragionevolezza.</p> <p>Gli indici finanziari previsti da ANAC non hanno alcun legame diretto con l'oggetto di gara (pulizie sopra soglia comunitaria) e non possono essere considerati, per come formulati, comprova della solidità economica dell'operatore economico.</p> <p>L'articolo 83 del d.lgs. 50/2016 perimetra l'ambito nel quale la Stazione Appaltante può esercitare la propria discrezionalità, che dovrebbe conformarsi al principio di cui al secondo comma del medesimo articolo, secondo il quale i criteri di selezione discrezionali ivi previsti devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti.</p> <p>Pertanto i ratios indicati da ANAC nei bandi tipo n. 1 e n. 2 dovrebbero essere finalizzati a valutare la performance economica e finanziaria di un'azienda secondo una prassi di mercato (sostanziata dai principi generali dell'Economia Aziendale). Tuttavia, gli studi di ragioneria riconoscono la necessità di utilizzare tale strumento in ottica "sistemica", ossia mediante più indici tra loro connessi che riescano ad evidenziare tutti gli aspetti della gestione aziendale, anche quelli di natura "straordinaria", atipici e/o non ripetibili nel tempo.</p> <p>La teoria contabile presenta una vastissima serie di indici di tipo economico, patrimoniale o misto, pur non affermando mai la preferenza su uno di essi (o di un sotto-sistema degli stessi) se non rispetto alla specificità del caso (tipologia di azienda, dimensioni aziendali, scelte strategiche sulla struttura organizzativa, etc.). Ne consegue che fissare in maniera rigida il tema valutativo in 3 indici di carattere generale, senza aver chiarito né reso noto i presupposti – che dovrebbero essere oggettivi – con cui sono state calcolate le relative soglie, può risultare contrario ai principi generali della stessa teoria economica da cui gli stessi sono stati desunti.</p> <p>Infatti, anche la Nota Illustrativa al bando tipo riporta una apertura a prevedere ulteriori o diversi requisiti derivanti dal bilancio, sempre nell'ottica della proporzionalità, ragionevolezza e logica connessione alle dimensioni ed all'oggetto dell'appalto.</p> <p>Inoltre avendoli trattati da requisiti di qualificazione (operazione dubbia visto quanto previsto dall'articolo</p>	<p>opportuna per valutare la specificità degli indici finanziari da riportare nel disciplinare sia quella in cui si esprime la discrezionalità della stazione appaltante, l'unica che può conoscere e dunque tenere conto del proprio mercato di riferimento.</p>
--	---	---

84, comma 8), ANAC avrebbe anche il dovere di introdurre direttamente - non rimettendo quindi alle singole Amministrazioni - ogni ulteriore specifica dovesse rendersi necessaria per consentire la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure pubbliche di gara.

Occorre a questo punto, nel merito, evidenziare che gli indici prescelti riportano grandezze di bilancio non definite in maniera chiara e univoca, con la conseguenza di creare possibili difformità interpretative. I principi contabili utilizzati per la redazione dei bilanci aziendali dalle società che partecipano alla Gara possono essere infatti difformi ed influenzano la comparabilità delle dichiarazioni effettuate. Pur nel rispetto delle norme generali contenute nel Codice Civile, nel mercato italiano i bilanci sono presentati secondo principi contabili c.d. "Nazionali" (emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità, OIC, che commentano e interpretano le norme contenute negli art. 2423 e seguenti del C.C.) oppure secondo i principi contabili c.d. "Internazionali" (International Financial Reporting Standards, IFRS, emessi dall'International Accounting Standards Board, IASB).

Questi ultimi in particolare sono adottati dalla grande maggioranza delle società quotate per espresso obbligo regolamentare e da alcuni importanti Gruppi industriali per scelta volontaria (come nel caso di alcuni gruppi cooperativi, che hanno adottato tali principi sia per il bilancio consolidato che per il proprio bilancio civilistico separato).

In ambito di società cooperative (non bancarie) e Consorzi Cooperativi non emergono casi di società che presentino un bilancio individuale diverso da quello OIC mentre vi sono alcuni casi di bilanci consolidati di tipo IFRS.

I principi contabili OIC ed IFRS presentano alcune importanti differenze di esposizione dei prospetti e di contabilizzazione delle voci di bilancio, che rendono l'interpretazione della richiesta informativa del bando tipo ulteriormente difficoltosa.

Caso molto comune è quello relativo all'Avviamento: tale posta nel bilancio IFRS è trattata come una attività immateriale che non si ammortizza nel tempo ma è soggetta a c.d. "Impairment test", con eventuale svalutazione che impatta sul conto economico solo nel momento in cui dovessero emergere elementi di non recuperabilità del valore attraverso flussi finanziari futuri. Nel caso di società con bilanci OIC, invece, l'avviamento è ammortizzato a conto economico in un periodo di 10-18 anni e tende quindi a diminuire per quote costanti nel corso del periodo di ammortamento.

Ulteriore esempio di difformità espositiva può essere quello relativo ai c.d. "Ratei e Risconti" passivi, che nel prospetto di Stato Patrimoniale previsto dal Codice Civile all'art 2424 (utilizzato dalle società che adottano i principi contabili OIC) sono esclusi dalla voce D) Debiti mentre nel Prospetto della Situazione Patrimoniale e Finanziaria (che è il prospetto previsto dallo IAS 1 per le società che adottano i principi

contabili internazionali) costituiscono parte integrante delle voci relative alle passività correnti e non correnti, anche di tipo finanziario.

Dal punto di vista delle grandezze economiche (MOL e Interessi Passivi nel caso degli indici proposti da ANAC) è inoltre generalmente accettato dalla pratica finanziaria l'utilizzo di dati "normalizzati", che non comprendono cioè tutti gli elementi di costo o di ricavo relativi a fatti aziendali considerati "di natura non ricorrente", ossia non ripetibili con frequenza nel consueto svolgimento dell'attività aziendale.

Una valutazione delle performance economico-monetarie in presenza di tali elementi non ricorrenti è alterata e si discosta da un giudizio sulle performance future, in una logica di "continuità aziendale". Si veda in merito ad esempio quanto riportato nella Comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28/07/2006 (recante "Informativa societaria degli emittenti quotati e degli emittenti aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del TUF – Richieste ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98"), che si ritiene essere un'autorevole fonte in tema di pratica contabile in quanto indirizzata a società quotate nei mercati regolamentati.

Dal punto di vista patrimoniale, inoltre, rileviamo che le grandezze finanziarie richiamate negli indici proposti (ed in particolare, i Debiti ed i Debiti Finanziari) possono essere concettualmente non rappresentative della potenziale solvibilità di società tipiche di un mercato come quello dei servizi alle Pubbliche Amministrazioni ed alla Sanità Pubblica.

Tali aziende infatti presentano fisiologicamente uno stock significativo di debiti operativi collegati al tema della gestione del personale (spesso particolarmente numeroso in aziende del mercato delle Pulizie) e ai debiti commerciali, che comprendono i debiti per l'acquisizione degli altri fattori produttivi correnti (tra cui le prestazioni di subappaltatori). In un'analisi di solvibilità tale dato non è correttamente interpretabile se non affiancato a quello relativo alle attività correnti, ed in particolare ai crediti commerciali: se la società è infatti orientata prevalentemente a clienti di tipo "Pubbliche Amministrazioni" e "Sanità Pubblica" il DSO medio (inteso come l'indicatore che esprime il numero di giorni che intercorrono dalla prestazione del servizio alla data di incasso della fattura emessa) va ben oltre i tempi di pagamento che le norme di legge impongono come scadenza delle fatture relative a forniture pubbliche. Pur a fronte di un grado di solvibilità del cliente molto elevato (con rischio di credito altamente contenuto, in quanto riferito a un soggetto pubblico), le società che operano in tale mercato subiscono quasi cronicamente la condizione di "finanziatrici" della PA. Per mantenere il proprio equilibrio finanziario, dunque, devono gestire in maniera oculata il proprio ciclo degli incassi e pagamenti, oltre a garantirsi fonti di debito consolidato per far fronte a flussi finanziari non allineati tra il pagamento dei debiti e l'incasso dei crediti da clienti.

Ne consegue che la grandezza “Debiti” (di cui in particolare all’indice n. 3) non risulta particolarmente significativa per valutare tale equilibrio finanziario se considerata “stand alone” e nella pratica di mercato è più diffuso il c.d. Capitale Circolante Netto (CCN, dato dalla differenza tra Attività operative correnti e Passività operative correnti) che rappresenta l'ammontare di risorse che compongono e finanziano l'attività operativa di una azienda ed è un indicatore utilizzato allo scopo di verificare l'equilibrio finanziario dell'impresa nel breve termine.

E’ altresì utilizzabile il c.d. “Current Ratio”, definito come il rapporto Attivo Corrente / Passivo Corrente, che confronta gli impieghi in grado di generare liquidità nel breve periodo con gli esborsi di liquidità richiesti nel medesimo periodo. Quando è  $> 1$  l’impresa può prevedersi solvibile nel breve termine.

Il current ratio è tuttavia solo uno degli indici di bilancio che la pratica economica propone per analizzare grandezze patrimoniali “nette”, ossia determinate da somma algebrica di fonti (o parti di esse) e impieghi (o parte degli stessi). Qualora infatti l’attivo di una società sia prevalentemente “corrente” (ossia tendenzialmente realizzabile nel breve periodo), le fonti della stessa possono allinearsi su analoghi tempi di pagamento (e, tra le altre, utilizzare meno fonti di capitale proprio). Qualora ad esempio una società, oltre allo sviluppo di attività operative legata al core business, svolga alcune funzioni centrali (quale può essere la gestione centralizzata della finanza) potrebbe mostrare tra i propri impieghi un ammontare di “Disponibilità liquide ed equivalenti” sovradimensionato rispetto alle esigenze della società stand-alone poiché essa tenderà a fungere da “banca” del Gruppo stesso (avendo un merito creditizio superiore rispetto a quello delle sue partecipate, magari di minori dimensioni) potendo redistribuire risorse finanziarie attraverso prestiti infragruppo o meccanismi di conto corrente finanziario/cash pooling. Tali poste dell’attivo si rendono disponibili a vista per far fronte agli impegni finanziari e dovrebbero correttamente “nettare” le fonti di debito che la società si è garantita.

Per ciò che concerne nello specifico i Debiti finanziari va sottolineato che la pratica di mercato utilizza quale indicatore finanziario non il Debito c.d. “lordo” (così come richiesto nell’indice n. 3) ma l’ “Indebitamento finanziario netto” o “Posizione Finanziaria Netta” (rispettivamente, IFN o PFN), ossia l’indicatore che sottrae al Debito lordo le disponibilità liquide e gli altri crediti di tipo finanziario con scadenza entro 12 mesi: ciò proprio nella logica di considerare, oltre alla provvista finanziaria, anche gli impieghi di quest’ultima che risultano disponibili per far fronte alle obbligazioni future. La PFN è una c.d. “Non Gaap Measure”, ossia non è definita esplicitamente nel framework dei principi contabili e potrebbe anch’essa essere interpretata in maniera difforme da soggetti diversi. I principali operatori economici nazionali tuttavia si rifanno nei propri bilanci alle indicazioni contenute nella già citata Comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del

28/07/2006.

E' inoltre plausibile che una società che operi quale holding industriale di un gruppo societario sostenga costi generali di gestione non interamente remunerati da ricavi per fatturazioni di service o ribalto di costi sostenuti alle controllate servite. Dal punto di vista degli oneri finanziari (indice n. 2), ad esempio, non si comprende perché non sia previsto utilizzare una grandezza che escluda da tale voce di costo almeno la quota che viene "distribuita" ad altre società mediante la corresponsione di proventi finanziari sulla liquidità che a queste viene garantita. E' inoltre indiscutibile che nel caso della società holding la remunerazione dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo sia coperta dai dividendi che le società partecipate garantiscono e che costituiscono un movimento monetario tra le società stesse.

In generale dunque, quanto detto sulle grandezze patrimoniali "nette" da utilizzarsi nel calcolo dei ratios vale tout court sul piano economico per tutti i costi e proventi, anche di natura non operativa. Nella pratica bancaria tale concetto trova ampia applicazione nei "covenant ratios" proposti a fronte di concessione di finanziamenti, per definizione strumenti di valutazione di condizioni di solvibilità e di merito creditizio.

Si evidenzia infine, con riferimento all'indice n. 3, una mancanza di sistematicità rispetto agli indici 1 e 2. L'indice in oggetto comporta infatti uno svantaggio tecnicamente ingiustificato per quelle società che hanno iscritto nel proprio attivo una voce significativa di Avviamento. La presenza di un elevato valore dello stesso è legata infatti a storie societarie caratterizzata da aggregazioni aziendali (fusioni, conferimenti) che costituiscono scelte strategiche che rendono non confrontabili aziende pur simili nel business di riferimento.

La struttura societaria di cui si è dotata un'azienda rispecchia da un lato le scelte strategiche di lungo periodo di quest'ultima e dall'altro comporta una conformazione del patrimonio aziendale che, pur non rientrando nei canoni degli indici proposti dal bando, non è in ogni caso indicativa di una situazione di possibile squilibrio finanziario.

Valutare a priori negativamente realtà aziendali che si sono dotate di mezzi propri relativamente limitati rispetto al proprio debito (anche per sfruttare il meccanismo virtuoso della leva finanziaria) costituisce una sorta di critica alle scelte imprenditoriali, in particolare a quelle che si sono orientate a crescita per linee esterne, alla ricerca di economie di scala ed efficienze organizzative, con il risultato di costruire un soggetto aziendale di maggiori dimensioni.

Lo scopo principale delle previsioni di ANAC dunque, ossia la valutazione tecnica dei soggetti che partecipano ad una gara per garantire alla stazione appaltante un fornitore affidabile sul piano della solvibilità e della stabilità sul mercato (seppur con tutte le critiche sin qui sviluppate), appare superata da una valutazione sulla mera struttura aziendale, e finisce per favorire una certa tipologia di soggetti, a prescindere da risultati aziendali

meritevoli sul piano economico-finanziario conseguiti dagli operatori economici interessati dal processo di gara.

In particolare, poi, questi indicatori avvantaggiano le aziende private aventi scopo di lucro, che hanno una struttura normalmente meno sbilanciata sulla remunerazione del lavoro, rispetto alle società cooperative, che rappresentano inoltre in questo settore una parte molto significativa degli operatori, sia per numero che per dimensione.

Pertanto, se l'obiettivo è quello di valutare la solidità Patrimoniale e Finanziaria dei vari operatori economici che a diverso titolo operano nel contesto italiano, allora si propongono di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni indici che, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 83, comma 4, non debbono comunque essere soddisfatti contemporaneamente, ma possono rappresentare uno strumento utile alle amministrazioni per valutare in maniera più informata le imprese.

Occorre comunque sempre consentire a queste ultime di poter dimostrare la propria solidità anche attraverso ulteriori indici sistematici utili a soddisfare la richiesta della stazione appaltante.

Margine di struttura secondario:  $\text{Fonti Consolidate} / \text{Attivo Immobilizzato netto}$

$\text{Fonti consolidate} = \text{capitale proprio} + \text{fondi} + \text{debiti M/L termine}$

Indice molto importante per valutare se l'azienda ha coperto in modo corretto le proprie immobilizzazioni, ovvero gli investimenti realizzati; i valori di riferimento nell'ambito della valutazione del merito creditizio:

- Ottimo  $> 1,25$
- Buono  $> 1-1,20$
- Sufficiente 1
- Critico  $< 1$

Indice di disponibilità (current ratio):  $\text{Attivo Circolante} / \text{Passività a Breve}$

$\text{Attivo circolante} = \text{crediti} + \text{liquidità} + \text{magazzino}$

$\text{Passività a breve} = \text{fornitori} + \text{debiti a breve} + \text{banche BT}$

Evidenzia la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni a breve attraverso l'utilizzo del capitale circolante. I valori correnti di riferimento sono i seguenti:

- Ottimo  $> 1,40$
- Buono  $> 1,20$
- Sufficiente  $> 1,0$
- Critico  $< 1$

Risultato operativo / interessi passivi (ebit interest coverage ratio)

Capacità di far fronte al pagamento degli interessi correnti tramite il risultato dell'area operativa. Il reddito operativo approssima i FCN al lordo delle imposte se l'impresa attua investimenti di mantenimento della capacità produttiva pari agli ammortamenti.

EBIT: reddito prima degli interessi e delle imposte deve

	<p>essere maggiore di 2.</p> <p>ROI (Reddito Operativo/Capitale Investito): intervallo di riferimento fino a 5</p>	
ANIP	<p>Per diffondere la cultura della legalità tra le imprese è necessario che il bando tipo preveda espressamente che le «stazioni appaltanti, ai fini della esclusione delle imprese e quale requisito premiale ai fini dell'aggiudicazione, valutano positivamente il possesso da parte delle imprese dei requisiti di self cleaning o prevenzione dei reati ai sensi dell'art. 80, comma 5, del Codice dei contratti e della relativa Linea guida». È necessario, a nostro avviso, che il bando tipo, in coerenza con il Codice, promuova in concreto la cultura della legalità tra le imprese premiando coloro che si dotano di sistemi documentati di risanamento e di prevenzione dei reati.</p>	<p>Al riguardo, pur apprezzando il contributo, si ritiene che la norma, di derivazione puramente comunitaria, sia sufficientemente chiara ed esaustiva. Quanto alla sua valenza positiva in un'ottica di prevenzione corre l'obbligo evidenziare che la norma agisce con riferimento ad ipotesi in cui dei reati siano stati già commessi e le misure adottate siano volte ad evitarne ulteriori. Peraltro essa non agisce con riferimento a tutti i reati ma alle limitate ipotesi in cui la pena detentiva non sia superiore ai 18 mesi.</p> <p>Da ultimo, data la specificità della fattispecie normativa e tenuto conto della portata generale del bando si ritiene di non accogliere l'osservazione formulata.</p>
	<p>Al punto 7.3 dell'attuale schema di bando-tipo in consultazione sono disciplinati i “requisiti di capacità tecnica e professionale”. Le lett. g), h), i), j), k) e l) prevedono requisiti che costituiscono oggettivi indicatori di efficienza delle imprese, utili per una valutazione che non voglia limitarsi al solo criterio del prezzo più basso.</p> <p>Tali requisiti, a giudizio di ANIP, devono essere previsti come ordinari con conseguente abrogazione della dicitura “FACOLTATIVO”, che renderebbe altrimenti il settore soggetto alle più ampie e irragionevoli disparità di trattamento, senza alcun beneficio per la qualità delle prestazioni e l'efficienza dei mercati.</p>	<p>Non accolta. La norma li prevede come facoltativi.</p>
	<p>In più proponiamo che al punto 7.3 sia aggiunta la seguente «lett. m): possesso dei requisiti di rating di impresa e reputazionali delle imprese, ai sensi dell'art. 83, comma 10, del Codice».</p> <p>Si tratta di un rinvio “dinamico”, che fa salvi gli effetti del regime transitorio e dell'evoluzione, che non può tuttavia mancare se si vogliono rendere concreti gli intenti di promozione della qualità e dell'efficienza delle imprese nello specifico mercato.</p>	<p>Non accolta. Il possesso del rating di impresa, sia come requisito di partecipazione (art. 83, comma 10) sia come criterio premiante (art. 95, comma 13), potrà essere utilizzato solo dopo l'emanazione della previste linee guida di cui al citato art. 83, c. 10.</p>
	<p>Fermo il richiamo in via generale dell'art. 83, comma 10, proponiamo che sia indicata la possibilità di attestare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Livello di esperienza comprovato da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza. Un'amministrazione aggiudicatrice può ritenere che un operatore economico non possieda le capacità professionali richieste quando essa abbia accertato che l'operatore economico ha conflitti di interesse che possono influire negativamente sull'esecuzione del contratto.</li> </ul>	<p>Non accolta. La norma attualmente non lo prevede. Tale osservazione potrà essere riproposta nell'ambito della consultazione sulle linee guida relative al rating d'impresa.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelle procedure d'appalto per forniture che</li> </ul>	<p>Non accolta. Requisito di partecipazione</p>

	<p>necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Livello sufficiente di esperienza comprovato da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza (ad esempio, un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti).</li> </ul>	<p>già previsto dalla norma (servizi analoghi).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione.</li> </ul>	<p>Non accolta. Tale requisito di partecipazione, ancorché previsto dall'allegato XVII, non è stato inserito nel bando in quanto ritenuto poco attinente. La stazione appaltante resta comunque libera di inserirlo tra i requisiti di ammissione.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale delle imprese candidate di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.</li> </ul>	<p>Vedi sopra.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formazione costante del personale.</li> </ul>	<p>Non accolta. La norma attualmente non lo prevede quale requisito di ammissione. Tenuto conto delle disposizioni del d.lgs 81/2008 e del d.m. 24.5.2012-CAM, il Disciplinare-tipo ha indicato la qualità della formazione specialistica dedicata al personale, nonché il numero di ore dedicate alla medesima, quale criterio premiale.</p>
	<p>Con riferimento ai paragrafi 7.2, lettera d) e 7.3, lettera g) dello Schema di disciplinare di gara.</p> <p>In merito al requisito di fatturato specifico di cui al paragrafo 7.2, lettera d) e del requisito afferente ai servizi eseguiti di cui al paragrafo 7.3, lettera g), si propone di aggiungere ai fini della loro comprova, in alternativa alla produzione della copia conforme delle fatture, la produzione di dichiarazioni "di asseverazione" rilasciate dal Collegio Sindacale o dai revisori contabili della società – ovvero dai soggetti incaricati del controllo contabile/legale – che attestino la correttezza/veridicità o meno di quanto dichiarato dal concorrente in ordine, rispettivamente, all'entità del fatturato specifico posseduto (requisito di cui al paragrafo 7.2, lettera d)) ed al valore dei servizi eseguiti (requisito di cui paragrafo 7.3, lettera g)).</p> <p>Tale alternativa appare idonea a snellire l'attività dei concorrenti e, ancor più, l'attività delle Stazioni appaltanti rendendo più veloce la verifica di detti requisiti, senza pregiudicare in alcun modo l'esito e la correttezza del "sub-procedimento" di comprova.</p> <p>La comprova dei requisiti in parola tramite la produzione delle relative fatture si traduce, infatti, nel</p>	<p>Accolta. È stata riformulata la clausola, analogamente a quanto già previsto dal bando tipo n. 1, lasciando libera la stazione appaltante di indicare, nell'esercizio della sua discrezionalità, i mezzi di prova che ritiene più idonei (tra cui anche le dichiarazioni di asseverazione), per la dimostrazione del requisito.</p>

	<p>“caricamento” a sistema da parte della singola impresa concorrente di centinaia – che spesso diventano migliaia – di fatture e, dall’altro lato, appesantisce, rallentandole notevolmente, le attività di verifica delle Stazioni appaltanti chiamate ad esaminare l’ingente mole di documenti prodotta dal concorrente; lavoro questo che diventa ancor più gravoso nel caso di concorrenti che partecipano alla gara in forma aggregata (R.T.I., Consorzi ecc.), con corrispondente maggior rallentamento dell’iter procedurale.</p>	
ANIP	<p>Con riferimento al paragrafo 7.3, lettera j) dello Schema di disciplinare di gara.</p> <p>Anche in virtù del fatto che la richiesta di un tale requisito è subordinata all’emanazione del Regolamento UE ecolabel per i servizi di pulizia, .... si propone di eliminare in questa fase nella esemplificazione delle misure di gestione ambientale adottate il riferimento alla registrazione EMAS, atteso che risulta essere quella maggiormente gravosa tra le misure di gestione ambientale adottabili e quella meno presente nel mercato di riferimento.</p> <p>La proposta è finalizzata soprattutto a consentire alle imprese di settore di avere il tempo necessario per adeguarsi al fine di adottare le misure di gestione ambientale più efficaci alla luce delle disposizioni contenute nel menzionato Regolamento UE Ecolabel per servizi di pulizia.</p>	<p>Non accolta. La certificazione delle misure di gestione ambientale è prevista dalla norma (cfr. art. 87, co. 2 del Codice). Recentemente, peraltro, la Commissione europea ha allineato il Regolamento EMAS (1221/2009/CE) alla nuova edizione della norma ISO 14001:2015 ciò in quanto la registrazione EMAS implica, tra gli altri presupposti, la conformità alla citata norma ISO 14001.</p> <p>Il Regolamento Ecolabel per i servizi di pulizia, è stato richiamato quale notizia utile per le stazioni appaltanti, in vista della sua prossima adozione.</p>
<b>8. Avvalimento</b>		
Accredia	<p>Riteniamo opportuno inserire nel documento, come esempio di requisiti personali, il riferimento alle certificazioni dei sistemi di gestione, così come esemplificato nell’analogo paragrafo dello "Schema tipo di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo" posto in consultazione con scadenza 5 agosto 2017.</p>	<p>È stata inserita, analogamente a quanto già previsto dal bando tipo n. 1, un’apposita clausola relativa alla certificazione del sistema di gestione per la quale è ammesso l’avvalimento alle condizioni indicate nel Disciplinare.</p>
	<p>Le valutazioni di conformità, difatti (tra le quali rientra la certificazione dei sistemi di gestione), mirano ad accertare che l’imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi o dei propri prodotti, il che consente di assimilare tali valutazioni ad un requisito strettamente soggettivo in quanto attinente ad uno specifico “status” dell’imprenditore: l’aver ottemperato determinate disposizioni normative preordinate a garantire alla stazione appaltante che l’esecuzione delle prestazioni contrattuali avverrà nel rispetto di determinati standard.</p> <p>Per completare l’argomento, pur se non strettamente pertinente alla presente consultazione, si può affermare che, a maggior ragione, dunque, dovrà essere sottratto alla possibilità di ricorso all’avvalimento, non solo il requisito del possesso di una valutazione di conformità, ma anche lo status di soggetto accreditato per il rilascio delle valutazioni di conformità, trattandosi, per l’appunto, di una competenza personalissima e</p>	<p>Non accolta. La possibilità di ricorrere all’avvalimento è stata estesa anche alle certificazioni di qualità e, di conseguenza, a tutte le valutazioni di conformità (cfr. CdS 3710/2017 e legge 11/2016, art. 1, co. 1 lett. zz).</p>

	soggettiva che non può essere “prestata”, così come non possono essere oggetto di prestito i requisiti morali e generali dell’operatore economico.	
Anonimo	si chiede di specificare che nel caso in cui l’impresa ausiliaria assuma anche il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e tale ruolo venga dichiarato in sede di gara, non sia necessaria l’indicazione della terna dei subappaltatori ma sia sufficiente l’indicazione dell’impresa ausiliaria come subappaltatrice.	L’art. 89 co. 8 del Codice prevede che l’ausiliaria possa assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, in tale caso non è richiesto al concorrente di indicare il nominativo nella terna
Legacoop Servizi	Occorre specificare se l’impresa ausiliaria che assume il ruolo di subappaltatore possa (qualora il requisito prestato superi il 30%) eseguire le attività anche in misura superiore al limite di legge imposto al subappaltatore.	La disposizione conferma solo il limite generale, previsto dall’ordinamento, della corrispondenza tra requisiti posseduti e prestazioni eseguibili sulla base dei predetti requisiti e va rapportata alla disciplina generale del subappalto. La disposizione è infatti estremamente essenziale e non si preoccupa del coordinamento con la disciplina dell’art. 105 del Codice in materia di subappalto. L’utilizzo del subappalto, anche nel perimetro tracciato dall’avvalimento, deve essere coordinato con le prescrizioni contenute nell’art. 105 non espressamente derogate dalla disciplina sull’avvalimento. Il subappalto, quindi, non potrà superare i limiti previsti dal Codice e sarà sottoposto alle condizioni ivi previste in fase di esecuzione del contratto. Ne consegue che, a normativa vigente, mentre in fase di qualificazione il concorrente può utilizzare liberamente l’avvalimento, qualora esso si concretizzi in subappalto, quest’ultimo incontra i limiti previsti dalla disciplina speciale pubblicistica per esso stabilita (cfr. Determinazione n. 2/2012 AVCP).
	Inoltre occorre specificare analiticamente quali siano le modalità di sostituzione della impresa ausiliaria quando ricorrano i motivi di esclusione (specificando quali sono) e quando l’impresa ausiliaria non soddisfi i criteri di selezione.	Sono stati specificati, analogamente a quanto già previsto dal bando tipo n. 1, sia i presupposti sia le modalità di sostituzione, coordinando le previsioni con il caso di false dichiarazioni.
	Infine, l’impresa ausiliaria può essere sostituita, ai sensi dell’art. 89 comma 3, in sede di comprova dei requisiti?	È stato precisato che, al di fuori dei casi di dichiarazioni mendaci, la sostituzione può avvenire in ogni fase della procedura. In ogni caso corre l’obbligo distinguere a seconda che si tratti di comprova dei requisiti generali o speciali. Nel primo caso è difficilmente ipotizzabile, visto il carattere oggettivo della comprova, una carenza che non sia allo stesso tempo legata ad un mendacio; nel secondo caso, considerata la maggiore elasticità nella valutazione della pertinenza ed idoneità dei requisiti speciali, può accadere che al di fuori delle ipotesi di mendacio, si verifichi un mero difetto di requisiti emergente in fase di comprova che consente la sostituzione.

9. Subappalto		
Legacoop Servizi	È necessario che sia previsto l'obbligo per la stazione appaltante di identificare le prestazioni omogenee ai fini della corretta identificazione della terna.	Accolta.
	E' inoltre opportuno specificare che sia ammissibile indicare un numero di subappaltatori superiore a 3 per ciascuna prestazione omogenea. Infatti, seppur il tenore letterale del primo periodo del comma 6, dell'articolo 105, possa condurre ad una interpretazione diversa (è obbligatoria l'indicazione di una terna...), la possibilità di subappaltare non dovrebbe essere preclusa anche in caso di indicazione di un numero di subappaltatori superiori a tre, visto che la ratio della norma (previsione di una terna e non di un singolo subappaltatore) sta proprio nell'offrire una maggiore possibilità di scelta all'appaltatore in considerazione del tempo che separa la partecipazione ad una gara e l'esecuzione della prestazione. Infine la direttiva europea 2014/24/UE, all'articolo 71, anche quando prevede la possibilità di richiedere da parte della stazione appaltante, prima dell'esecuzione dei lavori, l'indicazione dei subappaltatori, non impone mai un numero minimo o massimo di subappaltatori da indicare, poiché dovrebbe essere una scelta che rimane in capo all'appaltatore.	La formulazione della norma non sembra essere interpretabile come limite minimo poiché non ricorre ad espressioni quali "almeno tre" oppure "non meno di tre". Al contrario sembra che il legislatore abbia fatto una valutazione ex ante, in ordine alle problematiche insite nella preventiva indicazione del nominativo del subappaltatore, ritenendo che l'indicazione di tre nominativi possa ovviare all'inconveniente dell'indisponibilità sopravvenuta del subappaltatore indicato ex ante. Autorizzare un numero maggiore, del resto, sconta problematiche connesse al divieto di <i>gold plating</i> ossia di non aggravamento degli oneri amministrativi in questo caso a carico delle stazioni appaltanti, che sarebbero tenute a verificare i requisiti generali per un numero di subappaltatori maggiore di quello indicato dalla norma.
10. Garanzia provvisoria		
Anonimo	Si chiede di eliminare il riferimento all'art. 104 del Codice in quanto riferito a lavori	Accolta.
Legacoop Servizi	La copertura della garanzia provvisoria anche per le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento dall'impresa ausiliaria comporta una modalità peculiare di rilascio della polizza?	I modelli di polizza sono conformi ai sensi dell'art. 103 comma 9, agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto col Ministro delle Infrastrutture e trasporti. L'ANAC ha provveduto a segnalare la necessità che il modello riporti espressamente tra gli eventi oggetto di copertura anche le dichiarazioni mendaci in fase di avvalimento.
11. Sopralluogo		
CONSIP S.p.A.	Si segnala che, mentre nelle istruzioni per la compilazione (pag. 3) il sopralluogo viene indicato come parte eventuale/facoltativa, al punto 11 (pag. 23) lo stesso non viene indicato come facoltativo.	Accolta. è stato cambiato l'esempio nelle istruzioni per la compilazione, analogamente a quanto previsto nel bando tipo n. 1.
Anonimo	si chiede che, in conformità con l'art. 79, co.2 del Dlgs 50/2016, le stazioni appaltanti possano prevedere il sopralluogo anche solo facoltativo e non necessariamente obbligatorio in tutte le gare.	Non accolta. Ai fini della formulazione di un'offerta completamente informata nell'ambito delle pulizie non si può prescindere da un previo sopralluogo dei luoghi.
Legacoop Servizi	Il sopralluogo è obbligatorio. Non sono previsti casi in cui non lo sia. Occorre però aggiungere "fatto salvo nei casi di convenzioni e, più in generale, nei casi nei quali non è indicato l'oggetto specifico nel quale sarà erogato il servizio".	La soluzione al problema è stata già fornita con un'integrazione alla Nota illustrativa ed al paragrafo relativo all'ambito di applicazione del Disciplinare nel quale è stata evidenziata la facoltà dei soggetti aggregatori/centrali

		di committenza di utilizzare il bando anche per l'affidamento di gare aventi ad oggetto convenzioni o accordi quadro, nei limiti di compatibilità del modello con la tipologia di gare citate.
	In caso di RTI è prevista solo la possibilità di delega da tutti gli operatori, non sono previste alternative, mentre dovrebbe essere previsto il caso specifico in cui la decisione di fare una RTI potrebbe essere assunta dopo che sono scaduti i termini per fare il sopralluogo.	Accolta. è stata inserita nel Disciplinare – analogamente a quanto previsto nel bando tipo n. 1 - una clausola in base alla quale in alternativa, alla delega, l'operatore raggruppando/aggregando/consorzando può effettuare il sopralluogo singolarmente. Pertanto gli operatori potranno effettuare separatamente il sopralluogo e, successivamente, decidere di raggrupparsi.
ANIP	<p>Appare opportuno prevedere che nel caso di RTI costituito al sopralluogo obbligatorio possa partecipare, nell'interesse dell'intero RTI, il rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico della sola impresa mandataria o persona da questi delegata.</p> <p>La proposta trova motivazione in questioni e problematiche di natura prettamente pratica e gestionale che spesso vengono in rilievo quando il RTI è formato da diverse realtà imprenditoriali, alcune delle quali peraltro dotate di strutture gestionali e di governance complesse. In tali ipotesi, infatti, spesso il rilascio di deleghe rischia di diventare oltremodo gravoso.</p> <p>Tale aggravio di attività risulta essere di nessuna utilità e comunque non necessario nei casi di RTI costituiti, atteso che in queste ipotesi la delega all'impresa mandataria ai fini dell'effettuazione del sopralluogo anche nell'interesse delle imprese mandanti può essere espressamente prevista nell'atto costitutivo del RTI o, comunque, considerata intrinseca alla funzione ed al ruolo di rappresentanza del RTI nei confronti della Stazione appaltante che l'ordinamento attribuisce alla mandataria.</p>	Accolta analogamente a quanto previsto nel bando tipo n. 1.

12. Pagamento a favore dell'Autorità		
13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara		
Anonimo	Elettronica con firma digitale.	Non accolto. Sarà oggetto di apposito disciplinare tipo dedicato alle gare telematiche.
14. Soccorso istruttorio		
15. Contenuto della busta "A" – documentazione amministrativa		
Legacoop Servizi	15.2 DGUE In caso di ricorso al subappalto il concorrente non deve presentare per ciascun subappaltatore il PASSOE (dato che non fa elenco dei soggetti indicati nell'art. 80). Il PASSOE deve essere richiesto solo nel caso in cui il concorrente si avvalga di un subappaltatore necessario (come previsto nei paragrafi successivi).	Non accolta. Il subappaltatore, alla stessa stregua dell'appaltatore, deve indicare i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80, pertanto è necessario presentare il relativo PASSOE, anche alla luce della conseguente esclusione del concorrente nel caso di carenza dei requisiti generali del subappaltatore.
	15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 15.3.1 Dichiarazioni integrative Al punto 11 occorre prevedere che il concorrente possa presentare in alternativa dichiarazione sostitutiva o copia conforme della certificazione comprovante la possibilità di avvalersi della riduzione della cauzione provvisoria.	Accolta. Analogamente al bando tipo n. 1 è stata prevista solo la presentazione della copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione.
	15.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti inserire la lettera "e" come alternativa alla possibilità di indicare le parti del servizio e della fornitura che saranno eseguiti dai singoli operatori (in particolare o si indica una percentuale o si indicano le parti di servizio di competenza di ciascun concorrente).	Accolta. Analogamente al bando tipo n. 1 è stata modificata la clausola prevedendo la parte o, in caso di servizi indivisibili, la percentuale.
16. Contenuto della busta "B" – offerta tecnica		
Pegaso S.r.l.	Si rileva la seguente richiesta: "L'operatore economico indica, [...], il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione dello specifico contratto.". Tale richiesta appare inappropriata in virtù dell'applicazione contestuale della Clausola Sociale e della Tutela della Privacy. Il rispetto della Clausola Sociale impone la assunzione dei dipendenti dell'Azienda cessante, quindi l'Offerente dovrebbe conoscerne i nomi, con relative attuali mansioni, qualifiche e retribuzione (cfr. tabella E dell'Allegato 1). Tali dati dovrebbero essere, quindi, pubblicati nei documenti di gara e accessibili a tutti.	L'art. 45 comma 4 prevede che la stazione appaltante possa richiedere appunto l'indicazione delle persone fisiche incaricate della prestazione. Tale clausola è stata prevista facoltativa in quanto rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante la scelta più opportuna con riferimento al caso concreto. Il bilanciamento dei contrapposti interessi, tra cui la privacy, è stato già operato dal legislatore all'interno della norma sopra citata.
	Si suggerisce di richiedere solo le qualifiche professionali degli operatori fisici.	Valgono le stesse considerazioni di cui sopra.
	Per quanto riguarda il Responsabile dell'Appalto, si potrà richiedere sia il nome che la qualifica ed, eventualmente, valutarne l'esperienza professionale.	Valgono le stesse considerazioni di cui sopra.
Legacoop Servizi	La richiesta di indicare i nominativi delle persone fisiche dovrebbe innanzitutto essere, proprio ai sensi	Accolta. L'art. 45 comma 4 deve essere riferito

	<p>dell'articolo 45, comma 4 che recepisce l'articolo 19 della direttiva 2014/24/UE, "facoltativo". Infatti dovrebbe essere previsto solo nei casi particolari in cui sia necessario conoscere le qualifiche professionali dei lavoratori da impiegare per motivi legati alla tipologia del servizio.</p> <p>Dovrebbe quindi essere lasciato alla valutazione della stazione appaltante.</p> <p>Infine non dovrebbero trascurarsi i problemi di applicazione pratica, in caso di imposizione di un obbligo generalizzato, che derivano dalla normativa sulla privacy e dall'applicazione delle clausole sociali.</p> <p>Soprattutto in quest'ultimo caso le persone fisiche dovrebbero essere per la maggior parte addetti dipendenti delle ditte uscenti e quindi come possono essere indicati in fase di gara dagli altri concorrenti?</p>	<p>non alla generalità dei dipendenti ma a specifiche tipologie di servizi per i quali, viste le loro peculiarità è necessario conoscere <i>ex ante</i> i nominativi e le qualifiche dei dipendenti addetti, senza che ciò si traduca in un obbligo generalizzato di indicare per tutti i servizi i relativi dipendenti/qualifiche.</p> <p>In tale ottica è stata rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante sia l'utilizzo della clausola, in quanto facoltativa, sia il contenuto della medesima, dovendo essere dettagliati nello specifico appalto i servizi in relazione ai quali l'esigenza conoscitiva in parola si appalesa come necessaria.</p>
Legacoop Servizi	<p>Il bando tipo non dice niente riguardo al numero di pagine, dimensione carattere, ecc. Sarebbe utile che gli enti fossero guidati nell'indicare le poche regole da fissare nel disciplinare. In caso di limite di pagine dovrebbe essere indicato per l'intera offerta senza vincolare ogni singolo criterio.</p>	<p>Non accolta in quanto si correrebbe il rischio di comprimere eccessivamente la discrezionalità della stazione appaltante soprattutto con riferimento a quelle ipotesi in cui la complessità tecnica dell'offerta esige l'assenza di limiti in ordine alla sua redazione. In quanto rimessa all'ambito di operatività discrezionale della stazione appaltante, nulla osta a che la medesima integri il disciplinare ponendo dei limiti al numero di pagine tenuto conto delle specifiche esigenze dell'appalto bandito.</p>
ANIP	<p>La disciplina del «contenuto della busta B – offerta tecnico-organizzativa» è di decisivo rilievo per garantire la qualità delle prestazioni ed una selezione degli offerenti basata sulla qualità, secondo il metodo dell'offerta OEPV, prioritario nel nuovo codice.</p> <p>A tal fine osserviamo che la disciplina prevista al punto 16 (pag. 35) del bando-tipo appare carente e non del tutto coerente con la priorità innanzi indicata.</p> <p>Proponiamo, quantomeno, di indicare alla lett. c) del testo «i documenti comprovanti i requisiti previsti dall'art. 95, comma 13, del Codice, utili ai fini premiali».</p> <p>Il richiamo costituisce, a nostro avviso, un obbligo di legge poiché l'attuale dizione (« indicare ulteriori documenti eventualmente richiesti») appare generica, troppo discrezionale, non coerente con i principi del codice che tende a premiare i requisiti di professionalità e di qualità. Analogamente, si propone l'eventuale abrogazione del paragrafo successivo, con riferimento alla lett. d) poiché il requisito del rating di legalità è assorbito nel testo della lett. c), come proposto, in modo più stringente rispetto alla mera facoltatività dell'attuale previsione.</p>	<p>L'indicazione è volutamente generica perché riguarda documenti a complemento e corredo della relazione tecnica (all'interno della quale sono già ricompresi gli elementi di cui all'art. 95, comma 13), in tal senso è stata modificata la clausola esplicitando che deve trattarsi di quella specifica tipologia di documentazione. e, quindi, non anche di documenti che possano recare elementi ulteriori di valutazione non connessi alla relazione.</p>
<b>17. Contenuto della busta "C" - offerta economica</b>		
Dusmann Service S.r.l.	<p>Nello Schema di disciplinare di gara 18.3 (metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica viene previsto che "[Oppure] Formula "....." [Riportare la formula non lineare/indipendente prescelta tra quelle riportate nelle</p>	<p>Accolta. La formula è stata indicata suggerendo un coefficiente <math>0 &lt; \alpha &lt; 1</math>.</p>

	<p>linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. IV o altre] si chiede che venga riportato integralmente nel testo (in luogo del mero rinvio operato) che oltre alla Formula con interpolazione lineare e alla Formula "bilineare" secondo le linee guida dell'ANAC n. 2/2016 è possibile utilizzare : <math>(R_i/R_{max})</math> elevato ad <math>\alpha</math> (alfa). Dove <math>R_i</math> è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo; <math>R_{max}</math> è il ribasso dell'offerta più conveniente ; <math>\alpha</math> coefficiente <math>&gt;0</math>.</p>	
Legacoop Servizi	<p>Invece di stabilire, in caso di discordanza, la prevalenza della percentuale di ribasso sul prezzo, sarebbe preferibile scegliere se inserire la lettera a) o lettera b).</p>	<p>Analogamente al bando tipo n. 1, la clausola è stata riformulata prevedendo l'inserimento di un unico valore.</p>
	<p>Pare opportuno indicare tra le scelte possibili anche la formula non lineare quadratica, come previsto dalle linee guida dell'ANAC e quella inversamente proporzionale individuata nella guida sviluppata dall'EFCI (European Federation of Cleaning Industries) unitamente ad UNI Europa. Anche se le linee guida ANAC in materia di OEPV hanno individuato alcune criticità di quest'ultima formula, le ragioni sociali tendenti a contenere l'influenza del prezzo negli appalti di servizi di pulizie sembra giustificare in questo settore il suo utilizzo, del resto previsto dalla legge fino all'entrata in vigore del DPR 207/10.</p>	<p>È stata inserita la formula quadratica, la formula relativa alla proporzionalità inversa non è stata riportata per le ragioni indicate nella Linea guida n. 2/2016.</p>
	<p>Infine occorrerebbe invitare le stazioni appaltanti a favorire criteri che tengano in adeguata considerazione la qualità dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.</p>	<p>È difficile standardizzare un modello attraverso il quale far emergere in modo oggettivo la qualità del lavoro sì da evitare disparità di trattamento tra le diverse imprese.</p>
<b>18. Criterio di aggiudicazione</b>		
CONSIP S.p.A.	<p>Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica indicati nell'Allegato 2 sarebbe opportuno, per maggior chiarezza, specificare per ciascuna voce dei criteri, se il relativo punteggio debba avere natura discrezionale e/o tabellare. Il fac-simile proposto infatti potrebbe indurre le stazioni appaltanti ad utilizzare, in maniera inopportuna, punteggi tabellari per voci che sono oggettivamente discrezionali, o viceversa.</p>	<p>Non accolta. Tranne alcuni casi in cui la natura del criterio non può che essere che inequivocabilmente discrezionale o tabellare, in altri non appare opportuno predeterminare a priori la natura essendo essa strettamente connessa a scelte discrezionali che la stazione appaltante può legittimamente operare a partire dalle specifiche tecniche del capitolato ma soprattutto in sede di determinazione dello specifico criterio utilizzato. Tuttavia, onde evitare applicazioni distorte di una tabella esemplificativa, è stato specificato nella nota illustrativa che alcuni criteri hanno natura esclusivamente discrezionale mentre altri possono essere sia discrezionali sia tabellari a seconda della loro strutturazione da parte della stazione appaltante, anche in relazione alle previsioni del capitolato speciale. La specificazione è stata recepita nella Nota illustrativa.</p>

<p>Dussmann Service S.r.l.</p>	<p>Si chiede che venga chiarito nello Schema di disciplinare di gara all'art.18. Criterio di aggiudicazione 18.1 criteri di valutazione dell'offerta tecnica, che, in ogni caso, nelle procedure indette per il servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- debba essere prevista la predisposizione di un'offerta tecnica che consenta alle imprese la proposta di soluzioni progettuali specifiche e migliorative del servizio e che debbano essere utilizzati criteri di valutazione e attribuzione di punteggi idonei a valorizzare effettivamente le caratteristiche qualitative delle offerte tecniche presentate da ciascun concorrente.</li> <li>- non sia ammissibile, l'adozione, con riferimento a tutti gli elementi qualitativi dell'offerta tecnica, di criteri di attribuzione dei punteggi di natura esclusivamente tabellare, mediante il sistema SI/NO, poichè gli stessi sviscerano la progettualità delle imprese, l'innovazione e determinano un appiattimento delle offerte sui medesimi valori ed il sostanziale annullamento della funzione dell'offerta tecnica stessa.</li> </ul>	<p>Accolta. La specificazione è stata concettualmente recepita nella Nota illustrativa.</p>
<p>Confartigianato Imprese</p>	<p>Con la premessa che auspichiamo che le Stazioni Appaltanti graduino le richieste di requisiti, soprattutto quelli di carattere economico e finanziario, in funzione dell'importo dell'appalto e quindi della possibilità di accesso delle micro e piccole imprese, suggeriamo la valorizzazione di aspetti che crediamo inclusivi delle imprese di minore dimensione con l'auspicio che esse possano iniziare a contrarre con la pubblica amministrazione.</p> <p>Si rammenta pure l'importanza di considerare, nell'ambito dei criteri premianti, il cosiddetto chilometro zero che permetterebbe la valorizzazione delle imprese di prossimità, l'economia territoriale e il raggiungimento di obiettivi a carattere ambientale.</p> <p>Si propone quindi di contemplare alcuni criteri premianti al punto 18.1 come di seguito definiti.</p> <p>Elementi esterni all'impresa</p> <p>Criteri: Valorizzazione imprese locali: distanza in km dal luogo di esecuzione dell'appalto; Valorizzazione dell'indotto locale mediante il coinvolgimento nel subappalto di aziende 'di prossimità' rispetto al luogo di esecuzione dei lavori; Impegno ad utilizzare manodopera locale; Disponibilità all'assistenza/manutenzione – mantenimento delle opere realizzate;</p> <p>Interferenze con l'ambiente esterno: gestione del traffico – rumore – polveri;</p> <p>Materiali utilizzati: proposte migliorative per tipologia e/o forniture locali; Partecipazione ad aggregazioni di OE</p> <p><i>Motivazione:</i> Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (infortuni in itinere); Tutela dell'ambiente in termini di emissioni e CO2; Contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali; Ricadute socio economiche e occupazionali; Tempestività della risposta</p> <p>Elementi interni all'impresa</p> <p>Criteri: Storicità dell'azienda; Personale operativo calcolato come rapporto rispetto al n. degli addetti (compresi titolari, soci e collaboratori); Numero</p>	<p>Non accolta in quanto i criteri indicati sono di difficile applicazione al settore delle pulizie non trovando peraltro un'espressa copertura normativa nel comma 13 dell'art 95, laddove l'espressione "beni o prodotti da filiera corta o km zero" sembra doversi intendere come riferita principalmente riferita al settore alimentare. Né, per altro verso, appare conforme al diritto europeo poter premiare la vicinanza della sede dell'impresa che, nell'esecuzione del servizio di pulizia che già prevede una presenza costante dell'impresa, non è un elemento idoneo ad esprimere aspetti qualitativi dell'offerta.</p> <p>Infine, per quanto riguarda gli aspetti di tutela dell'ambiente si fanno ampiamente carico di tale interesse giuridicamente protetto i CAM specificamente dettati in ambito pulizie.</p>

	<p>dipendenti propri impiegati (rapportato all'importo a base di appalto); Anzianità prof. del personale qualificato; CV professionale dei dipendenti e del DT; Limitato turnover dei lavoratori; Reperibilità del DT in cantiere; Rispetto dell'inquadramento previsto dal CCNL; Presenza di apprendisti; Organigramma di commessa; Certificazioni o abilitazioni dell'impresa o/e del personale dipendente; Disponibilità di attrezzature (proprietà, leasing, noleggio)</p> <p>Motivazione: Valorizzazione della struttura imprenditoriale; Garanzia di serietà e realizzazione del contratto;</p> <p>Gestione della salute e sicurezza</p> <p>Criteri: Infortuni - indice di gravità e frequenza; Autovalutazione di rispondenza a SGSL utilizzando, a per es. le linee guida ITACA o altri strumenti; Cronoprogramma operativo dei lavori; Modalità di impostazione e organizzazione: risorse umane e mezzi; Gestione dei subappalti e delle interferenze;</p> <p>Motivazione: Tutela della salute e dell'ambiente</p>	
Legacoop Servizi	<p>L'articolo 95 comma 8 non prevede una soglia minima di sbarramento. Sarebbe comunque utile prevedere un criterio per definire la congruità del punteggio soglia.</p>	<p>Non accolta. L'art. 95, comma 8, quanto alla ponderazione dei criteri di valutazione, consente la previsione di una forcella tra un punteggio minimo ed un punteggio massimo. In tal senso il punteggio minimo configura una soglia di sbarramento. La determinazione della soglia è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante che la declina in funzione del criterio al quale intende applicarla.</p> <p>Nella nota illustrativa al Bando tipo n. 1, è stato specificato, peraltro, che una soglia troppo alta rischia di escludere offerte qualitativamente valide e un soglia troppo bassa rischia di essere inutile.</p>
	<p>Occorrerebbe anche inserire obbligatoriamente la doppia riparametrazione del punteggio tecnico, quindi sia sul singolo criterio che complessivamente.</p>	<p>Non accolta. La doppia riparametrazione è stata inserita nel testo del disciplinare ma rimane una clausola facoltativa per la stazione appaltante. Fermo restando che la sua previsione (singola o doppia che sia) è condizione imprescindibile per la sua applicazione, stante l'assenza di una norma <i>ad hoc</i> che la contempli.</p>
	<p>Infine occorre sottolineare la necessità di rispettare quanto previsto dall'articolo 95, comma 10-bis del Codice che chiede di individuare criteri che garantiscono un'effettiva competitività delle offerte tecniche, escludendo quindi la prevalenza di quei criteri on/off, che inducono le imprese a rispondere sempre positivamente (vedi recenti bandi SDAPA di Consip), producendo un appiattimento dei punteggi sull'offerta tecnica e riducendo il criterio di aggiudicazione ad un minor prezzo (vietato esplicitamente dal codice per questo tipo di appalti).</p>	<p>Accolta. La specificazione è stata concettualmente recepita nella Nota illustrativa.</p>
ANIP	<p>Il nuovo criterio di aggiudicazione stabilito dalla direttiva europea e dal Codice, costituito dall'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior</p>	<p>I servizi di pulizia sono sicuramente riconducibili alla categoria dei servizi ad alta intensità di manodopera. Tn quanto</p>

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, merita una più esplicita e precisa indicazione dei requisiti e dei criteri. In proposito, ci permettiamo di richiamare in sintesi la linea guida elaborata dall'EFCI (European Federation of cleaning industries) e da UNI Europa, con il sostegno finanziario della Commissione europea che ci permettiamo unire in allegato alle presenti osservazioni ( v. all. 2). La linea guida è stata elaborata di concerto con le parti sociali europee dell'industria dei servizi di pulizia e sin dal titolo, «Selezionare il miglior valore (best value)», indica un approccio unico alla selezione del miglior valore ai fini dell'aggiudicazione delle gare nei mercati europei. Ivi si afferma che «l'articolo 67 della normativa europea impone alle autorità pubbliche di aggiudicare gli appalti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa (MEAT). L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata sulla base di:

- Prezzo o costo, utilizzando un approccio costo/efficacia, come l'approccio sui costi del ciclo di vita delineato all'articolo 67 2) c).

In qualità di parti sociali, raccomandiamo di non prendere solo questo criterio in considerazione; i criteri di qualità sono di importanza fondamentale e devono essere tenuti presenti nell'aggiudicare gli appalti.

- Pertanto, raccomandiamo il miglior rapporto prezzo/qualità, che sarà valutato sulla base di criteri che comprendono elementi qualitativi, ambientali e/o sociali. Questi criteri possono comprendere, per esempio, la qualità, incluso il pregio tecnico; qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto. L'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo

L'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

- In ogni caso, il criterio di aggiudicazione deve sempre avere un collegamento con l'oggetto dell'appalto. In altre parole, il criterio deve essere collegato con l'appalto specifico e la relativa necessaria esecuzione. Non può riguardare elementi che non sono collegati all'appalto né, per esempio, alle politiche aziendali.

L'articolo 69 delle norme UE sugli appalti pubblici fornisce anche informazioni procedurali riguardo alle offerte anormalmente basse. In caso di offerte anormalmente basse, le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti.

Le spiegazioni richieste potranno riguardare, in particolare, la conformità agli obblighi di cui all'articolo 18.2, come gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro e i contratti collettivi. Un'offerta anormalmente bassa a causa del mancato rispetto di tali disposizioni deve essere respinta.

Infine, per far sì che gli aspetti relativi alla qualità siano presi in considerazione nell'aggiudicare il contratto di appalto pubblico, le norme UE stabiliscono che le

tali, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a), del Codice, devono obbligatoriamente essere aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più bassa sul miglior rapporto qualità/prezzo. Ciò premesso è da considerare, inoltre, che all'interno dei criteri specificamente indicati dallo stesso art. 95, comma 6, lett. c), sono ricompresi anche gli elementi salienti del costo del ciclo di vita, così come dettagliati nell'art. 96 del Codice.

Con riferimento, pertanto, ai proposti criteri qualitativi relativi al ciclo di vita e, in particolare al risparmio energetico e al minor impatto ambientale, l'All. II, tabella C, prevede una serie di criteri che attengono alla riduzione e al contenimento degli impatti ambientali ai sensi del d.m. 24 maggio 2012, da considerarsi esaustivi anche in ordine alle prescrizioni del Codice in materia di ciclo di vita.

Utile appare, invece, il suggerimento in ordine Controllo qualità, con riferimento al quale si è provveduto ad integrare, ove non già espressamente previsto, le schede di cui agli allegati 2 e 3.

	<p>amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto, purché collegate all'oggetto dell'appalto (articolo 70). Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all'innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all'occupazione. In particolare, per i CRITERI DI AGGIUDICAZIONE si propone quanto segue. «Gli appalti vengono aggiudicati sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la quale si basa sui seguenti elementi:• prezzo o costo utilizzando l'approccio relativo al costo del ciclo di vita;• miglior rapporto qualità/prezzo, che sarà valutato in base a criteri qualitativi, ambientali e sociali.</p> <p>Questi possono comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la qualità, compreso il pregio tecnico;</li> <li>- qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto.</li> </ul> <p>L'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. La valutazione è comprensiva dei seguenti criteri di qualità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struttura, organizzazione e conoscenza specifica del contratto da parte del responsabile del contratto/gruppo di gestione</li> <li>• Competenze ed esperienza del personale operativo e dirigenziale da assegnare al contratto</li> <li>• Disponibilità, tempo di risposta, rapidità d'intervento</li> <li>• Metodologia di turnazione, avvio delle attività di pulizia nella società, termini di consegna, capacità di back-up, procedure specifiche del cliente e generali</li> <li>• Relazioni; comunicazione relativa al sito e al cliente; risposta a determinati requisiti</li> <li>• Controllo qualità; frequenza dei controlli; documentazione della qualità, sistema di miglioramento della qualità, modo e frequenza con cui la società valuta l'esecuzione del contratto</li> <li>• Manutenzione e uso dell'attrezzatura e dei materiali, pulizie adattate alle caratteristiche dell'edificio, uniformi e dotazioni di sicurezza». <p>Per calcolare il costo totale, secondo il criterio del CICLO DI VITA, occorre considerare :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Costi di manodopera, per lo più determinati dai contratti collettivi in relazione al numero di ore, alle norme in materia di salute e sicurezza, ai contributi previdenziali, alla fiscalità e ai costi di supervisione</li> <li>2. Consumo di energia</li> <li>3. Consumo di materiali di pulizia e fornitura di materiale sanitario per gli utenti</li> <li>4. Costi di smaltimento</li> </ol> <p>I criteri elencati dovrebbero integrare il punto 18.1 del bando tipo, alle lett. a) e seguenti.</p> <p>A giudizio di ANIP Confindustria, gli elementi suggeriti sono fattori essenziali da indicare nel bando tipo, al fine di affermare il criterio della migliore qualità dell'offerta nella procedura di aggiudicazione</p> </li></ul>	
ANIP	Con riferimento al paragrafo 18.3 dello Schema di disciplinare di gara.	Accolta. È stata inserita la formula quadratica di cui alle Linee guida n.

	<p>Relativamente alle formule per la determinazione del punteggio economico da attribuire alle offerte, suggerite al paragrafo 18.3 del Disciplinare di gara in consultazione, si propone:</p> <p>1) in prima istanza, di sostituire l'esempio della formula lineare con la formula con coefficiente esponenziale tra 0 e 1 contenuta nelle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate da codesta Spettabile Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016;</p>	2/2016.
	<p>2) in subordine, qualora la richiesta di cui al precedente numero 1) non venisse accolta, di modificare la descrizione della formula lineare indicando "Ra = ribasso offerto dal concorrente i-esimo" e "Rmax = ribasso maggiore offerto", così come peraltro chiarito nelle richiamate Linee Guida n. 2.</p> <p>Tali richieste e la loro "graduazione" sono motivate dalla circostanza che tra le formule previste nelle Linee Guida n. 2 quella lineare presenta – così come puntualmente evidenziato nelle medesime Linee Guida – il rischio (anzi, la certezza) di attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di prezzo e di incentivare i ribassi ("ribassi eccessivi") da parte dei concorrenti. Ciò, in un settore come quello delle imprese di pulizia in cui il costo della manodopera è ben al di sopra del 50% dei costi complessivi di impresa, può determinare conseguenze nefaste per i lavoratori, per le condizioni di lavoro, per la sostenibilità delle offerte presentate per le diverse gare, per la qualità dei servizi ottenuti dalle amministrazioni committenti e per la tenuta economico-finanziaria di un intero settore produttivo; questo è quanto, peraltro, da sempre ha avuto modo di rilevare la scrivente Associazione anche nel corso delle precedenti consultazioni ANAC alle quali ha preso parte.</p> <p>Tra le formule per la determinazione del punteggio economico contenute nelle..... ..richiamate Linee Guida n. 2, quelle che appaiono idonee a limitare i predetti rischi sono la formula bilineare con coefficiente X è pari a 0,90 e, ancor più, la formula non lineare con coefficiente esponenziale &lt; 1.</p> <p>Per tale ordine di motivi si propone, in sintesi, di inserire al riguardo nel Disciplinare di gara in consultazione, a titolo di suggerimento per le Stazioni appaltanti, la "formula bilineare" e quella con coefficiente esponenziale tra 0 e 1, non già la formula lineare.</p>	<p>Non accolta in quanto il Disciplinare riporta il testo delle Linee guida n. 2/2016 che recano "offerta più conveniente", espressione, peraltro, già utilizzata, con riferimento alla vecchia nozione di offerta economicamente più vantaggiosa (corrispondente all'attuale rapporto qualità/prezzo) dall'allegato P al D.P.R. n. 207/2010, senza che sia mai stato posto in dubbio che per offerta più conveniente debba intendersi quella di maggior ribasso, trattandosi di formula riferita al calcolo del punteggio riferito agli elementi di natura quantitativa (ivi compreso il prezzo, naturalmente).</p>
19. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta "A" – verifica documentazione amministrativa		
20. Commissione giudicatrice		
21. Apertura delle buste "B" e "C" – valutazione delle offerte tecniche ed economiche		
22. Verifica di anomalia delle offerte		

<b>23. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto</b>		
CONSIP S.p.A.	In considerazione del fatto che si prevede un recupero dei costi di pubblicazione proporzionale al valore del lotto si chiede di chiarire se tale ripartizione è applicabile anche alle diverse modalità di suddivisione in lotti.	La ripartizione proporzionale è applicabile a tutte le modalità di suddivisione in lotti. È stato espunto dal Disciplinare il termine “funzionali”.
	Qualora il recupero dei costi proporzionale al valore sia da ricondursi a tutte le tipologie di divisione in lotti, si chiede se debba essere dato conto nel disciplinare della modalità con la quale verrà fatta detta ponderazione. L'indicazione preliminare del metodo che si utilizzerà potrebbe essere utile agli OE al fine di una corretta formulazione dell'offerta.	Posto che il metodo di ripartizione delle spese è quello proporzionale rispetto al valore del lotto, ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno, può fornire ulteriori dettagli in ordine ai valori a carico degli aggiudicatari dei singoli lotti. In tal senso si è provveduto ad integrare il Disciplinare inserendo una clausola aperta da completare con l'indicazione del preciso metodo di calcolo applicato.
	Inoltre, si chiede di precisare se i costi da recuperare siano la totalità dei costi di pubblicazione sostenuti (bando, eventuali rettifiche e/o proroghe e avvisi di aggiudicazione) ovvero solo i costi di pubblicazione del Bando.	La risposta è affermativa. Ai sensi del d.m. 2 dicembre 2016 sono a carico dell'aggiudicatario le spese obbligatorie di pubblicazione del bando e degli avvisi che ricomprendono la totalità delle spese di pubblicazione sostenute.
<b>24. CAM - Criteri ambientali minimi</b>		
<b>25. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione</b>		
CONSIP S.p.A.	Ferme le considerazioni già svolte in sede di consultazione relativa al Bando-tipo n. 1/2017, si suggerisce di generalizzare il riferimento ai contratti di settore applicabili, in quanto seppure sia maggioritario, il CCNL dei servizi integrati/multiservizi non è l'unico vigente in tema di servizi di pulizia.	Accolta. Il Disciplinare è stato riformulato sul punto nel senso indicato.
	Si intende precisare che, in ossequio alle clausole di cessazione di appalto i lavoratori “assorbiti” dal fornitore subentrante non hanno un'esclusiva per lo stesso posto di lavoro e lo stesso appalto, prevalendo a tal fine le ragioni organizzative dell'impresa subentrante.	La questione può ritenersi già risolta attraverso la riformulazione della clausola che prevede la necessaria armonizzazione della stessa con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto
	Stante la difficoltà che potrebbero incontrare le Stazioni Appaltanti di indicare una quota percentuale di lavoratori svantaggiati da inserire nell'appalto nell'ambito delle nuove assunzioni si suggerisce di eliminare tale riferimento.	Accolta
	Con riferimento alla tabella E - allegato 1, si suggerisce di inserire l'indicazione del contratto di riferimento, di specificare cosa s'intende per qualifica e di eliminare l'indicazione della retribuzione comunque desumibile dalle restanti informazioni.	Accolta
	Inoltre, per quanto riguarda la tabella E-bis - allegato 1 si suggerisce di eliminarla integralmente in quanto oltre	Accolta

	ad essere di difficile determinazione si limiterebbe la capacità e la libertà imprenditoriale del concorrente e si svilirebbe il concetto di “servizio” per le pulizie.	
Confartigianato Imprese	<p>Si segnala che nel capitolo è citato solo il CCNL relativo al personale dipendente dalle aziende del settore “imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi”.</p> <p>In proposito si evidenzia che nel settore sono operanti più contratti collettivi nell’ambito dello stesso comparto merceologico.</p> <p>In particolare il riferimento è il “CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane esercenti Servizi di pulizia, Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione” siglato il 18 settembre 2014 tra le organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese di Pulizia, CNA Servizi alla comunità, Casartigiani, Clai e organizzazioni sindacali Filcams – CGIL, Fisascat – CISL, Ultrasporti – UIL, che disciplina le clausole sociali nell’ambito della cessazione di appalto (Rif. art. 43).</p> <p>L’esplicita menzione di una tipologia di contratto, appare in contrasto con i principi di libertà e pluralismo sindacale garantiti dall’art. 39 della Costituzione, e riconosciuti da un consolidato orientamento giurisprudenziale, in quanto parrebbe legittimare - nell’ambito dei contratti pubblici - un solo CCNL per la categoria. Se così fosse, tale disposizione inciderebbe d’imperio sul dinamismo intersindacale, realizzando un’indebita estensione soggettiva dell’efficacia di un contratto rispetto alle parti non firmatarie.</p> <p>In considerazione dell’importanza che la disciplina sui contratti pubblici riveste sulle micro e piccole imprese si auspica che in sede di scrittura del bando tipo si risolva tale criticità sul punto della contrattazione collettiva al fine di scongiurare i riflessi negativi che simili disposizioni potrebbero spiegare sulle MPI, già oggi fortemente penalizzate quanto alla partecipazione agli appalti pubblici.</p> <p>Nel caso specifico, quindi, si chiede di integrare il documento con il riferimento all’art. 43 del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane esercenti Servizi di pulizia, Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione”.</p>	Accolta. Il Disciplinare è stato riformulato nel senso di prevedere un generico riferimento ai CCNL di settore applicabili.
ANIP	<p>Con riferimento al paragrafo 25 dello Schema di disciplinare di gara.</p> <p>Si propone di prevedere “la promozione dell’inserimento di lavoratori svantaggiati” come criterio di valutazione premiante delle offerte, evitando allo stesso tempo la prescrizione di una percentuale fissa.</p> <p>La richiesta trova la sua motivazione in una delle peculiarità che caratterizza il settore di riferimento, ovvero la cosiddetta “clausola sociale”. In tale settore, l’avvio delle attività di esecuzione del contratto a seguito dell’aggiudicazione di una gara comporta, infatti, una serie di complicazioni organizzative e gestionali esogene rispetto all’impresa aggiudicataria ed alla sua organizzazione, legate alla circostanza che l’impresa subentrante “eredita” i lavoratori impiegati</p>	<p>Non accolta in quanto la l. 381/1991 dà facoltà alle stazioni appaltanti di prevedere negli atti di gara, quali condizioni particolari di esecuzione, l’obbligo di eseguire l’appalto ricorrendo a persone svantaggiate (art. 5, comma 4) e non la facoltà di prevedere l’inserimento di lavoratori svantaggiati come criterio premiale. Inoltre, essendo l’impiego dei lavoratori svantaggiati identificato normativamente come “condizione di esecuzione” e non come “criterio di selezione” osta all’inquadramento proposto il quadro normativo vigente.</p> <p>È stato, comunque, riformulato il</p>

	<p>nella commessa dall'appaltatore uscente. Sovente, l'impresa subentrante è, infatti, chiamata ad una serie di attività volte alla formazione, al miglior inserimento nell'organizzazione aziendale ed alla qualificazione di detti lavoratori al fine di garantire determinati livelli di qualità delle prestazioni oggetto di appalto ed adempiere correttamente alle obbligazioni contrattualmente assunte.</p> <p>In un tale peculiare contesto, sembra dunque opportuno lasciare alle singole realtà imprenditoriali la libertà di valutare e determinare la propria offerta in materia di inserimento di lavoratori svantaggiati.</p>	Disciplinare sul punto rendendo tale clausola facoltativa e stabilendo che la quota percentuale sarà definita, in sede contrattuale, in accordo con la stazione appaltante, che terrà conto delle esigenze organizzative dell'aggiudicatario medesimo.
26. Definizione delle controversie		
27. Trattamento dei dati personali		
Allegato 1 - Quantificazioni ambienti superficiali e frequenze		
Pegaso S.r.l.	<p>Si rileva, preliminarmente, che il grado di dettaglio richiesto, difficilmente è in possesso delle Amministrazioni.</p> <p>Si ritiene opportuno suddividere le "Aree Tecniche" in più "Tipologia di aree", viste le differenti frequenze di utilizzo e le diverse peculiarità:</p> <p>1 - Palestre, impianti sportivi coperti e spogliatoi;  2 - Impianti sportivi scoperti;  3 - Piscina;  4 - Laboratori;  5 - Archivi, Magazzini e Ripostigli;  6 - Autorimesse;  7 - Locali tecnici (che ospitano impianti), Stanze server e macchinari informatici.</p>	Accolta.
	Analogamente si ritiene opportuno separare i Servizi Igienici dalle Cucine e Mense.	Accolta
	Manca la trattazione dei Luoghi di cultura, dei luoghi di detenzione e Aree sanitarie.	Non accolta. La tabella, che comunque può essere modificata ed adattata, prevede anche ulteriori campi vuoti da riempire a seconda delle caratteristiche degli immobili.
	Si ritiene opportuno dettagliare la "Rilevazione elementi oggetto del servizio", di cui alla Tabella B, per "Tipologia di area". La frequenza di esecuzione delle operazioni su un singolo elemento, infatti, varia in base alla Tipologia di area in cui è allocato.	Accolta
Allegato 2 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica		
Pegaso S.r.l.	Si suggerisce l'inserimento di uno specifico criterio di valutazione per la "Logistica" che potrebbe essere inclusa nella "Qualità della Struttura organizzativa".	Accolta.
	Si suggerisce l'inserimento di uno specifico criterio di valutazione per "L'incremento della frequenza di esecuzione delle attività" e per "l'offerta di attività aggiuntive" che potrebbero essere incluse nella "Qualità del Piano di Lavoro e delle apparecchiature utilizzate".	Accolta.
	Si suggerisce l'inserimento di uno specifico criterio di	Accolta.

	<p>valutazione per la “pulizia e manutenzione dei macchinari e delle attrezzature” che potrebbe essere inclusa nella “Qualità del Piano di Lavoro e delle apparecchiature utilizzate”.</p>	
	<p>Nel criterio “Qualità del Piano di Lavoro e delle apparecchiature utilizzate” potrebbe essere inserita anche la possibilità di effettuare lavorazioni in orario notturno.</p>	<p>Non accolta. La valutazione è rimessa alla piena discrezionalità della stazione appaltante</p>
	<p>Si suggerisce di inserire specifici criteri di valutazione per la gestione delle attività extracanonone, dalla richiesta alla rendicontazione.</p>	<p>Accolta</p>
	<p>Si suggerisce di inserire specifici criteri di valutazione per la gestione dell’inserimento lavorativo per il personale svantaggiato.</p>	<p>Non accolta. Le esigenze sociali rappresentate nel contributo possono valere come condizione di esecuzione ai sensi dell’art. 100 del Codice. Non sussiste, per contro, base giuridica per la valorizzazione di dette esigenze sociali in sede di valutazione dell’offerta, valutazione che deve sempre essere volta a premiare la qualità in un’ottica di migliore capacità di performance.</p>
Anonimo	<p>Si segnala che l'allegato 2 non contiene, contravvenendo al disposto del Dlgs. 50 del 2016 e ss. modifiche, punteggi attribuibili ad Aziende virtuose in possesso del Rating di Legalità.</p>	<p>L’osservazione non può essere accolta. Si tratta di un contributo che sarà tenuto in considerazione nella stesura di apposite linee guida sui criteri premiali di cui all’art. 95, comma 13 del Codice. In effetti il rating di legalità, per i limiti soggettivi che lo connotano e per la maggiore o minore pertinenza con lo specifico oggetto dell’appalto, può essere premiato con un punteggio anche variabile seppur contenuto, vista la sua natura.</p>
	<p>Si segnala inoltre che l’allegato 2 non valorizza aspetti rilevanti come i software e le implementazioni informatiche inserite nelle offerte tecniche. Sarebbe interessante se si aggiungesse un criterio nel punto B quale ad esempio: B.3: Innovazione tecnologica applicata al servizio. B.3.1: Proposta di standard di qualità personalizzati sulle aree oggetto di appalto. B.3.2: Adozione di sistemi tecnologici ed innovativi per garantire la qualità del servizio reso e il raggiungimento degli standard di qualità definiti. B.3.3: Adozione di un contratto a risultato legato agli effettivi livelli di qualità raggiunti dal concorrente.</p>	<p>B.3 B.3.2 Accolta con riferimento ad alcuni elementi relativi ai sistemi tecnologici. B.3.1 Non accolta. La declinazione di tale criterio dipende dalla natura delle specifiche aree descritte nel Capitolato e da specifiche esigenze legate alla medesima. Potrebbe essere fuorviante la formulazione di un generico criterio legato a generali standard di qualità tarati sulle specifiche aree. B.3.3 Non pertinente il criterio relativo all’adozione ad un contratto di risultato trattandosi di materia non suscettibile di definizione in sede di offerta ma in sede di adozione di uno schema contrattuale che la SA è tenuta a pubblicare unitamente agli atti di gara.</p>
S. Lucia soc. cooperativa sociale di solidarietà Onlus	<p>Si ritiene che le procedure di affidamento di contratti pubblici, di servizi di pulizia, debbano obbligatoriamente contenere criteri di valutazione dell’offerta tecnica coerenti con l’impiego di soggetti SVANTAGGIATI, MOLTO SVANTAGGIATI E DISABILI (secondo le definizioni previste dall’art. 2</p>	<p>Non accolta. Le esigenze sociali rappresentate nel contributo possono valere come condizione di esecuzione ai sensi dell’art. 100 del Codice. Non sussiste, per contro, base giuridica per la valorizzazione di dette esigenze sociali in</p>

	punti 18, 19 e 20 del Regolamento CE 800/2008). In particolare dovrebbero essere valutati il numero di soggetti inseriti e il progetto di inserimento sociale che deve contenere un numero di soggetti da inserire e tipologia di svantaggio, con indicazione del monte ore complessivo di impiego, mansioni e condizioni contrattuali, eventuali percorsi formativi assegnati ai lavoratori fino al raggiungimento della quota complessiva del 30% del personale impiegato nell'appalto.	sede di valutazione dell'offerta, valutazione che deve sempre essere volta a premiare la qualità in un'ottica di migliore capacità di performance.
Legacoop Servizi	A.1.5 Questo punto deve valere solo per le gare non sanitarie; per quelle sanitarie la formazione è richiesta al C.2.2	A.1.5 Accolta. È stato previsto un unico criterio di valutazione della formazione al punto A.1.5 applicabile anche alle gare sanitarie.
	A.2.1 Monte ore per addetto. Viene invece valutato il monte ore complessivo, perché non chiedere espressamente questo?	A.2.1 Non accolta in quanto il monte ore per addetto è funzionale alla dimostrazione della coerenza tra le varie componenti dell'offerta e il personale impiegato. In tal senso il criterio è stato meglio esplicitato.
	A.2.2 Produttività media oraria: il concetto di “resa” non è confrontabile poiché solitamente riferito ad un insieme di attività previste per un'area omogenea che prevede frequenze differenti per destinazione d'uso e per attività, poi ci sono le pulizie periodiche. La definizione meriterebbe di essere approfondita.	A.2.2 Il riferimento alla produttività media è stato espunto e, in luogo della stessa, quale elemento atto a dimostrare la coerenza tra le varie componenti dell'offerta e il personale impiegato, è stato meglio specificata la valenza del monte ore per tipologia di addetto. Ciò anche in forza della considerazione secondo cui il concetto di produttività media poteva essere fuorviante laddove non correttamente interpretato ed applicato.
	B.2 Declinare il “controllo di processo” prevedendo anche l'adeguamento del modulo di autocontrollo per: - modalità di rendicontazione offline dei controlli - gestione del controllo di processo.	B.2 Accolta
	C.1.2 “Illustrare in che termini la frequenza proposta comporti una riduzione del consumo di prodotti”. Manca un riferimento: rispetto a cosa? Cosa significa? Minore frequenza = minor consumo?	C.1.2 Accolta. Eliminato il riferimento alla frequenza.
	C.2.1 Consumo energetico a m2. Mese? Anno?	C.2.1 Accolta.
	C.4.1 Quota percentuale di prodotti con etichetta di tipo I. Occorre chiarire che la quota sia relativa alla quantità utilizzata e non al numero di prodotti. Altrimenti si rischia di produrre un punteggio uguale per tutti i partecipanti.	C.4.1 Accolta
ANIP	Con riferimento all'Allegato 2. Si propone di eliminare il sub-criterio “Adeguatezza del monte ore proposto per l'esecuzione del servizio”. La motivazione di tale proposta risiede nella circostanza che tale criterio di valutazione nell'applicazione pratica si traduce, lato concorrenti, in una sterile competizione sull'entità del monte ore offerto e, lato Stazioni appaltanti (soprattutto per quelle meno qualificate), nell'attribuzione del punteggio più alto previsto per tale criterio al concorrente che abbia offerto il monte ore	Non accolta. L'indicazione del monte-ore per l'esecuzione del servizio è necessaria al fine verificare la sostenibilità dell'offerta, in relazione all'immobile e alla struttura organizzativa del servizio offerto, tenuto conto degli altri elementi di valutazione. Tuttavia si è provveduto a migliorare la descrizione del criterio.

	<p>maggiore. In entrambi i casi, senza tenere in alcuna considerazione la vera ratio del criterio di valutazione, ovverosia l'effettiva adeguatezza delle ore di attività impiegate rispetto alla caratteristica dei luoghi ed alle modalità con le quali le attività devono essere eseguite. Tutto ciò incide ha dirette ripercussioni sull'offerta economica. Il valore dell'offerta economica, soprattutto in settori labor intensive quale quello dei servizi di pulizia, è infatti strettamente legato alla forza lavoro impiegata e, quindi, alle ore di attività offerte.</p> <p>Pertanto, la voce di valutazione in parola rischia di creare soltanto conseguenze negative, per le imprese e per le Stazioni appaltanti, senza apportare un effettivo valore aggiunto alla qualità delle offerte da selezionare. Peraltro, nell'ambito dell'Allegato 2 sono contenuti diversi altri criteri che sembrano essere molto più idonei ai fini della valutazione degli aspetti afferenti all'adeguatezza e qualità dell'organizzazione del lavoro e delle modalità di erogazione delle prestazioni, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli di cui ai punti 1.1 e 2.1.</p>	
Allegato 3 - Schema di presentazione dell'offerta tecnica		
Pegaso S.r.l.	<p>Si osserva, in generale, che una forte standardizzazione della struttura del progetto tecnico porterà, inevitabilmente, ad una omologazione dei contenuti, con conseguente penalizzazione delle Imprese che puntano su offerte innovative nei vari ambiti di applicazione. Il diritto di richiesta di "Accesso agli atti", infatti, consentirà a tutti i concorrenti di individuare le migliori soluzioni applicabili ai singoli argomenti, restringendo la possibilità di valutazione delle Commissioni. Si ritiene, quindi, preferibile lasciare piena libertà di costruzione dei contenuti del progetto tecnico alle singole Amministrazioni Appaltanti, che avrebbero la possibilità di contestualizzarlo alle proprie problematiche e di renderlo UNICO.</p> <p>Le osservazioni puntuali sugli argomenti costituenti il progetto tecnico ricalcano quelle espresse in merito all'Allegato 2.</p>	<p>Non accolta. La corrispondenza richiesta tra gli elementi da fornire nell'offerta e i criteri di valutazione è posta a presidio della imparzialità e della trasparenza delle valutazioni rimesse alla commissione giudicatrice. La questione relativa alla libertà di costruzione dei contenuti del progetto tecnico da lasciare in capo alle stazioni appaltanti si pone su un piano di natura diversa ed afferisce ai contenuti dei singoli criteri tecnici, utilizzati in armonia con le previsioni del capitolato tecnico/specifiche tecniche, che rimangono nella totale discrezionalità della stazione appaltante.</p> <p>Gli allegati predisposti, pur essendo di contenuto dettagliato, costituiscono un'indicazione esemplificativa di possibili parametri di valutazione degli aspetti qualitativi dell'offerta, i quali nel dettaglio dovranno essere, selezionati/ modificati/ integrati dalla stazione appaltante in base alle specifiche esigenze della medesima e in relazione al caso concreto.</p> <p>Si rappresenta, inoltre, che le offerte tecniche sono riconducibili alla tipologia di atti per i quali sono previste limitazioni al diritto di accesso in funzione della tutela degli interessi economici e commerciali dei controinteressati (cfr. art. 5-bis, co. 2 lett. a) d.lgs 33/2013 e art. 53, co. 5 lett. a) d. lgs. 50/2016).</p>
Legacoop Servizi	C.1.1 A questo criterio non è associato nessun argomento specifico, viene valutata la completezza del piano, che nella sostanza è costituito dagli altri punti.	Accolta.

ALL.1

TABELLA LEGACOOP SERVIZI

A quanti lotti si può partecipare?	<input type="checkbox"/> Tutti	<input type="checkbox"/> Fino a un massimo di ... secondo le seguenti regole:....
A quanti lotti si può risultare aggiudicatari?	<input type="checkbox"/> Tutti	<input type="checkbox"/> Fino a un massimo di ... secondo le seguenti regole:....
<p><b>In caso di partecipazione a più lotti – forma di partecipazione</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Gli operatori che intendano partecipare a più lotti possono modificare la forma di partecipazione, ad es:          Lotto 1 Rti impresa A capogruppo + impresa B mandante          Lotto 2 impresa A singolarmente (e impresa B non partecipa)          Lotto 3 impresa A e impresa B, ciascuna singolarmente          Lotto 4 impresa A e impresa B non partecipano          Lotto 5 ati impresa B capogruppo + impresa A mandante          Lotto 6. Consorzio X con impresa esecutrice A - Consorzio X con impresa esecutrice B          Lotto 7. Raggruppamento tra Consorzio X con impresa esecutrice B + Consorzio Z con impresa esecutrice C          Lotto 8 ....</p> <p><i>Nel caso di limiti alla possibilità di aggiudicare più lotti tali limiti si applicano:</i></p> <p><input type="checkbox"/> Al medesimo operatore economico, cioè nel caso di identità soggettiva, anche solo parziale, tra due soggetti aggiudicatari.</p> <p><i>oppure</i></p> <p><input type="checkbox"/> Qualora ad una stessa impresa siano stati assegnati - in forma singola e/o in qualità di componente di un raggruppamento – il numero massimo di lotti aggiudicabili</p>	<p><input type="checkbox"/> L'operatore che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.</p> <p>Per i consorzi di cui alla lettera b) e c) dell'art. 48 D.lgs. 50/2016 vedi punto 5.</p> <p>Fermo restando l'obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi ordinari, in caso di partecipazione a più lotti, di presentarsi, a pena di esclusione, nella medesima composizione, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziate potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara.</p>
<p><b>In caso di partecipazione a più lotti – deposito cauzionale</b></p>	<p><input type="checkbox"/> <i>In caso di aggiudicabilità di tutti i lotti o di un numero ristretto di lotti:</i>          tante cauzioni provvisorie quanti sono i lotti a cui si partecipa</p> <p><i>oppure</i></p> <p>una cauzione provvisoria di importo pari alla somma delle singole cauzioni richieste per i lotti a cui si partecipa</p>	<p><input type="checkbox"/> <i>In caso di aggiudicabilità di max 1 lotto:</i>          una cauzione provvisoria dell'importo pari a quella richiesta per il lotto maggiore fra quelli a cui si partecipa</p>
<p><b>In caso di partecipazione a più lotti – possesso dei requisiti</b></p>	<p><input type="checkbox"/> <i>In caso di aggiudicabilità di tutti i lotti o di un numero ristretto di lotti:</i>          devono essere posseduti in misura pari alla somma di quanto richiesto per i singoli lotti a cui si partecipa</p>	<p><input type="checkbox"/> <i>In caso di aggiudicabilità di max 1 lotto:</i>          devono essere posseduti in misura pari a quanto richiesto per il lotto maggiore fra quelli a cui si partecipa</p>
<p><b>In caso di partecipazione a più lotti – presentazione della documentazione</b></p>	<p><input type="checkbox"/> <i>Nel caso in cui gli operatori che intendano partecipare a più lotti possano modificare la forma di partecipazione:</i>          presentare tanti plichi completi quante sono le forme di partecipazione omogenee</p>	<p><input type="checkbox"/> <i>Nel caso in cui gli operatori che intendano partecipare a più lotti non possano modificare la forma di partecipazione:</i>          presentare un solo plico contenente una Busta Amministrativa e tante Buste Tecniche ed Economiche quanti sono i lotti a cui si partecipa</p>